

REGIONE LIGURIA

Piano Faunistico Venatorio

Rapporto ambientale

Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria

Piano Faunistico Venatorio

Rapporto ambientale

Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Direttore Generale Avv. Bruno Piombo

Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria
Dirigente Dott. Valerio Vassallo

Rapporto ambientale a cura di Fabrizio Oneto, Dario Ottonello e Daniele Duradoni
(ATI Centro Studi BioNaturalistici S.r.l. – Andrea Marsan)

Copertina a cura di Giuseppe Cammarata (Settore Presidenza - Laboratorio grafico multimediale Regione Liguria)

Sommario

1. Premessa 1

2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 2

2.1 Il quadro normativo in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) 2
2.1.1 Normativa comunitaria 2
2.1.2 Normativa nazionale 3
2.1.3 Normativa regionale 4

3. La pianificazione faunistico-venatoria ed ambientale 5

3.1 Il quadro normativo in materia di pianificazione faunistico-venatoria 10
3.1.1 Normativa nazionale 10
3.1.2 Normativa regionale 11

3.2 L'iter di approvazione del piano faunistico-venatorio 13

4. Il piano faunistico-venatorio e il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) 15

4.1 Assoggettabilità del PFV al procedimento VAS 15

4.2 Struttura del procedimento di VAS del piano faunistico-venatorio 16

5. Il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria 18

5.1 Individuazione del TASP 18

5.2 Territorio interdetto all'attività venatoria 18
5.2.1 Istituti di protezione faunistica 18
5.2.1.1 Oasi 19
5.2.1.2 ZRC 21
5.2.1.3 Valichi montani 23
5.2.2 Fondi chiusi 25
5.2.3 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 25
5.2.4 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 25
5.2.5 Aree boscate percorse dal fuoco 25
5.2.6 Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili 26
5.2.7 Aree protette, rete Natura 2000 e Rete ecologica regionale 26
5.2.7.1 Aree protette regionali 26
5.2.7.2 Rete Natura 2000 29
5.2.7.3 Foreste regionali 34
5.2.7.4 Rete ecologica regionale 36

5.3 Istituti di gestione venatoria 37
5.3.1 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile 37
5.3.2 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo 42
5.3.3 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie 42

5.4 Analisi popolazione cacciatori Regione Liguria 45

5.5 Zona faunistica delle Alpi 51

5.6 Comprensori faunistici omogenei 51

5.7 Suddivisione del TASP venabile in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini 53

5.8 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati 54

5.9 Criteri della corresponsione di incentivi per la tutela e il ripristino degli habitat in Oasi e ZRC 55

5.10 Zone in cui è vietato allevare ed immettere cinghiali 56

6. Analisi di coerenza esterna 57

6.1 Compatibilità del PFV con la pianificazione e la programmazione vigenti 57

6.1.1 Piano Territoriale Regionale 57
6.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 58
6.1.3 Piano di tutela delle acque 59
6.1.4 Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra 60
6.1.5 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 60
6.2 Compatibilità del PFV con gli obiettivi di protezione ambientale *62*
6.3 Tabella di coerenza riepilogativa *67*
6.4 Valutazione coerenza con indicazioni prodotte dalla fase di scoping *69*
6.5 Scenario ambientale e socio-economico di riferimento *77*
6.5.1 Clima 77
6.5.2 Vegetazione 78
6.5.3 Urbanizzazione 81
6.5.4 Banalizzazione dell'ecosistema e del paesaggio 81
6.5.5 Incremento delle normative di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile 82
6.5.6 Riduzione del numero di cacciatori 82
7. Caratteristiche degli impatti **84**
7.1. Aria e fattori climatici, mobilità *84*
7.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato *84*
7.3 Suolo e sottosuolo *84*
7.4 Biodiversità e Aree Protette *84*
7.4.1 Obiettivi di sostenibilità adottati, conseguentemente al quadro conoscitivo delineato 84
7.4.1.1. Oasi di protezione 86
7.4.1.2 Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994) 86
7.4.2 Rapporto fra siti Natura2000 e previsioni di piano: possibile interferenza e soluzione della criticità 86
7.4.3 Misure di mitigazione previste dal piano 89
7.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico *91*
7.6 Inquinamento acustico *92*
7.7 Inquinamento elettromagnetico *92*
8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI **93**
8.1 Eventuali alternative considerate e loro giustificazioni/motivazioni *93*
8.2 Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano (coerenza interna) e piano di monitoraggio *95*
8.2.1 Obiettivi generali 95
8.2.2 Obiettivi specifici 96
9. Piano di monitoraggio **97**

1. Premessa

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale redatto nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria e contiene le informazioni richieste dalla normativa comunitaria (Direttiva europea 2001/42/CE), e nazionale (D. Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.) per l'analisi degli effetti significativi sull'ambiente che ci si attende con l'attuazione del piano, recepite dalla Regione Liguria con la LR 32/2012.
L'elaborazione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria è stata infatti inserita nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), finalizzata principalmente alla verifica della compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. A livello comunitario, la Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dalla Direttiva 2001/42/CE, che si pone quale obiettivo fondamentale quello di "...*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*...". La finalità della Valutazione Ambientale Strategica è dunque quella di contribuire al raggiungimento di soluzioni pianificatorie e programmatiche più sostenibili nell'iter decisionale, grazie anche alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, chiamati ad esprimere la propria opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di piano, e alla partecipazione del pubblico, invitato a presentare osservazioni o a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. In questo senso, il Rapporto Ambientale rappresenta lo strumento fondamentale per la valutazione e l'integrazione degli aspetti ambientali concernenti il piano, in quanto garantisce che gli effetti significativi sull'ambiente vengano individuati, descritti e valutati nel corso del processo di elaborazione del piano stesso; esso rappresenta inoltre il documento base su cui l'autorità competente per la VAS è tenuta ad esprimere un parere motivato circa la validità del Rapporto Ambientale e della proposta di piano, che deve tenere conto anche delle osservazioni e dei contributi ricevuti dai soggetti con competenze ambientali e dal pubblico coinvolti nel procedimento.

Il Rapporto Ambientale comprende oltre ad una descrizione ed una definizione dell'ambito di influenza del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, lo schema del percorso metodologico-procedurale nonché le informazioni riguardanti la presenza di siti afferenti alla "Rete Natura 2000", oggetto nell'ambito del Rapporto Ambientale di specifica trattazione attraverso la redazione di uno Studio di Incidenza propedeutico alla Valutazione d'incidenza.

2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato principalmente alla verifica della compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Tale finalità viene perseguita sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile all'interno del piano o programma, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, inteso come la diretta incidenza sullo stato di qualità dell'ambiente. La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo decisionale, compatibili con quelle proprie della sostenibilità ambientale, e che le azioni previste nella struttura di piano siano coerenti ed adeguate al loro raggiungimento, sulla base del quadro conoscitivo relativo alle risorse territoriali e ambientali e delle criticità esistenti.

2.1 Il quadro normativo in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)

Normativa comunitaria	Direttiva 2001/42/CE	*Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*
Normativa nazionale	Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*
	Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4	*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006*
	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	*Norme in materia ambientale*
Normativa regionale	L. R. n. 32 del 10 agosto 2012	*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38*

2.1.1 Normativa comunitaria

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (la cosiddetta "Direttiva VAS"), costituisce il principale riferimento normativo in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

La Direttiva comunitaria si pone come obiettivo prioritario quello di "*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente*" (art. 1) e individua nella Valutazione Ambientale Strategica lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'interessante innovazione introdotta da questa direttiva è, infatti, riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa che "*deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa*" (art. 4). Una procedura di valutazione così concepita, che accompagna passo dopo passo l'iter pianificatorio o programmatico, garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di determinati piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione; in questo modo le scelte finali potranno risultare le più adeguate tra le diverse "*ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e programa*" (art. 5) che saranno state precedentemente individuate e valutate con estrema accuratezza.

Altra fondamentale introduzione è la sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo, dove per "pubblico" si intende "*una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi*" (art. 2), nonché le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi. Ciò permette di effettuare delle correzioni al processo in atto. Fra gli elementi chiave introdotti con la Direttiva per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, notevole importanza riveste, infatti, la consultazione delle autorità che, "*per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi*", e dei "*settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate*" (art. 6).

L'ambito di applicazione è invece definito dall'art. 3 della Direttiva, nel quale si specifica che tra i piani e programmi oggetto della VAS rientrano anche quelli predisposti "*per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*".

Per quanto riguarda le fasi procedurali, la Direttiva demanda agli Stati membri il compito di definire le stesse nell'ambito della normativa nazionale.

2.1.2 Normativa nazionale

Il recepimento della Direttiva 2001/42/CE a livello nazionale è avvenuto con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (PARTE SECONDA – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). In particolare, la Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dagli articoli dal n. 7 al n. 22.

L'articolo 7 del Decreto stabilisce che i piani e programmi riguardanti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, così come tutti quelli che interessano SIC e ZPS e, più in generale, tutti quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Le indicazioni relative alla redazione del Rapporto Ambientale sono contenute nell'articolo 9, nel quale è indicato che tale documento deve riportare la valutazione degli effetti significativi conseguenti all'attuazione del piano o programma proposto, sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che si possono adottare sulla base degli obiettivi e dell'ambito territoriale coinvolto; nello stesso articolo (comma 6) è inoltre menzionata la Sintesi non Tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, che deve essere allegata al rapporto stesso.

Le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale sono specificate in modo più dettagliato nell'Allegato I alla parte seconda del Decreto.
L'articolo 12 indica che l'approvazione del piano o programma deve tenere conto del giudizio di compatibilità ambientale riportante il parere espresso dall'autorità preposta alla valutazione ambientale; il provvedimento di approvazione deve pertanto contenere una Dichiarazione di Sintesi che illustra come le considerazioni ambientali e quanto emerso dalle consultazioni, riportati nel Rapporto Ambientale, sono state integrate nel piano o programma, spiega le motivazioni delle scelte effettuate nell'ambito del piano o programma, rispetto alle possibili alternative individuate, e indica infine le misure di monitoraggio adottate.

Il D.Lgs 152/2006 è stato successivamente rivisto e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; l'Allegato VI di tale Decreto riporta i contenuti e le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma.
Successivamente è stato disposto il decreto **legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 "***Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

L'Art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e ss.mm.ii. prevede, al comma 2, l'obbligo di valutazione d'incidenza per i piani faunistico-venatori.

La valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di VAS (articolo 10, comma 3 d.lgs. 152/2006; articolo 15 l.r. 32/2012): il rapporto ambientale contiene dunque gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. n. 357/1997, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della l.r. 28/2009, seguendo i criteri e gli indirizzi procedurali disposti dalla d.g.r. n. 30 del 18 gennaio 2013.

2.1.3 Normativa regionale

La Regione Liguria ha emanato la legge regionale n. 32 del 10 agosto 2012, pubblicata sul BURL n.15 del 16 agosto 2012. Tale norma non riforma l'apparato normativo di governo del territorio, ma si occupa specificamente dello strumento VAS, richiamando nei vari articoli i procedimenti per l'elaborazione di piani e di programmi territoriali, urbanistici e di settore in modo tale da consentirne l'integrazione con i principi della salvaguardia e tutela ambientale. Il testo è fedele al dettato del decreto legislativo n.152/2006, ma acquisisce l'esperienza fin qui sviluppata nell'applicazione diretta della norma nazionale, introducendo alcuni affinamenti che ne consentiranno una più efficace applicazione. In particolare sono stati elaborati i modelli di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Ambientale e Rapporto Preliminare e le istruzioni pratiche e la modulistica per l'attivazione delle procedure di VAS e Verifica di Assoggettabilità, completa delle istruzioni relative al pagamento degli oneri descritti e dei contenuti minimi dell'avviso sul Burl.

3. La pianificazione faunistico-venatoria ed ambientale

Il piano faunistico-venatorio è uno strumento di pianificazione di settore previsto e disciplinato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i..

Il piano faunistico-venatorio rappresenta lo strumento con il quale la l’Ente esercita la propria facoltà di disciplinare in materia di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria del territorio. Il piano rappresenta pertanto il principale strumento di programmazione attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce le proprie linee guida per quanto concerne le finalità e gli obiettivi di gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell’attività venatoria nel medio periodo. In tal senso gli Enti realizzano gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio e contiene quegli elementi essenziali, previsti dalle normative vigenti, indispensabili per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico, patrimonio di tutta la collettività.
Secondo la normativa nazionale (art. 10 c.1 L.157/92), la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata:
per quanto attiene le specie carnivore:

- alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili; al contenimento naturale per le specie presenti in sovrannumero;

per quanto riguarda le altre specie:

- al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Il piano è quindi lo strumento necessario per:

- conseguire una razionale pianificazione territoriale;
- perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica;
- tutelare l’equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;
- disciplinare l’attività venatoria in un'ottica di prelievo sostenibile.

Tali azioni si realizzano attraverso un'articolazione del territorio in comprensori omogenei, un’individuazione della localizzazione ed estensione degli istituti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia, i criteri per la determinazione del risarcimento dei danni causati dalla fauna alle attività agricole e quelli per l'incentivazione degli interventi di miglioramento ambientale.
A tal fine si evidenzia come l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dall'art. 3 della Legge costituzionale. n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che "…..spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato", tra le quali la caccia.

L’elaborazione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria fa, pertanto, riferimento alla normativa regionale in materia faunistico - venatoria ovvero alla L. R. del 1 luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Il quadro di riferimento, per le attività di redazione del piano faunistico-venatorio, contempla le seguenti norme internazionali, regionali e nazionali.

Normativa internazionale	Direttiva 2009/147/CE	*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio).*
	Direttiva 79/409/CEE	*Direttiva del Consiglio concernente la conservazione*

		degli uccelli selvatici.
	Direttiva 92/43/CEE	*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*
	D.C. 19 Luglio 2006, n. 613	*Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. G.U. L 259 del 21 settembre 2006.*
	D.C. del 7 dicembre 2004, 798	*Decisione che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. G.U. L 382 del 28 dicembre 2004.*
	Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950)	*Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia.*
	Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)	*Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici*
	Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973)	*Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione.*
	Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)	*Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.*
	Convenzione di Berna (19 settembre 1979)	*Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitat*
	Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992)	*Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.*

Normativa nazionale	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*
	Legge 6 dicembre 1991, n. 394	*Legge quadro sulle aree protette*
	Legge 3 Ottobre 2002, n. 221	*Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*
	D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357	*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120	*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	DM 13 ottobre 2016	*Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria*
	DM 24 giugno 2015	*Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel*

		territorio della regione Liguria
	DM 17 ottobre 2007	*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*
	D. L. 29 giugno 2010, No.128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*
	DM 26 marzo 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 26 marzo 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 3 luglio 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 5 luglio 2007	*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*
	D. L 3 aprile 2006, No. 152	*Norme in materia ambientale*
	D.M. 20 gennaio 1999	*Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 3 Aprile 2000	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*
	D.M. 3 Settembre 2002	*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*
	D.M. 19 giugno 2009	*Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.*
	D.M. 27 aprile 2010	*VI elenco ufficiale delle aree protette.*

Normativa regionale	DGR 28 dicembre 2012, No. 1716	*Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri*
	DGR 18 gennaio 2013, N. 30	*Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione DGR n. 328/2006*
	DGR 28 settembre 2012, No 1145	*Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione D.G.R. n.2040/2009*
	DGR 13 luglio 2012, No. 864	*Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)*

	DGR 1 giugno 2012, No. 649	*Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000*
	DGR 2009, No 2040	*Adozione delle misure di salvaguardia per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art.4*
	L. R. n.28 del 10 luglio 2009	*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*
	L.R. n. 24 del 16 giugno 2009	*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*
	L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006	*Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale*
	L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995	*Riordino delle aree protette.*
	L.R. n. 29 del 1 luglio 1994	*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*
	L.R. n.9 del 30 gennaio 1984	*Norme per la protezione della flora spontanea*
	D.G.R. n.2040 del 30 dicembre 2009	*Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4.*
	D.G.R. n.1793 del 18 dicembre 2009	*Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1687 del 4 dicembre 2009	*Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria"*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 novembre 2009	*Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009*
	D.G.R. n.1444 del 2 novembre 2009	*Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure*
	D.G.R. n.891 del 25 luglio 2008	*Approvazione schema di Protocollo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte per la gestione del Lupo nelle Alpi e delle specie protette ad ampio home range*
	D.G.R. n. 1077 del 17 ottobre 2006	*Misure transitorie di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente all'attività venatoria.*
	D.G.R. n.1716 del 23 dicembre 2005	*Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario*
	D.G.R. n. 9 del 10 gennaio 2003	*Proposta di nuovo Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT 1324896 "Lerrone - Valloni"*
	D.G.R. n. 8 del 10 gennaio 2003	*Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri*
	D.G.R. n. 772 del 19 luglio 2002	*Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC)*
	R.R. 17 luglio 1998, n. 1	*Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge*

		Regionale 1 Luglio 1994 n. 29)
	R.R. 18 giugno 2019, n. 3	*Regolamento per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia da appostamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29*
	R.R. 2 aprile 1997, n. 1	*Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b)*
	R.R. 31 maggio 2016, n. 5	*Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*
	R.R. 12 aprile 2016, n. 3	*Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*
	R.R. 4 aprile 2016, n. 2	*Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*
	D.G.R. n.270 del 25 febbraio 2000	*Individuazione delle Z.P.S. in Liguria*
	R. R. n.5/2008	*Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri*
	DGR 606 del 30/06&2016	*Requisiti e modalità per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia da appostamento fisso per il territorio di Genova e Savona*
	DGR 1118 del 01/12/2016	*Approvazione delle modalità regionali per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29*

3.1 Il quadro normativo in materia di pianificazione faunistico-venatoria

3.1.1 Normativa nazionale

A livello nazionale la pianificazione faunistico-venatoria è disciplinata dalla Legge 11/02/1992, n. 157,"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che recepisce integralmente le Direttive 79/409/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 09/147/CE), 85/411/CEE e 91/244/CEE, con i relativi allegati, e che costituisce, inoltre, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con Legge del 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

Questa legge detta norma per i Piani Faunistici Venatori e per i piani di miglioramento ambientale, disciplina i ruoli delle regioni e delle province nella gestione e programmazione faunistico-venatoria, e chiarisce le reciproche competenze.

La L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

In particolare, il comma 1 dell'art. 10 della Legge 157/92 stabilisce che "*Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e,per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio*"

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15% del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

In particolare la L.157/92 prevede che, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, gli Enti predispongano, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori.

I piani faunistico-venatori comprendono (art. 10, comma 8 L. 157/92):

a) le **Oasi di protezione,** destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;

b) le **Zone di ripopolamento e cattura** (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;

c) i **Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica** allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i **Centri privati di riproduzione di fauna selvatica** allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le **zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani** anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del **risarcimento** in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli **incentivi** in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli **appostamenti fissi**.

3.1.2 Normativa regionale

La Regione Liguria, nell'osservanza dei principi e delle disposizioni della Legge 157/92, detta norma per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria con la Legge Regionale n. 29 del 1 luglio 1994 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" perseguendo in particolare le seguenti finalità (art. 1, comma 1): "*La Regione nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.*"

In particolare la L. R. 29/94 e ss. mm. ii. stabilisce che il PFV comprenda:

- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6)
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Ai fini del computo del TASP protetto, il PFV individua i seguenti istituti:

- **Valichi montani:** aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- **Aree boscate percorse dal fuoco:** aree nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l. r. 4/99 e ss. mm. ii.
- **Fondi sottratti all'esercizio venatorio**, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l. r. n. 29/94, con particolare riferimento ai **fondi chiusi**, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le **fasce di rispetto** lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);

Infine, la l. 221/2015 ha disposto che la Regione individui, nel contesto della pianificazione faunistico-venatoria, le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate da produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere il Cinghiale.

3.2 L'iter di approvazione del piano faunistico-venatorio

L'approvazione del piano faunistico-venatorio deve essere preceduta dal completamento delle procedure di VAS. L'approvazione del rapporto preliminare da parte della Giunta Regionale rappresenta pertanto l'atto di avvio della nuova pianificazione faunistico-venatoria, finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La trasmissione del rapporto preliminare al Settore Pianificazione territoriale e VAS avvia la fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, fase che si conclude entro novanta giorni dall'invio.

Alla fase di consultazione segue la redazione del PFV regionale, articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, tenendo conto del documento orientativo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il PFV può essere accompagnato da studi propedeutici, necessari all'aggiornamento dei dati relativi alla composizione e consistenza della fauna ligure, per i quali possono essere incaricati soggetti esterni.
La legge regionale attuale non prevede più gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, in precedenza destinati alle Amministrazioni provinciali dall'articolo 5 della l.r. 29/1994, che è stato integralmente abrogato dalla l.r. 15/2015.

Contestualmente al processo di formazione del piano, l'Autorità procedente (Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Settore Politiche della Montagna e della Fauna selvatica) avvia la procedura di VAS, che comprende le seguenti fasi principali:

1. elaborazione del rapporto ambientale: individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative;
2. svolgimento di consultazioni: l'Autorità competente (Regione Liguria - Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Settore Pianificazione territoriale e VAS) e l'Autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale, per l'eventuale presentazione di osservazioni;
3. valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato; l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano per l'approvazione, alle opportune revisioni dello stesso;
4. decisione: il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi al Consiglio regionale, organo competente all'approvazione del piano;
5. informazione sulla decisione: la decisione finale (parere motivato, dichiarazione di sintesi, indicazioni relative al monitoraggio) è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicando la sede ove sia possibile prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
6. monitoraggio: assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Il rapporto ambientale è accompagnato da apposito studio di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e ss.mm.ii. e della l.r. 28/2009. La relativa valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente nell'ambito della procedura di VAS. Accanto alle consultazioni previste dalla VAS, sono previsti altri momenti di partecipazione dei principali portatori di interesse.

Il processo partecipativo ha coinvolto, sin dalle prime fasi di predisposizione del piano, gli ATC e i CA, strutture associative di natura privata che perseguono le finalità di gestione faunistica e organizzazione del prelievo venatorio loro assegnate dalla legge. Si evidenzia come i Comitati di gestione di ATC e CA siano composti da rappresentanti delle Associazioni venatorie, delle Associazioni di protezione ambientale, delle Organizzazioni professionali agricole e degli Enti locali.

Prima dell'approvazione del PFV è inoltre necessario che sia sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1994 (articolo 6, comma 3).
La Commissione faunistico-venatoria, di cui si avvale l'Amministrazione regionale per consulenze tecnico-scientifiche, è composta dall'Assessore competente, dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia e dal responsabile della struttura regionale competente in materia di veterinaria, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, da un rappresentante per ogni associazione venatoria, un rappresentante per ogni associazione di protezione ambientale e da un rappresentante dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), da tre docenti o esperti faunistici indicati dall'Università degli Studi di Genova, da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), da un rappresentante dei Carabinieri Forestali.

Dopo l'approvazione ed entro 15 giorni dalla data di esecutività il PFV regionale viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'albo pretorio. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV regionale, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta regionale; la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.

Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale, ma resta comunque in vigore fino all'approvazione del piano successivo; eventuali modifiche al piano in corso di validità seguono lo stesso iter previsto per l'approvazione.

4. Il piano faunistico-venatorio e il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)

4.1 Assoggettabilità del piano faunistico-venatorio al procedimento VAS

Con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)” tutte le funzioni in materia di caccia e tutela della fauna precedentemente esercitate dalle Amministrazioni provinciali sono transitate alla Regione, tra cui la pianificazione faunistico-venatoria. Tale norma ha stabilito inoltre che, nelle materie oggetto di riordino, fino all’emanazione dei provvedimenti regionali rimangano in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova.

Pertanto, la pianificazione faunistico-venatoria regionale è attualmente definita dall’insieme dei piani approvati dalle Amministrazioni provinciali liguri.

Di tali piani, tre sono stati approvati a seguito dell’emanazione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (d.g.r. n. 387/2011):

- il piano faunistico-venatorio della Città Metropolitana di Genova, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale del 19 febbraio 2014, n. 6;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2014, n. 9;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 15 giugno 2015, n. 27;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia della Spezia, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2002, n. 33 e tuttora vigente ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della l.r. 29/1994, è stato redatto sulla base dei precedenti indirizzi regionali, approvati con DGR 287 del 01/03/00 e modificati con DGR. del 30/10/2001 n. 1295.

Le tre pianificazioni provinciali più recenti hanno effettuato la procedura di valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dell’articolo 3, comma 1, lett. b) della l.r. 32/2012, in quanto assoggettati a valutazione d’incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 28/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”, comprensiva quindi di Studio di incidenza.

Il PFV regionale per il quale è redatto il presente rapporto ambientale si porrà in continuità con le precedenti pianificazioni provinciali, delle quali costituirà essenzialmente una revisione ed un aggiornamento alla luce dei mutamenti (ambientali, amministrativi, normativi) intervenuti nel corso degli anni. L’intento è quello di realizzare una pianificazione unitaria, pur conservando alcune specificità locali.

Per ciascun tema della pianificazione faunistico-venatoria è di seguito effettuata una ricognizione dello stato attuale, accompagnata da indicazioni relative alle linee strategiche di revisione per la stesura del PFV regionale, anche al fine della successiva analisi dei potenziali impatti significativi sull'ambiente determinabili dall'attuazione della nuova pianificazione.

4.2 Struttura del procedimento di VAS del piano faunistico-venatorio

La procedura di VAS del piano faunistico-venatorio è avviata dalla Regione Liguria, contestualmente al processo di formazione del piano e comprende le seguenti fasi principali:

I. Scoping

L'autorità procedente, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, redige il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.

Il Rapporto preliminare è stato trasmesso in data 31/12/2018.
La Conferenza istruttoria è stata convocato in data 27/02/2019

In questa fase sono pervenute osservazioni da parte di:

Soggetto	**Riferimento**
ARPAL	PEC PG/2019/104840 del 04/04/2019
Autorità di bacino distrettuale dell'appennino Settentrionale	PG/2019/78823 del 11/03/2019
Autostrada dei Fiori SpA	PEC PG/2019/64822 del 27/02/2019
Autostrade per l'Italia SpA	PEC PG/201 9165454 del 27/02/2019
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	PEC PG/2019/91866 del 25/03/2019
Paco Naturale Regionale Montemacello Magra Vara	PEC PG/2019/84394 del 18/03/2019
Parchi e Biodiversità	Prot.IN/2019/5790 del 01/04/2019
Parco Naturale dell'Antola	PEC PG/2019/86987 del 19/03/2019
Parco Naturale Regionale Alpi Liguri	PEC PG/2019/86474 del 19/03/2019
Provincia della Spezia	PEC PG/2019/80165 del 12/03/2019
Provincia di Savona	PEC PG/20119/72938 del 04/03/2019
Regione Piemonte	PEC PG/2019/83638 del 15/03/2019
Società autostrade ligure toscana SpA	PEC PG/2019/84079 del 15/03/2019
Vice Direzione Generale Ambiente	Prot. IN/2019/5196 del 22/03/2019

II. Elaborazione dello schema di piano, del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica e dello studio di incidenza

L'autorità procedente trasmette all'autorità competente la proposta di piano adottato, comprensiva del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso contenente il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove sarà possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. L'autorità competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS.

Nel rapporto ambientale sono discusse l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le

ragionevoli alternative. Il rapporto ambientale comprende lo studio di incidenza. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, deve essere redatto secondo le indicazioni dell'Allegato C della l.r. n. 32/2012 e fa parte integrante del piano.

III. Svolgimento delle consultazioni

L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano e a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica e il rapporto ambientale.
L'autorità procedente trasmette la documentazione di cui sopra ai soggetti competenti in materia ambientale e ai soggetti territorialmente interessati.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto II, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione.

IV. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni

L'autorità competente, conclusa la fase di consultazione, esaminati la proposta di piano, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti, elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria.
L'autorità competente, nel termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.

V. Decisione

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede alla redazione conclusiva del piano per la sua approvazione definitiva.
Il piano e il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano.

VI. Informazione sulla decisione

L'atto definitivo di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:
a) il piano approvato;
b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;
c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D della l.r. n. 32/2012;
d) le misure adottate in merito al monitoraggio;
e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

VII. Monitoraggio

La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.

5. Il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria

5.1 Individuazione del TASP

Il territorio agro-silvo-pastorale (TASP), soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/92, va inteso, secondo quando indicato da un'apposita circolare dell'INFS (prot. 1212/T-A 59 del 23/02/1993), come tutto il territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica, escludendo pertanto, oltre alle aree urbane e quelle relative ai principali centri abitati, anche le parti di territorio il cui elevato grado di antropizzazione e la diffusa presenza di infrastrutture non consentono, di fatto, una pianificazione e gestione con fini faunistico-venatori. Vanno invece comprese quelle porzioni di territorio come zone umide, laghi e corsi d'acqua, i terreni incolti, ecc. che una interpretazione letterale del termine "agro-silvo-pastorale" porterebbe ad escludere.

L'individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Liguria è stata effettuata, mediante software Geomedia professional 2018, utilizzando la Carta di uso del suolo in scala 1:10.000 -edizione 2018, basata su fotoanalisi e fotointerpretazione di immagini aeree Agea a colori naturali e infrarosso del 2016 e di immagini satellitari ad alta risoluzione Google Earth e Bing Maps 2018.

È stato così possibile identificare tutte le aree potenzialmente soggette a pianificazione faunistico-venatoria.

I relativi valori di superficie consentono di determinare il TASP della Liguria in 506.128,95 ettari, pari al 93,42% del territorio regionale (541.798,59 ettari).

5.2 Territorio interdetto all'attività venatoria

5.2.1 Istituti di protezione faunistica

Gli istituti di protezione faunistica individuati dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale sono le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e i valichi montani.

Tali aree, nelle quali è vietata ogni forma di esercizio venatorio, sono individuate nel contesto della pianificazione faunistico-venatoria e contribuiscono a formare la percentuale, compresa tra il 20% e il 30%, di TASP protetto a livello regionale (10-20% nella zona faunistica delle Alpi).

Il PFV regionale conferma in larga misura l'impianto delle precedenti pianificazioni, definite dalle Amministrazioni provinciali grazie all'esperienza gestionale maturata in oltre vent'anni, che ha portato all'individuazione degli attuali istituti di protezione faunistica sulla base dei seguenti criteri:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione, in particolare valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria;

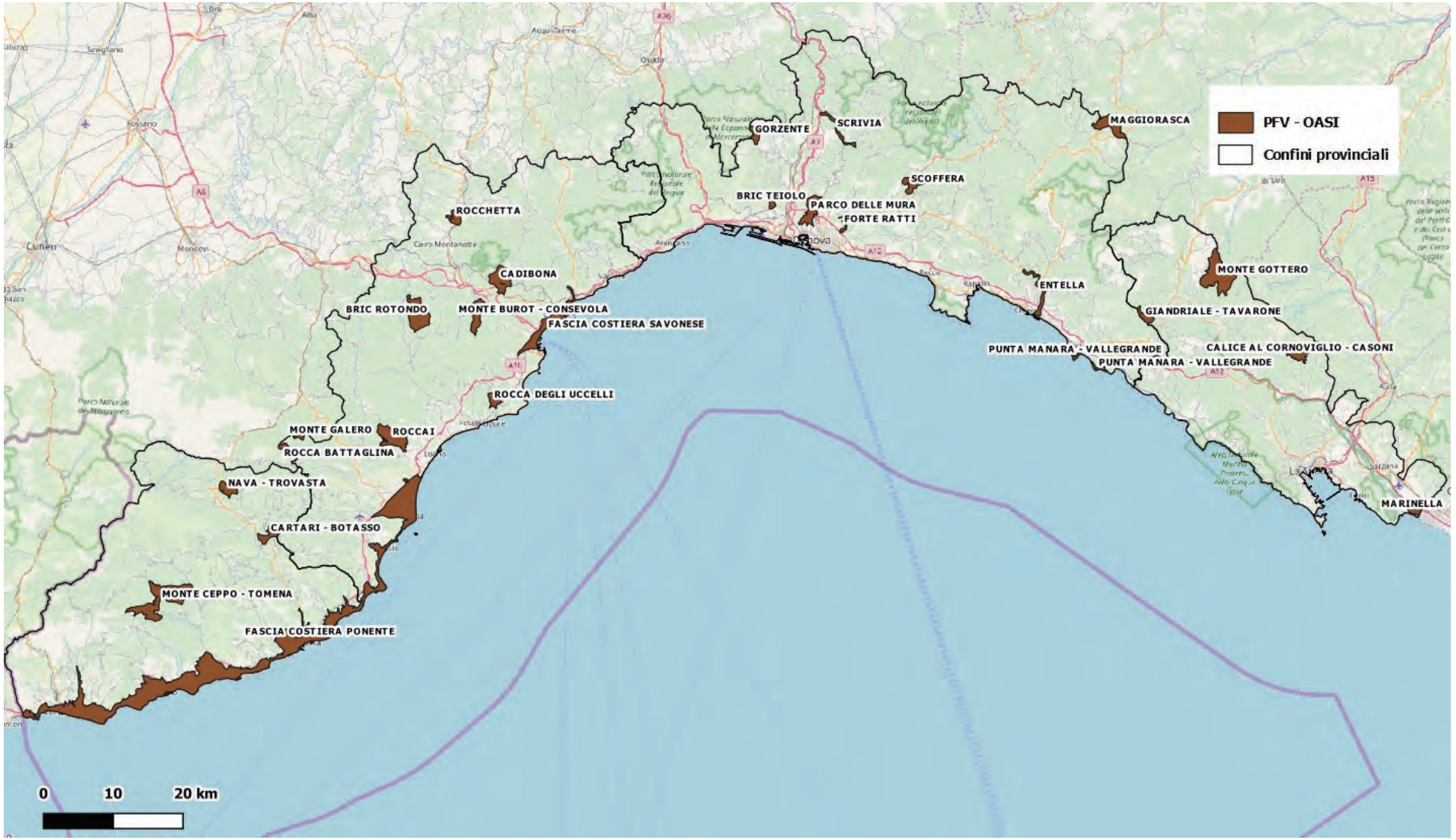
- integrazione e congruità con la rete ecologica regionale, la rete Natura 2000 e con la pianificazione delle aree protette (parchi e riserve naturali);
- urbanizzazione scarsa, rete stradale e viabilità ridotte;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, in funzione della limitazione dei danni alle attività agro-silvo-pastorali;
- rappresentatività degli ambienti di interesse naturalistico del territorio regionale.

5.2.1.1 Oasi

Il piano istituisce 26 oasi di protezione, che occupano una superficie complessiva di 19.306,75 ettari, pari al 3,81% del TASP della Liguria.

id	*nome oasi*	*superficie TASP (ettari)*
1	FASCIA COSTIERA PONENTE	7.302,92
2	MONTE CEPPO - TOMENA	1.832,49
3	NAVA - TROVASTA	395,69
4	CARTARI - BOTASSO	433,39
5	ROCCA BATTAGLINA	112,63
6	MONTE GALERO	120,67
7	ROCCAI	939,33
8	BRIC ROTONDO	974,53
9	ROCCHETTA	287,32
10	ROCCA DEGLI UCCELLI	266,08
11	MONTE BUROT - CONSEVOLA	569,1
12	CADIBONA	766,07
13	FASCIA COSTIERA SAVONESE	226,77
14	GORZENTE	239,43
15	BRIC TEIOLO	136,95
16	PARCO DELLE MURA	593,99
17	SCRIVIA	170,87
18	FORTE RATTI	88,7
19	SCOFFERA	353,61
20	ENTELLA	251,07
21	PUNTA MANARA - VALLEGRANDE	171,49
22	MAGGIORASCA	702,48
23	GIANDRIALE - TAVARONE	219,11
24	MONTE GOTTERO	1.557,38
25	CALICE AL CORNOVIGLIO - CASONI	432,53
26	MARINELLA	162,15
	Totale:	**19.306,75**

Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna sono in questo PFV comprese tra le oasi di protezione, in quanto ad esse più affini per finalità istitutive.



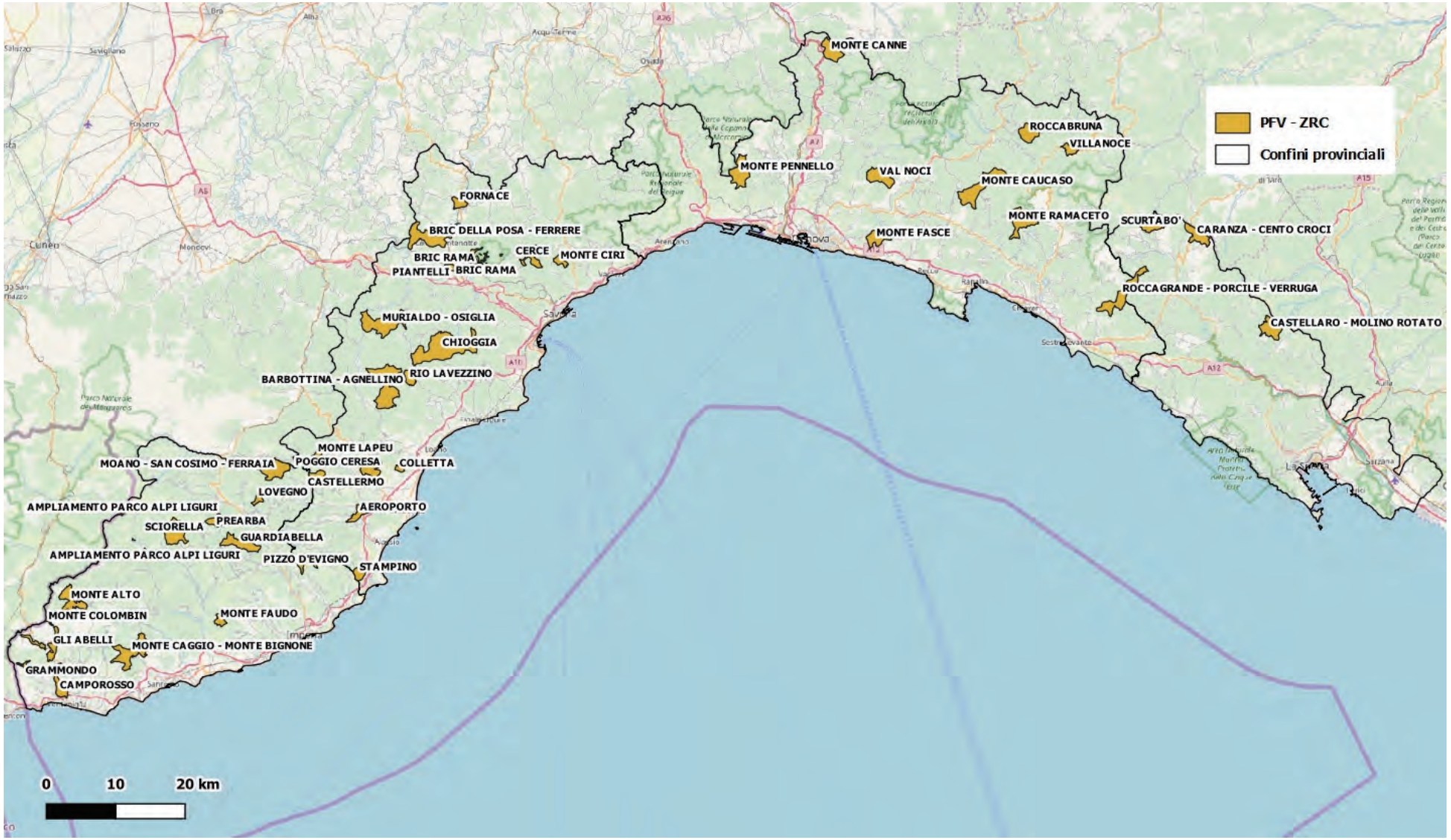
Le Oasi di protezione in Liguria

5.2.1.2 ZRC

Sono attualmente istituite 43 ZRC, che occupano una superficie complessiva di 23.261,04 ettari, pari al 4,60% del TASP della Liguria.

Di seguito è presentata la distribuzione delle ZRC sul territorio regionale ed elencate le ZRC liguri, con l'indicazione dell'estensione in ettari di TASP.

id	*nome ZRC*	*superficie TASP (ettari)*
1	GRAMMONDO	90,35
2	COLLABASSA	163,87
3	MONTE COLOMBIN	33,65
4	GLI ABELLI	363,57
5	CAMPOROSSO	286,07
6	MONTE ALTO	651,71
7	MONTE CAGGIO - MONTE BIGNONE	1.086,22
8	AMPLIAMENTO PARCO ALPI LIGURI	33,15
9	SCIORELLA	804,97
10	PREARBA	301,55
11	MONTE FAUDO	213,42
12	GUARDIABELLA	705,49
13	LOVEGNO	159,89
14	MOANO - SAN COSIMO - FERRAIA	753,98
15	PIZZO D'EVIGNO	165,99
16	CASTELLERMO	263,10
17	MONTE LAPEU	186,44
18	AEROPORTO	180,60
19	STAMPINO	270,38
20	POGGIO CERESA	598,65
21	MURIALDO - OSIGLIA	1.309,58
22	BARBOTTINA - AGNELLINO	1.659,23
23	COLLETTA	81,51
24	RIO LAVEZZINO	257,74
25	CHIOGGIA	2.239,54
26	BRIC DELLA POSA - FERRERE	1.087,35
27	PIANTELLI	98,53
28	FORNACE	262,26
29	BRIC RAMA	264,42
30	CERCE	443,52
31	MONTE CIRI	191,01
32	MONTE PENNELLO	848,44
33	MONTE CANNE	560,11
34	MONTE FASCE	459,56
35	VAL NOCI	660,22
36	MONTE CAUCASO	1.363,82
37	MONTE RAMACETO	783,85
38	ROCCABRUNA	625,95
39	VILLANOCE	211,46
40	ROCCAGRANDE - PORCILE - VERRUGA	1.061,90
41	SCURTABO'	347,21
42	CARANZA - CENTO CROCI	511,02
43	CASTELLARO - MOLINO ROTATO	619,76
	Totale:	**23.261,04**



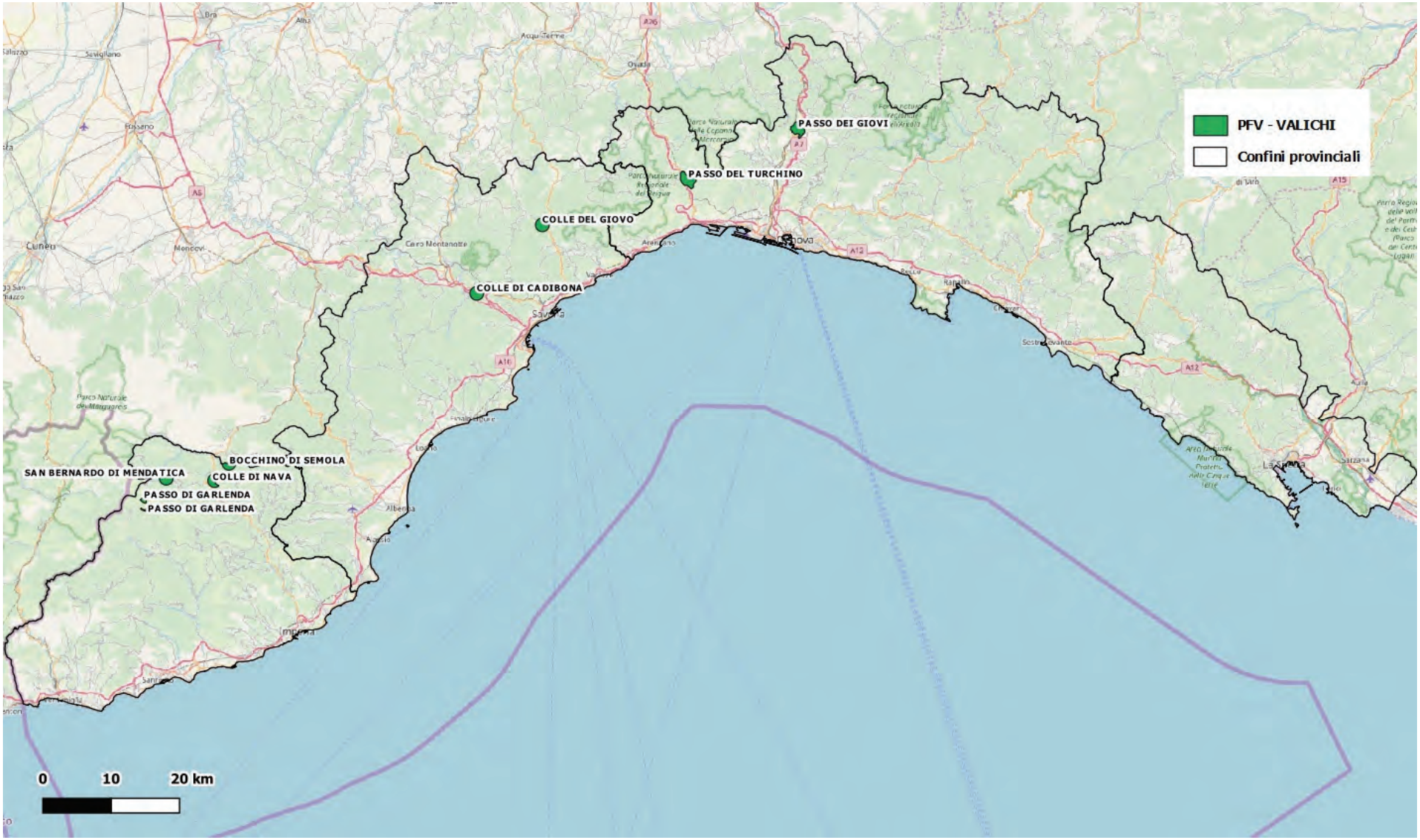
Le ZRC in Liguria

5.2.1.3 Valichi montani

Sono istituiti 11 valichi montani, che occupano una superficie complessiva di 2.032,53 ettari, pari allo 0,40% del TASP della Liguria. I tre valichi spezzini sono interamente inclusi nella ZRC Caranza - Cento Croci (Passo di Centro Croci) e nell'Oasi Monte Gottero (Passo del Lupo e Foce dei Tre Confini), per cui, pur essendo tutti confermati senza variazioni dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale, non producono ulteriore superficie protetta.

id	*nome valico montano*	*superficie TASP (ettari)*
1	PASSO DI GARLENDA	102,19
2	SAN BERNARDO DI MENDATICA	308,63
3	COLLE DI NAVA	187,66
4	BOCCHINO DI SEMOLA	178,96
5	COLLE DI CADIBONA	274,63
6	COLLE DEL GIOVO	294,7
7	PASSO DEL TURCHINO	389,42
8	PASSO DEI GIOVI	296,34
9	PASSO DI CENTO CROCI	*
10	PASSO DEL LUPO	**
11	FOCE DEI TRE CONFINI	**
	Totale:	**2032,53**

*incluso nella ZRC Caranza - Cento Croci
**inclusi nell'Oasi Monte Gottero



I valichi in Liguria (non cartografati i valichi sovrapposti ad altri istituti di protezione)

5.2.2 Fondi chiusi

In Liguria sono presenti 41 fondi chiusi, che si estendono su 266,04 ettari e precludono all'esercizio venatorio una superficie complessiva di 261,97 ettari, corrispondenti allo 0,05% di TASP regionale.

Il divieto di caccia senza obbligo di delimitazione del fondo può invece essere richiesto dal proprietario o conduttore solo entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio.

5.2.3 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

In Liguria non sono operanti centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Il PFV regionale, in linea con le precedenti pianificazioni provinciali, confermerà che tali centri, la cui superficie concorre alla determinazione della quota di TASP protetto, non potranno superare l'estensione dell'1% del TASP e non potranno interessare il territorio della rete Natura 2000.

5.2.4 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Allo stato attuale non sono presenti centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel territorio regionale; gli stessi potranno essere istituiti, nel rispetto delle caratteristiche sopra descritte, nella misura massima del 2% del TASP regionale, con esclusione delle aree interessate dalla Rete Natura 2000. Per evitare squilibri nella destinazione del territorio venabile, il limite percentuale indicato dovrà essere in linea di massima rispettato anche a livello di ATC/CA.

5.2.5 Aree boscate percorse dal fuoco

Il PFV include il computo delle aree boscate percorse dal fuoco ricadenti sul TASP e non altrimenti protette. Il computo è eseguito sulla base dei dati cartografici disponibili presso la Regione, utilizzando i rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali.

I dati disponibili relativi all'ultimo triennio mostrano un'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco, di dimensioni superiori all'ettaro e non comprese in settori già interdetti all'attività venatoria, di 636,78 ettari, corrispondente allo 0,13% del TASP regionale.

L'aggiornamento periodico del computo di dette aree non costituisce variante al PFV regionale; solo nel caso si evidenzino difformità rispetto alle percentuali di TASP protetto previste dall'articolo 10 della L. 157/92, si procederà all'adeguamento del PFV con le procedure previste per l'approvazione.

5.2.6 Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili

La quota di TASP regionale destinato a protezione della fauna comprende tutte le aree nelle quali sia comunque vietata la caccia anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Tali aree sono rappresentate in prevalenza dalle aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, come previsto dall'art. 21, comma 1, lett. e) l. 157/92, che vieta l'esercizio venatorio "nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali".

La definizione e il calcolo delle aree di rispetto sono stati effettuati attraverso le seguenti fasi:

- calcolo di fasce di 50 m sulla viabilità e di 100 m sull'insediativo della carta di uso del suolo della Regione Liguria, edizione 2018;
- intersezione delle fasce così ottenute con il tematismo relativo al TASP;
- sottrazione, dal risultato ottenuto al punto precedente, di tutte le aree in cui è presente, a vario titolo, il vincolo venatorio (oasi, ZRC, valichi montani, parchi e riserve, foreste regionali, fondi chiusi, ZAC interdette alla caccia): il risultato è costituito dalle aree di rispetto attorno a vie di comunicazione e aree insediate, del quale è pertanto calcolabile la superficie complessiva.

L'estensione complessiva degli altri territori di divieto venatorio, così calcolata, risulta pari a 49.601,18 ettari, corrispondenti al 9,80% del TASP regionale.

5.2.7 Aree protette, rete Natura 2000 e Rete ecologica regionale

5.2.7.1 Aree protette regionali

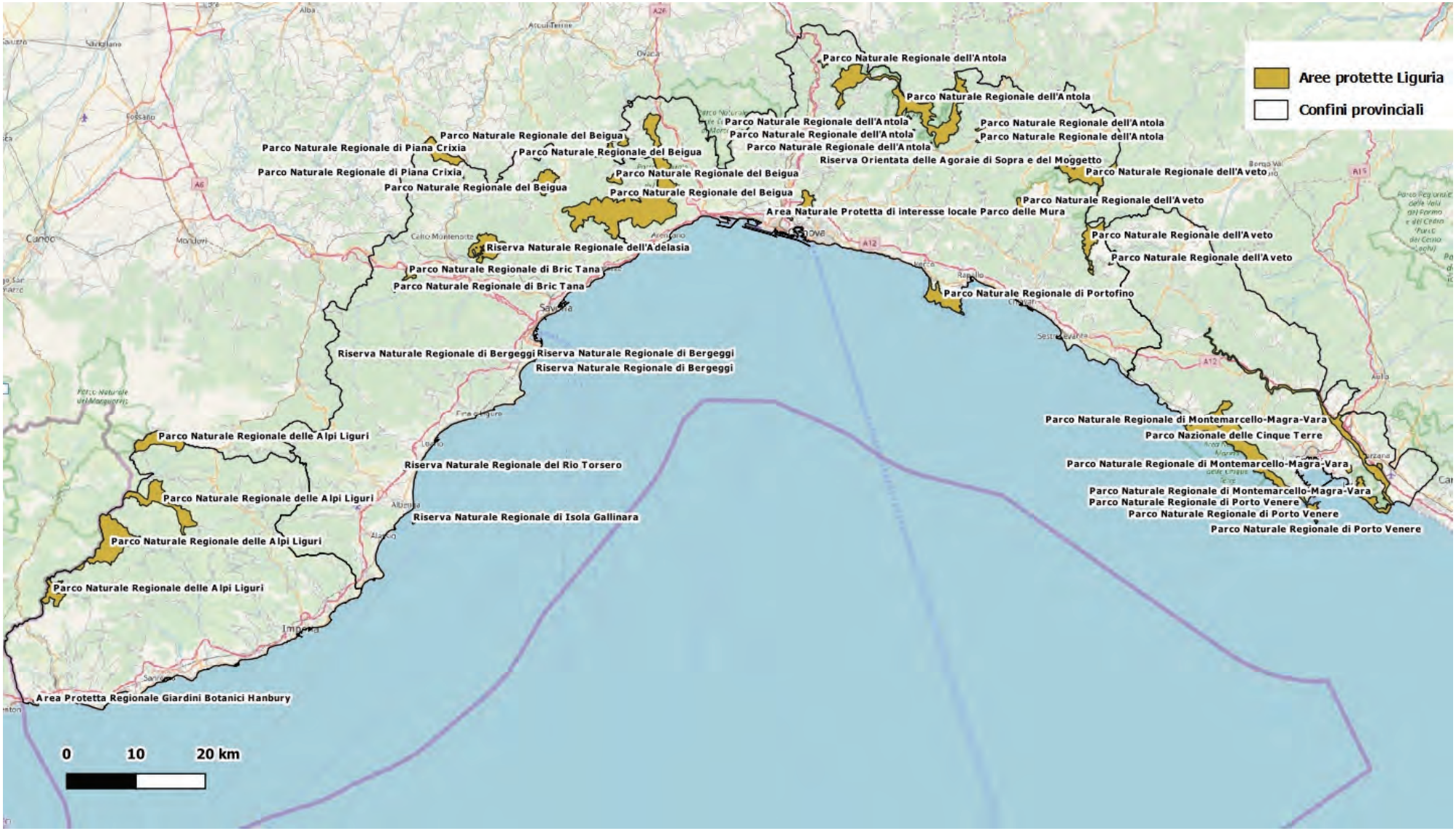
In questi istituti si sovrappongono le competenze di due leggi nazionali: la L. n. 394/91 e la L. n. 157/92, e di due leggi regionali: la L.R. n. 29/94 e la L.R. n. 12/95. Secondo quest'ultima norma, le superfici delle Riserve naturali e dei Parchi Naturali concorrono alla determinazione della quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP) destinato a protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 della legge 157/92.

In Liguria e aree protette nazionali e regionali terrestri si estendono su una superficie TASP di 32.368,81 ettari, cui corrisponde un territorio sottratto all'esercizio venatorio di 31.777,17 ettari, pari al 6,28% del TASP regionale.

Elenco delle aree protette terrestri liguri

area protetta	*superficie TASP (ettari)*
Parco nazionale delle Cinque Terre	3.745,36
Riserva naturale statale delle Agoraie di sopra e del Moggetto	16,44
Parco naturale regionale delle Alpi Liguri	5.976,61
Parco naturale regionale di Piana Crixia	776,96
Parco naturale regionale del Beigua	8.717,87
Parco naturale regionale dell'Antola	4.436,03
Parco naturale regionale di Portofino	1.024,81
Parco naturale regionale dell'Aveto	2.965,48
Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara	2.398,73

Parco naturale regionale di Portovenere	239,34
Riserva naturale regionale dell'Isola Gallinara	10,35
Riserva naturale regionale di Rio Torsero	3,91
Riserva naturale regionale di Bric Tana	166,09
Riserva naturale regionale dell'Adelasia	1.272,92
Riserva naturale regionale di Bergeggi	5,82
Area protetta regionale Giardini botanici Hanbury	19,66
Area protetta di interesse provinciale Giardino botanico di Pratorondanino	0,86
Area protetta di interesse locale Parco delle Mura	591,64
estensione su TASP delle aree protette della Liguria:	**32.368,81**
estensione su TASP delle aree protette della Liguria con divieto di caccia:	**31.777,17**



Le Aree protette della Liguria

5.2.7.2 Rete Natura 2000

In Liguria la rete Natura 2000 è disciplinata dalla legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della dir. 92/43/CEE, nonché nell'allegato I della dir. 79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

In Liguria sono presenti 99 ZSC terrestri e 7 ZPS. Vaste porzioni delle ZPS, in relazione alle differenti finalità istitutive oltre che ai differenti iter di designazione, sono sovrapposte alle ZSC.

I siti della rete Natura 2000 occupano complessivamente 140.137,04 ettari, pari al 25,87% della superficie regionale - 138.252,67 ettari sono occupati da ZSC, 19.735,48 ettari da ZPS.

Le norme che disciplinano la rete Natura 2000 non presuppongono a priori divieti o limitazioni dell'attività venatoria, ma è essenziale che le attività venatorie siano gestite in modo tale da non pregiudicare gli obiettivi di conservazione previsti: nelle ZSC e nelle ZPS ogni azione infatti deve essere compatibile con la necessità di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie la cui presenza ha condotto alla designazione di tali zone.

È necessaria quindi una valutazione differenziata per ogni azione faunistico-venatoria che discende dal PFV: se per talune è fondamentale individuare modalità meno impattanti, per altre, quali ad esempio le attività di prelievo selettivo, di controllo diretto, di miglioramento ambientale, è doveroso riconoscere il ruolo positivo per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e l'efficace apporto per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per cui i siti sono stati individuati.

I piani delle Amministrazioni provinciali che formano la pianificazione faunistico-venatoria vigente, in linea con gli indirizzi forniti all'epoca dalla Regione, hanno previsto ampie sovrapposizioni tra gli istituti di protezione e la rete Natura 2000, alla luce delle comuni finalità di tutela di specie ed habitat: 51 ZSC su 99 e 5 ZSP su 7 sono interessate dalla presenza di istituti di protezione faunistica.

Si verificano 17 casi di sovrapposizione tra ZAC e ZSC, in alcuni casi minima, nessuno con le ZPS.
Le 4 aziende faunistico-venatorie presenti in Liguria sono tutte variamente sovrapposte alle ZSC (sebbene, nel caso dell'AFV Miogliese, tale intersezione sia minima), mentre non esistono contatti tra la rete Natura 2000 e l'unica Azienda agri-turistico-venatoria della Liguria.

La tabella seguente riporta l'elenco delle ZSC e delle ZPS Liguri, indicando - oltre alla regione biogeografica di pertinenza e all'ente gestore – gli eventuali rapporti con l'attuale pianificazione faunistico-venatoria, ovvero se esistano sovrapposizioni più o meno ampie con oasi, ZRC, valichi Montani, zone cinofile, aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV).

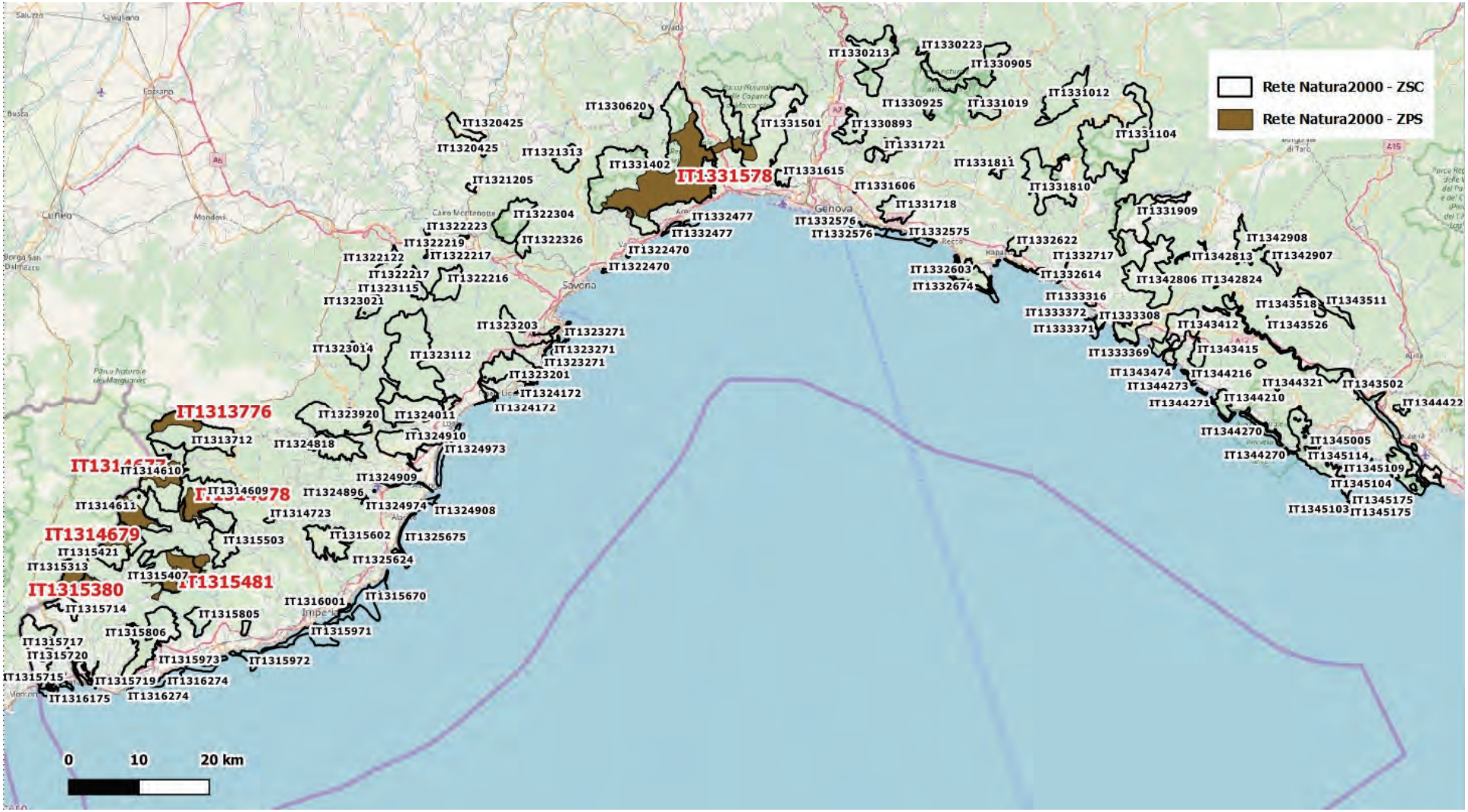
Non sono considerate le ZSC marine, comprese interamente in un ambito non appartenente al TASP e per questo escluse dalla pianificazione faunistico-venatoria.

codice	nome	R.b.	Ente gestore	superficie (ettari)	oasi	ZRC	valichi	ZAC	AFV AATV
ZSC IT1313712	CIMA DI PIANO CAVALLO - BRIC CORNIA	A	AL	4490,25			x		
ZSC IT1314609	M. MONEGA - M. PREARBA	A	AL	3673,39		x			
ZSC IT1314610	M. SACCARELLO - M. FRONTE'	A	AL	3930,61		x	x		
ZSC IT1314611	M. GERBONTE	A	AL	2263,32		x			
ZSC IT1314723	CAMPASSO - GROTTA SGARBU DU VENTU	M	IM	105,13		x			
ZSC IT1315313	GOUTA - TESTA D'ALPE - VALLE BARBAIRA	M	AL	1513,47		x			
ZSC IT1315407	M. CEPPO	M	AL	3057,89	x				
ZSC IT1315408	LECCETA DI LANGAN	M	IM	238,27					
ZSC IT1315421	M. TORAGGIO - M. PIETRAVECCHIA	A	AL	2650,91					
ZSC IT1315503	M. CARPASINA	M	IM	1354,78					
ZSC IT1315504	BOSCO DI REZZO	M	AL	1084,20		x			
ZSC IT1315602	PIZZO DI EVIGNO	M	RL	2200,45		x		x	
ZSC IT1315714	M. ABELLIO	M	IM	745,19		x			
ZSC IT1315715	CASTEL D'APPIO	M	IM	9,31					
ZSC IT1315716	ROVERINO	M	IM	336,51	x	x			
ZSC IT1315717	M. GRAMMONDO - TORRENTE BEVERA	M	IM	2644,18	x	x			
ZSC IT1315719	TORRENTE NERVIA	M	IM	43,96	x				
ZSC IT1315720	FIUME ROIA	M	IM	119,80	x	x			
ZSC IT1315805	BASSA VALLE ARMEA	M	IM	789,41					
ZSC IT1315806	M. NERO - M. BIGNONE	M	IM	3391,29	x	x			
ZSC IT1315922	POMPEIANA	M	IM	184,62					
ZSC IT1316001	CAPO BERTA	M	IM	37,48	x				
ZSC IT1316118	CAPO MORTOLA	M	UG	50,08	x				
ZSC IT1320425	PIANA CRIXIA	C	PC	801,50					x
ZSC IT1321205	ROCCHETTA CAIRO	C	SV	155,91	x			x	
ZSC IT1321313	FORESTA DELLA DEIVA - TORRENTE ERRO	C	BE	887,21					x
ZSC IT1322122	CROCE DELLA TIA - RIO BARCHEI	A	SV	660,95					
ZSC IT1322216	RONCO DI MAGLIO	A	SV	1450,84	x				
ZSC IT1322217	BRIC TANA - BRIC MONGARDA	A	ML	167,72					
ZSC IT1322219	TENUTA QUASSOLO	M	SV	34,60		x			
ZSC IT1322223	CAVE FERECCHI	A	SV	37,07					
ZSC IT1322304	ROCCA DELL'ADELASIA	M	CM	2191,94	x	x		x	
ZSC IT1322326	FORESTA CADIBONA	M	SV	452,90	x				
ZSC IT1323014	M. SPINARDA - RIO NERO	A	SV	943,92					
ZSC IT1323021	BRIC ZERBI	A	SV	711,38					
ZSC IT1323112	M. CARMO - M. SETTEPANI	A	SV	7583,31	x	x		x	
ZSC IT1323115	LAGO DI OSIGLIA	A	SV	409,18		x			
ZSC IT1323201	FINALESE - CAPO NOLI	M	SV	2785,38	x			x	
ZSC IT1323202	ISOLA BERGEGGI - PUNTA PREDANI	M	SV	9,72					
ZSC IT1323203	ROCCA DEI CORVI - MAO - MORTOU	M	SV	1614,55				x	
ZSC IT1323920	M. GALERO	A	SV	3197,82	x	x		x	
ZSC IT1324007	M. CIAZZE SECCHE	M	SV	302,80					
ZSC IT1324011	M. RAVINET - ROCCA BARBENA	M	SV	2579,11	x				
ZSC IT1324818	CASTELL'ERMO - PESO GRANDE	M	RL	1966,36		x			
ZSC IT1324896	LERRONE - VALLONI	M	SV	20,85		x			

codice	nome	R.b.	Ente gestore	superficie (ettari)	oasi	ZRC	valichi	ZAC	AFV AATV
ZSC IT1324908	ISOLA GALLINARA	M	AB	10,36					
ZSC IT1324909	TORRENTE ARROSCIA E CENTA	M	SV	189,17	x	x			
ZSC IT1324910	M. ACUTO - POGGIO GRANDE - RIO TORSERO	M	SV	2422,40	x	x			
ZSC IT1325624	CAPO MELE	M	SV	103,84	x				
ZSC IT1330213	CONGLOMERATO DI VOBBIA	C	AN	2979,44					
ZSC IT1330223	RIO DI VALLENZONA	C	AN	117,90					
ZSC IT1330620	PIAN DELLA BADIA (TIGLIETO)	C	BE	249,61					
ZSC IT1330893	RIO CIAE'	M	RL	1104,90					
ZSC IT1330905	PARCO DELL'ANTOLA	C	AN	2655,82				x	
ZSC IT1330925	RIO PENTEMINA	C	AN	294,16					
ZSC IT1331012	L. MARCOTTO - ROCCABRUNA - GIFARCO - L. d. NAVE	C	GE	2161,32		x			x
ZSC IT1331019	L. BRUGNETO	C	AN	768,06					
ZSC IT1331104	PARCO DELL'AVETO	C	AV	6909,63	x	x		x	
ZSC IT1331402	BEIGUA - M. DENTE - GARGASSA - PAVAGLIONE	M	BE	16939,60				x	
ZSC IT1331501	PRAGLIA - PRACABAN - M. LECO - P. MARTIN	M	BE	6965,42	x	x	x	x	
ZSC IT1331606	TORRE QUEZZI	M	GE	8,91					
ZSC IT1331615	M. GAZZO	M	GE	443,97	x				
ZSC IT1331718	M. FASCE	M	GE	1166,11		x		x	
ZSC IT1331721	VAL NOCI - TORRENTE GEIRATO - ALPESISA	M	GE	637,92		x		x	
ZSC IT1331810	M. RAMACETO	M	AV	2927,43		x			
ZSC IT1331811	M. CAUCASO	M	GE	292,92		x			
ZSC IT1331909	M. ZATTA - P.so DEL BOCCO - P.so CHIAPPARINO - M. BOSSEA	M	AV	3037,24		x		x	x
ZSC IT1332603	PARCO DI PORTOFINO	M	PO	1197,09					
ZSC IT1332614	PINETA - LECCETA DI CHIAVARI	M	PO	144,42					
ZSC IT1332622	RIO TUIA - MONTALLEGRO	M	PO	453,71					
ZSC IT1332717	FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA	M	GE	78,44	x				
ZSC IT1333307	PUNTA BAFFE - PUNTA MONEGLIA - VAL PETRONIO	M	GE	1309,94	x				
ZSC IT1333308	PUNTA MANARA	M	GE	205,29	x				
ZSC IT1333316	ROCCHE DI S. ANNA - VALLE DEL FICO	M	GE	126,85					
ZSC IT1342806	M. VERRUGA - M. ZENONE - ROCCAGRANDE - M. PU	M	RL	3760,92	x	x			
ZSC IT1342813	RIO BORSA - T. VARA	M	SP	173,94					
ZSC IT1342824	RIO DI COLLA	M	SP	23,77					
ZSC IT1342907	M. ANTESSIO - CHIUSOLA	M	SP	363,18				x	
ZSC IT1342908	MONTE GOTTERO - PASSO DEL LUPO	M	SP	1187,70	x				
ZSC IT1343412	DEIVA - BRACCO - PIETRA DI VASCA - MOLA	M	RL	2032,81					
ZSC IT1343415	GUAITAROLA	M	SP	581,70					
ZSC IT1343419	M. SERRO	M	SP	261,98					
ZSC IT1343425	RIO DI AGNOLA	M	SP	129,60					
ZSC IT1343502	PARCO DELLA MAGRA - VARA	M	MM	2707,63				x	
ZSC IT1343511	M. CORNOVIGLIO - M. FIORITO - M. DRAGNONE	M	SP	719,10		x		x	
ZSC IT1343518	GRUZZA DI VEPPO	M	SP	230,34					
ZSC IT1343520	ZONA CARSICA CASSANA	M	SP	119,11					
ZSC IT1343526	TORRENTE MANGIA	M	SP	11,13					
ZSC IT1344210	PUNTA MESCO	M	CT	743,00					
ZSC IT1344216	COSTA DI BONASSOLA - FRAMURA	M	SP	128,09					

codice	*nome*	*R.b.*	*Ente gestore*	*superficie (ettari)*	*oasi*	*ZRC*	*valichi*	*ZAC*	*AFV AATV*
ZSC IT1344321	ZONA CARSICA PIGNONE	M	SP	31,77					
ZSC IT1344323	COSTA RIOMAGGIORE - MONTEROSSO	M	SP	169,29					
ZSC IT1344422	BRINA E NUDA DI PONZANO	M	SP	238,79					
ZSC IT1345005	PORTOVENERE - RIOMAGGIORE - S. BENEDETTO	M	CT	2665,95					
ZSC IT1345101	PIANA DEL MAGRA	M	MM	577,22	x			x	
ZSC IT1345103	ISOLE TINO - TINETTO	M	PV	13,80					
ZSC IT1345104	ISOLA PALMARIA	M	PV	159,73					
ZSC IT1345109	MONTEMARCELLO	M	MM	1401,74					
ZSC IT1345114	COSTA DI MARALUNGA	M	MM	38,99					
ZPS IT1313776	**PIANCAVALLO**	**-**	**AL**	**1143,18**					
ZPS IT1314677	**SACCARELLO - GARLENDA**	**-**	**AL**	**984,85**		**x**	**x**		
ZPS IT1314678	**SCIORELLA**	**-**	**AL**	**1482,09**		**x**			
ZPS IT1314679	**TORAGGIO - GERBONTE**	**-**	**AL**	**2569,34**					
ZPS IT1315380	**TESTA D'ALPE - ALTO**	**-**	**AL**	**1561,55**		**x**			
ZPS IT1315481	**CEPPO - TOMENA**	**-**	**AL**	**2069,80**	**x**				
ZPS IT1331578	**BEIGUA - TURCHINO**	**-**	**BE**	**9924,67**		**x**	**x**		

***R.b.**: regione biogeografica*	***GE**: Città metropolitana di Genova*
***A**: regione biogeografica alpina*	***IM**: Provincia di Imperia*
***C:** regione biogeografica continentale*	***ML**: Comune di Millesimo*
***M:** regione biogeografica mediterranea*	***MM**: Ente Parco di Montemarcello-Magra*
***AB**: Comune di Albenga*	***PC**: Comune di Piana Crixia*
***AL**: Ente Parco delle Alpi Liguri*	***PO**: Ente Parco di Portofino*
***AN:** Ente Parco dell'Antola*	***PV**: Comune di Portovenere*
***AV**: Ente Parco dell'Aveto*	***RL**: Regione Liguria*
***BE**: Ente Parco del Beigua*	***UG**: Università di Genova*
***CM**: Comune di Cairo Montenotte*	***SP**: Provincia della Spezia*
***CT**: Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre*	***SV**: Provincia di Savona*

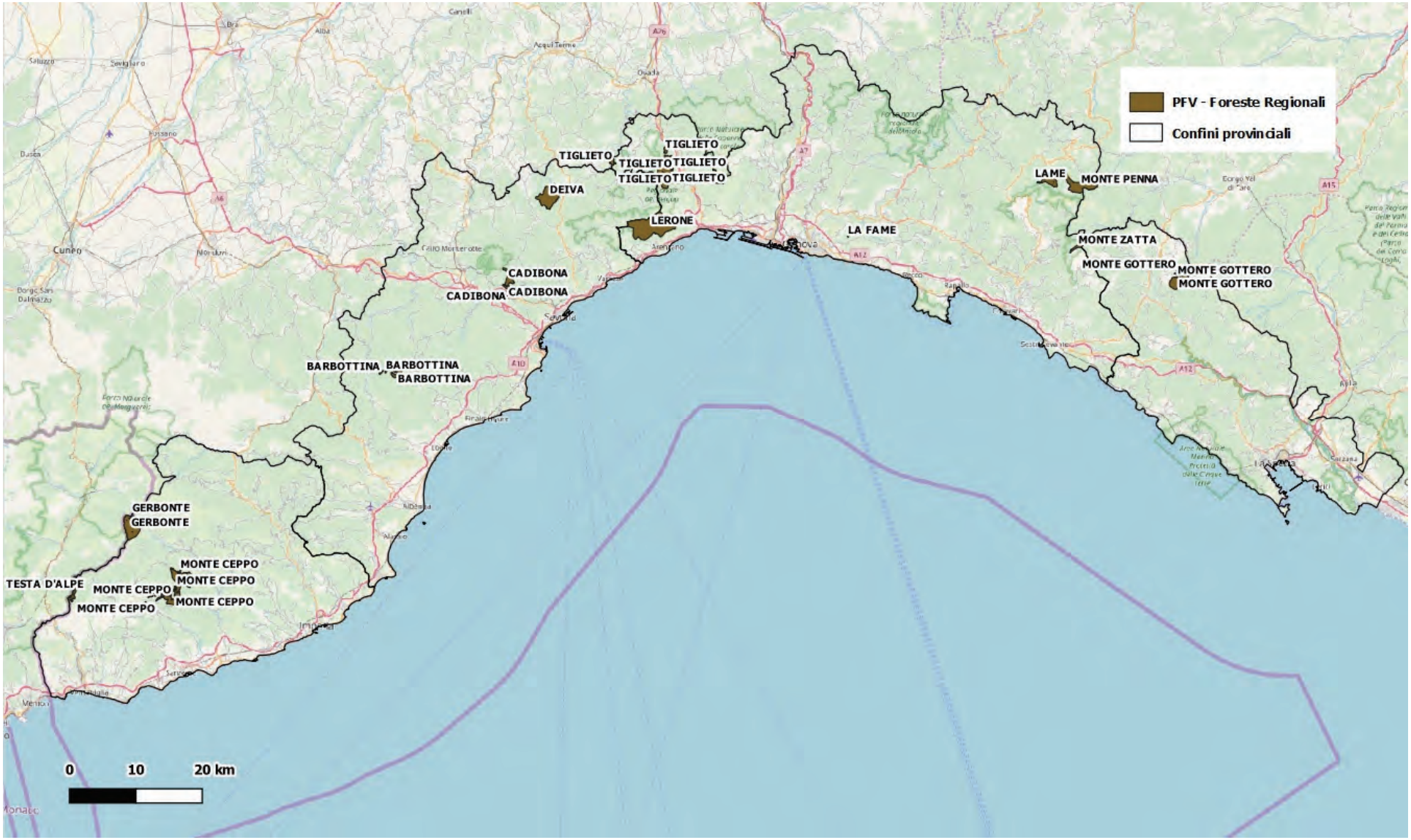


La rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) in Liguria

5.2.7.3 Foreste regionali

In Liguria sono presenti tredici foreste regionali, indicate nella tabella seguente, che occupano una superficie complessiva pari a 7.004,88 ettari, pari all'1,38% del TASP regionale.

id	*nome foresta regionale*	*superficie TASP (ettari)*
1	Testa d'Alpe	138,06
2	Gerbonte	629,33
3	Monte Ceppo	1.030,56
4	Barbottina	247,08
5	Cadibona	223,5
6	Deiva	807,83
7	Tiglieto	752,47
8	Lerone	1.672,97
9	La Fame	4,32
10	Lame	302,85
11	Monte Penna	603,63
12	Monte Zatta	98,55
13	Monte Gottero	493,73
	Totale:	**7.004,88**



Le foreste regionali in Liguria

5.2.7.4 Rete ecologica regionale

La Rete ecologica regionale è stata adottata con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche.

La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha infatti previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, passando ad una gestione attiva ed integrata dell'intero territorio comunitario. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collega mento (come gli stagni, boschi, aree prative, ecc) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

In particolare la rete ecologica ligure individua i seguenti elementi di collegamento ecologico-funzionale:
Nuclei centrali, aree protette Natura 2000 gestite essenzialmente con lo scopo di mantenere e/o ripristinare i valori naturali e verranno suddivise in:
- Siti areali di area nucleo. Corrispondono alle aree protette Natura 2000 e rappresentano le aree che devono essere connesse con la rete.
- Siti puntuali di area nucleo. Corrispondono alle altre aree naturali protette esterne a quelle Natura 2000 o ad aree critiche, di sicura valenza ecologica per la funzionalità della rete, di ridotte dimensioni o addirittura puntiformi, per le quali però non sono possibili connessioni alla rete. In questa tipologia si ritrovano talora, per situazioni particolari di isolamento, alcune zone ecotonali, grotte, rupi, pozze , zone umide.
Aree di interconnessione territoriale, che permettono il mantenimento dell'integrità ecologica dei nuclei centrali attraverso una connessione reciproca.
Sono stati così suddivisi:
Corridoi Ecologici. Nella costruzione della rete ecologica, sono state distinte le seguenti categorie di corridoi, molte delle quali ben consolidate nella letteratura:
Corridoio continuo, che unisce senza discontinuità i nodi primari.
Corridoio a fondo cieco, definito anche blind corridor (Miklós, 1996) o peninsular wedging (Jongman,2004): è un corridoio che non connette due aree Natura 2000, ma è funzionale alla conservazione della biodiversità nell'area Natura 2000 in quanto l'area occupata dal corridoio contiene popolazioni sorgenti di specie protette;
Tappe di Attraversamento (stepping stones) che permettono comunque, attraverso una sequenza di piccole aree di idoneità ecologica fra loro separate, una connessione per il gruppo di specie target.

5.3 Istituti di gestione venatoria

5.3.1 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le prove e gare cinofile (ZAC) sono classificate in aree con le seguenti caratteristiche:

Tipo A - aree permanenti per cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento
Le attività cinofile sono sospese dal 15 aprile al 15 luglio; nel restante periodo le attività sono consentite ogni giorno, alle persone autorizzate dal soggetto gestore, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto. Per consentire alla fauna selvatica un corretto ciclo biologico giornaliero (alimentazione e riposo), il regolamento di gestione deve stabilire, oltre alle norme di carattere generale, la durata dei turni e i periodi di messa a riposo dei settori della ZAC.
Le aree di tipo A sono interdette all'attività venatoria e concorrono a determinare la percentuale di TASP in cui vige il divieto di caccia.

Tipo B – aree permanenti per cani da ferma e da cerca su selvaggina di allevamento, con o senza possibilità di abbattimento
L'estensione deve essere inferiore a 100 ettari, devono essere situate in aree a scarsa vocazione faunistica nelle quali si potranno utilizzare Pernice rossa, Starna, Quaglia e Fagiano provenienti da allevamento e immessi a cura del soggetto gestore.
Non è consentita l'immissione di forme alloctone (es. Quaglia giapponese) né l'impiego di ibridi (es. Quaglia europea x Quaglia giapponese, Pernice rossa x Chukar).
Le attività cinofile possono essere condotte, da parte di soggetti autorizzati dal gestore, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.
Nelle ZAC di tipo B senza possibilità di abbattimento le attività cinofile sono consentite tutto l'anno.
In quelle con possibilità di abbattimento, sono consentite:

- senza abbattimento, tutti i giorni;
- con possibilità di abbattimento, tutti i giorni ad eccezione di martedì e venerdì.

Le ZAC di tipo B durante la stagione venatoria divengono territorio venabile a tutti gli effetti – ad eccezione di quelle in cui tale possibilità sia preclusa dal regolamento di gestione.

Tipo C – aree permanenti per cani da seguita con o senza possibilità di abbattimento, o per cani da tana, senza possibilità di abbattimento
Le ZAC di tipo C, per cani da seguita su Lepre o Cinghiale o per cani da tana, devono essere costituite su terreni non vocati per specie diverse da quelle impiegate per le attività cinofile ed essere predisposti in modo da salvaguardare l'incolumità dei cani e degli animali utilizzati, prevedendo inoltre, nel regolamento di gestione, la durata dei turni e adeguati periodi di messa a riposo.
I cinghiali sono immessi a cura del gestore in aree recintate tali da impedirne la fuoriuscita, dovranno provenire da allevamenti nazionali ovvero da attività di controllo autorizzate dalla Regione Liguria ed essere marchiati in modo da consentirne l'identificazione.
All'interno dei recinti per i cinghiali è consentita esclusivamente la presenza di soggetti dello stesso sesso.
Le aree destinate all'addestramento dei cani da seguita su Lepre possono non essere recintate.
Le attività cinofile sono consentite tutto l'anno, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto.
L'abbattimento è consentito solo su soggetti allevati, di ceppo autoctono e di legittima provenienza, immessi dal gestore in aree recintate.

Le aree di tipo C sono interdette all'attività venatoria e concorrono a determinare la percentuale di TASP in cui vige il divieto di caccia.

Tipo D – aree transitorie, senza possibilità di abbattimento
Le ZAC di tipo D, senza possibilità di abbattimento, possono essere autorizzate dalla Regione per lo svolgimento di prove di lavoro o gare cinofile a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale, su richiesta delle Associazioni venatorie e cinofile, degli ATC o dei CA.
Le zone di tipo D, analogamente alle ZAC a carattere permanente, possono essere utilizzate da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto.
Nella zona faunistica delle Alpi possono essere autorizzate dal 1° agosto al 15 aprile.
Possono essere autorizzate nelle oasi di protezione e nelle ZRC, nonché all'interno dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle foreste regionali, previe intese con gli Enti gestori e fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo (inferiore a trenta giorni all'anno) dei relativi territori, con esclusione del periodo 15 aprile – 15 luglio.
L'autorizzazione alla gestione delle ZAC di tipo A, B e C è rilasciata ad Associazioni venatorie o cinofile, ad imprenditori o conduttori agricoli singoli, associati o costituiti in azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria, nonché agli ATC.
L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale ha durata quinquennale.

Le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile permanenti autorizzate o previste al momento della redazione del PFV sono 71: 3 zone di tipo A, 39 zone di tipo B, 29 zone di tipo C.

Le ZAC permanenti occupano una superficie di **2.155,21 ettari, pari allo 0,43% del TASP regionale**.
Nell'elenco che segue sono comprese anche tre zone (Urbe, Monte Antessio ed Erbazzana) la cui istituzione è prevista e che potranno essere autorizzate solo successivamente all'approvazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale.

id	*tipo*	*nome ZAC*	*apertura alla caccia*	*comune*	*superficie TASP (ettari)*
1	B	SANTA CROCE	No	San Biagio della Cima	4,70
2	C	GARIBAUDO	No	San Biagio della Cima	1,01
3	A	MONTE MORO	No	Borgomaro, Prelà, Montalto Carpasio, Vasia	292,62
4	B	FONTANA BORRA	Sì	Borgomaro	2,54
5	C	LE VALASSE	No	Rezzo	57,80
6	B	RODO	No	Prelà	2,33
7	B	BRIGHEI - VILLA VIANI	No	Pontedassio, Imperia	7,01
8	B	PRATO DEI COPPETTI	No	Villa Faraldi	2,72
9	C	MONTE ARENA - EREGEO	No	Castelbianco	97,41
10	B	CIANAZZO - TRACIORA	No	Bardineto	7,26
11	B	MONTEGROSSO	No	Tovo San Giacomo	26,37
12	B	PONTE ROMANO	No	Cairo Montenotte	11,03
13	C	MONCAVAGLIONE	No	Cairo Montenotte	32,98
14	C	PIANELAZZO - CRAVETTA	No	Cairo Montenotte	71,17
15	B	MANIE - LE ROSSE	No	Finale Ligure, Noli	8,05
16	C	GATTINA	No	Cairo Montenotte	15,44
17	B	DOGLI	No	Mioglia	86,60
18	B	MONTE MAO	No	Spotorno	35,85
19	B	PIANBOTTELLO	No	Pontinvrea	2,98
20	B	CU DE BÒ	No	Pontinvrea	2,01
21	B	RONCHETTI	No	Pontinvrea	6,25
22	B	GINO DELFINO	No	Stella	3,64
23	B	PIANI DI CANTALUPO	No	Varazze	3,96
24	C	URBE*	No	Urbe	332,39
25	C	ROVETO	No	Rossiglione	9,07

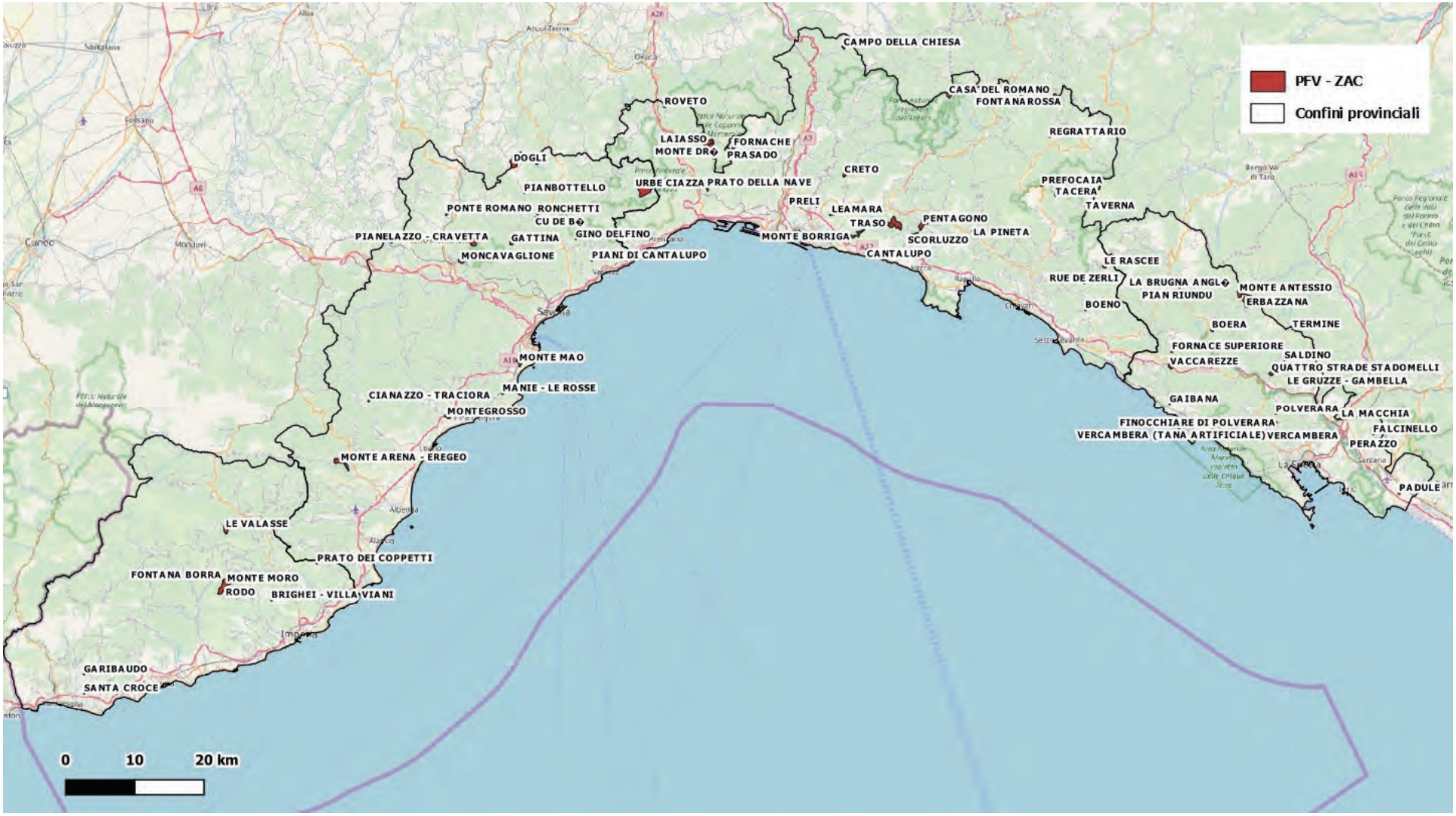
id	*tipo*	*nome ZAC*	*apertura alla caccia*	*comune*	*superficie TASP (ettari)*
26	C	LAIASSO	No	Masone	100,34
27	B	PRATO DELLA NAVE	Sì	Mele	18,36
28	C	MONTE DRÀ	No	Masone	39,86
29	B	PRASADO	Sì	Ceranesi	23,19
30	B	FORNACHE	Sì	Ceranesi	16,30
31	B	PRELI	Sì	Genova	0,65
32	B	LEAMARA	Sì	Genova	12,91
33	B	CRETO	Sì	Montoggio	23,44
34	B	CAMPO DELLA CHIESA	Sì	Isola del Cantone	11,84
35	B	MONTE BORRIGA	Sì	Genova	38,00
36	B	MONTE FASCE	Sì	Genova	33,19
37	B	CANTALUPO	Sì	Genova	4,36
38	B	TRASO	Sì	Bargagli	32,00
39	A	DELLE ISOLE	No	Bargagli, Lumarzo	177,63
40	B	SCORLUZZO	Sì	Uscio, Avegno	23,23
41	B	PENTAGONO	Sì	Uscio	92,30
42	B	CASA DEL ROMANO	Sì	Propata, Fascia	36,70
43	C	LA PINETA	No	Cicagna	17,69
44	C	FONTANAROSSA	No	Gorreto	2,02
45	B	PREFOCAIA	Sì	Borzonasca	6,18
46	B	REGRATTARIO	Sì	Rezzoaglio	0,57
47	B	TACERA	Sì	Borzonasca	6,54
48	C	RUE DE ZERLI	No	Ne	0,57
49	B	BOENO	Sì	Sestri Levante	6,10
50	C	TAVERNA	No	Borzonasca	1,38
51	B	LE RASCEE	Sì	Ne	21,55
52	C	PIAN RIUNDU	No	Maissana	3,84
53	C	VACCAREZZE	No	Framura	22,66
54	C	GAIBANA	No	Bonassola	2,71
55	C	FORNACE SUPERIORE	No	Carro	9,53
56	C	LA BRUGNA ANGLÒ	No	Varese Ligure	2,43
57	B	BOERA	No	Sesta Godano	7,66
58	C	MONTE ANTESSIO*	No	Sesta Godano	60,04
59	A	ERBAZZANA*	No	Zignago	95,01
60	C	VERCAMBERA (TANA ARTIFICIALE)	No	Riccò del Golfo di Spezia	0,64
61	C	VERCAMBERA	No	Riccò del Golfo di Spezia	2,73
62	C	QUATTRO STRADE STADOMELLI	No	Rocchetta di Vara	34,11
63	C	FINOCCHIARE DI POLVERARA	No	Riccò del Golfo di Spezia	2,98
64	C	POLVERARA	No	Riccò del Golfo di Spezia	1,54
65	C	SALDINO	No	Calice al Cornoviglio	2,18
66	C	LE GRUZZE - GAMBELLA	No	Beverino	4,60
67	C	TERMINE	No	Rocchetta di Vara	3,91
68	B	LA MACCHIA	No	Santo Stefano di Magra	7,47
69	B	PERAZZO	No	Vezzano Ligure	11,70
70	C	FALCINELLO	No	Sarzana	0,94
71	B	PADULE	Sì	Castelnuovo Magra	8,44
				Totale:	**2.155,21**

Nuove ZAC a carattere permanente possono essere autorizzate fino a un'estensione territoriale complessiva, a livello regionale, del 3% del TASP.
Nelle ZPS, ove non sono presenti ZAC, non ne è consentita l'istituzione.

Nel territorio delle ZSC, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di nuove zone o per il rinnovo con modifiche, è necessaria una attenta verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela della biodiversità fissati dalle direttive europee, con l'adozione della procedura di valutazione d'incidenza. Sono escluse da tale procedura le istanze di autorizzazione o rinnovo senza modifiche delle ZAC ricadenti in ZSC già contemplate dal presente PFV e dal relativo studio di incidenza.
In considerazione delle caratteristiche della tipica fauna alpina, le ZAC di tipo permanente non possono essere autorizzate nella zona faunistica delle Alpi.

Al di fuori delle ZAC, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono consentiti nel territorio venabile dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, con esclusione del martedì e del venerdì; fa eccezione il territorio delle ZPS, in cui è consentito a partire dal 1° settembre.
L'allenamento dei cani da ferma e da cerca su beccaccia è consentito nel mese di marzo nelle aree soggette a gestione programmata della caccia, con eventuali limitazioni disposte da ATC e CA.

L'addestramento dei cani da traccia è consentito tutto l'anno da parte dei conduttori abilitati, secondo le modalità stabilite dalla Regione.



Le ZAC in Liguria

5.3.2 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo

La l. 157/1992 ha previsto che le autorizzazioni per gli appostamenti fissi, con o senza l'uso di richiami, siano concesse in misura non superiore a quelle della stagione 1989/90.

Poiché in tale stagione le autorizzazioni per appostamenti fissi interessavano esclusivamente i territori provinciali di Genova e di Savona, le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi sono individuate solo per il territorio genovese e savonese, come di seguito indicato:

- area vasta di Genova: tutto il TASP venabile
- area vasta di Savona: il TASP venabile collocato sul versante padano, e la fascia di 500 metri compresa tra lo spartiacque tirrenico-padano e il mare, con esclusione della zona faunistica delle Alpi

In entrambi i casi, è esclusa la fascia di m 200 attorno ai confini delle seguenti zone dove è vietata la caccia, secondo la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 28 della l.r. 14/2008: parchi nazionali, parchi regionali naturali, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, foreste regionali, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale:

	numero appostamenti autorizzabili per tipologia	
	con richiami vivi	senza richiami vivi
Città Metropolitana di Genova	130	300
Provincia di Savona	-	30

Il PFV regionale conferma i criteri per la collocazione degli appostamenti fissi attualmente vigenti nei territori provinciali di Genova e Savona ed il relativo numero massimo ammissibile; per ogni nuovo appostamento (o rinnovo con modifiche) all'interno della rete Natura 2000 sarà richiesta la valutazione di incidenza.

5.3.3 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

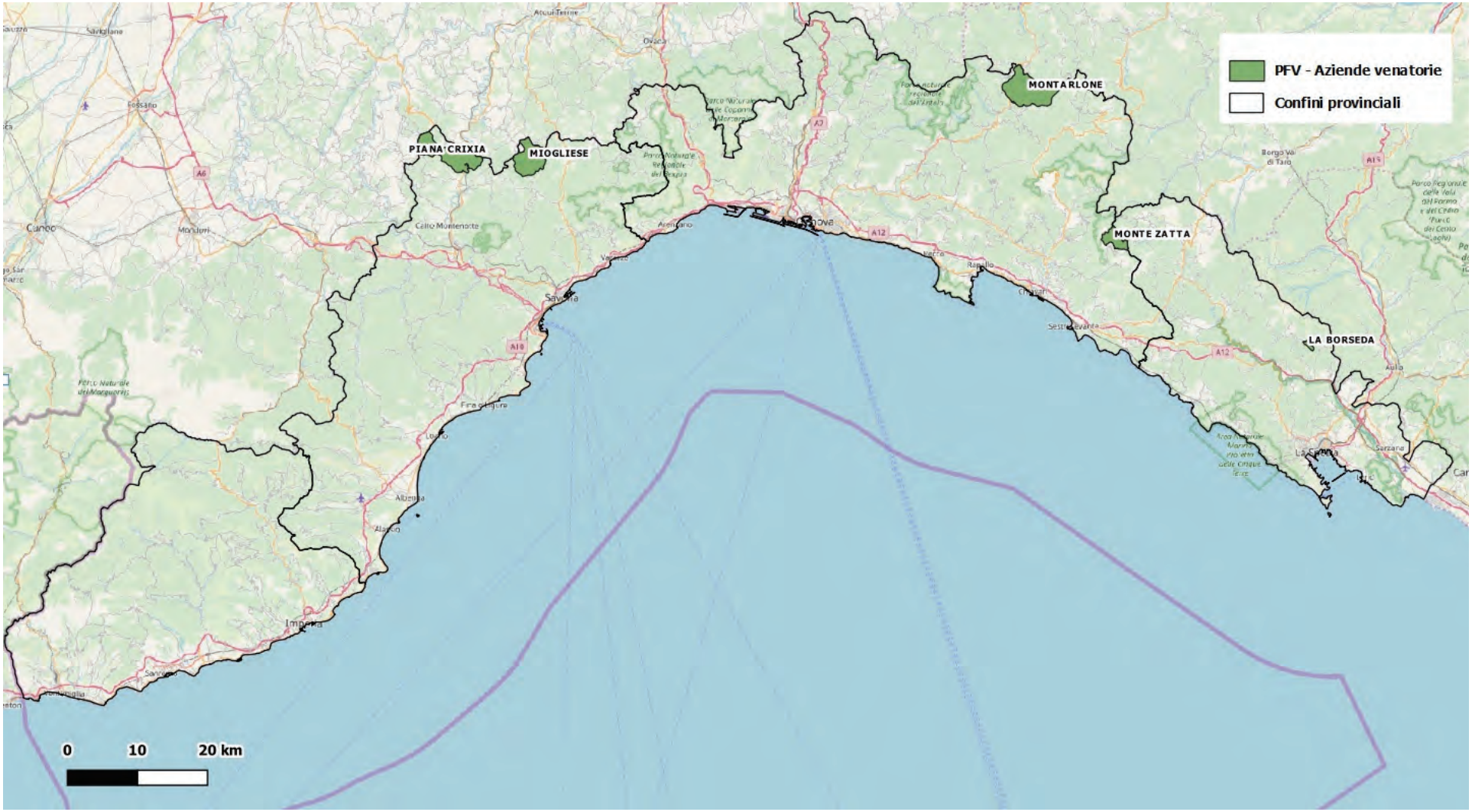
Nel territorio ligure sono presenti cinque strutture private per la caccia: si tratta di quattro AFV, denominate Piana Crixia, Miogliese, Montarlone, Monte Zatta e di una AATV, denominata La Borseda.

id	***denominazione***	***tipologia***	***comune***	***superficie TASP (ettari)***
1	Piana Crixia	AFV	Piana Crixia	2.113,92
2	Miogliese	AFV	Mioglia	1.549,29
3	Montarlone	AFV	Rovegno	2.639,64
4	Monte Zatta	AFV	Ne	641,18
5	La Borseda	AATV	Calice al Cornoviglio	87,81
			Totale:	**7.031,84**

L'estensione complessiva di AFV e AATV è attualmente di 7.031,84 ettari, pari all'1,39% del TASP regionale. Poiché non sono operanti centri privati per la riproduzione della fauna allo stato naturale, tale estensione corrisponde a quella di tutte le strutture private per la caccia della Liguria.

Può essere destinata alla costituzione di aziende faunistico-venatorie una percentuale massima del 7% del TASP regionale. Per le aziende agri-turistico-venatorie tale parametro è fissato al 3%, con l'esclusione delle aree Natura 2000, della zona faunistica delle Alpi nonché dei luoghi ove esistano situazioni ambientali idonee a Lepre, Starna e Pernice rossa, anche in relazione al rischio igienico-sanitario al quale le ripetute immissioni previste in tali strutture potrebbero esporre le popolazioni selvatiche.

La Valutazione di incidenza è obbligatoria in caso di autorizzazione o rinnovo con modifiche, non necessaria in caso di rinnovo senza modifiche, fatto salvo l'intervento di condizioni di particolare criticità per la conservazione di specie ed habitat.



Le Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie in Liguria

5.4 Analisi popolazione cacciatori Regione Liguria

Attraverso l'elaborazione dei dati desunti dai tesserini venatori sono state analizzate alcune caratteristiche della popolazione dei cacciatori operanti sul territorio ligure.
Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

- Numero di cacciatori residenti in Regione Liguria, secondo l'elaborazione dei dati dai tesserini regionali 2018/2019;
- TASP secondo i calcoli GIS effettuati per il PFV;
- Numero di residenti, secondo i dati ISTAT (dati definitivi del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 – www.istat.it);

Su queste basi sono stati ricavati i successivi indici, elaborati con gli stessi criteri dei precedenti piani provinciali:

- densità dei cacciatori per comune, espressa come numero di cacciatori residenti ogni 100 ettari di TASP;
- percentuale dei cacciatori per comune sul totale dei praticanti l'attività venatoria in Regione Liguria;
- percentuale dei cacciatori sul totale dei residenti per comune.

I dati ottenuti evidenziano aspetti prettamente sociali e demografici della popolazione dei cacciatori presente in Regione Liguria, che potranno fornire strumenti utili alla programmazione e l'individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia, mentre non potranno essere utilizzati per la valutazione della pressione venatoria.

L'osservazione del dato relativo al numero di tesserini rilasciati dalla Regione Liguria nelle ultime stagioni venatorie, evidenzia un andamento con tendenza negativa, passando da 27.986 rilasciati nella stagione venatoria 2000/2001 a 14.121 rilasciati nella stagione venatoria 2018/2019 (figura 1), con una riduzione pari a circa il 50%.

L'esame del numero cacciatori suddivisi per ATC/CA conferma una progressiva riduzione nel tempo (figura 2) e contestualmente una distribuzione omogenea e prevalente negli ATC di Genova, Imperia e La Spezia (figura 3).

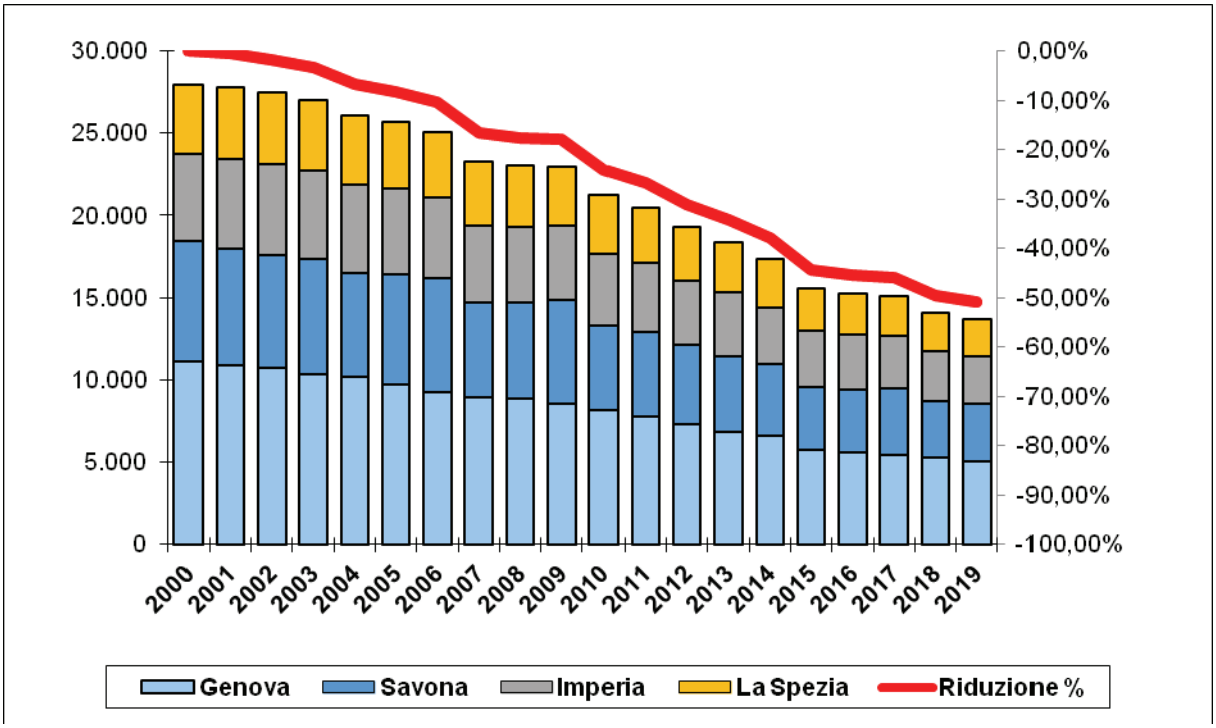


figura 1 - Tesserini rilasciati su base Provinciale Periodo 2000-2018

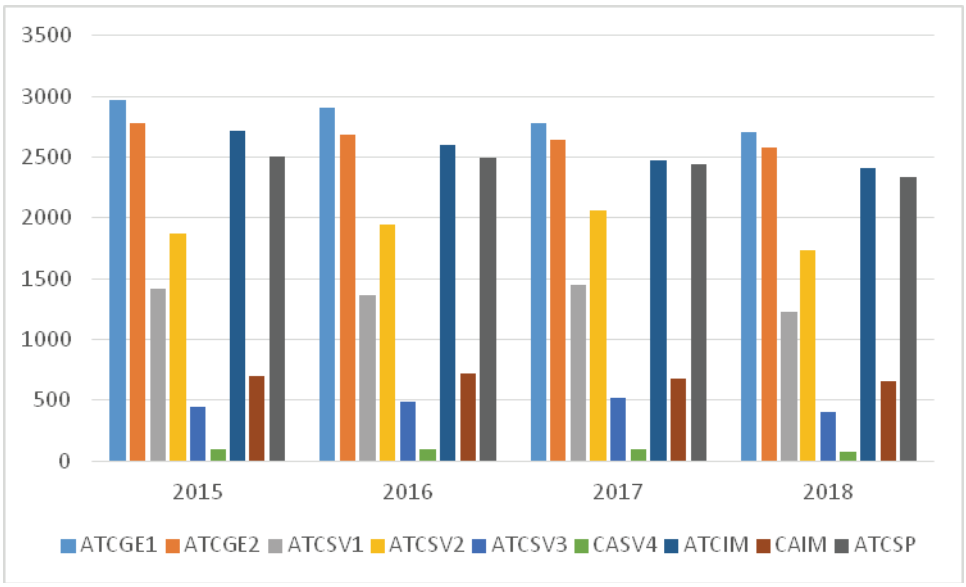


figura 2 - Tesserini rilasciati suddivisi per ATC/CA– Periodo 2000-2018

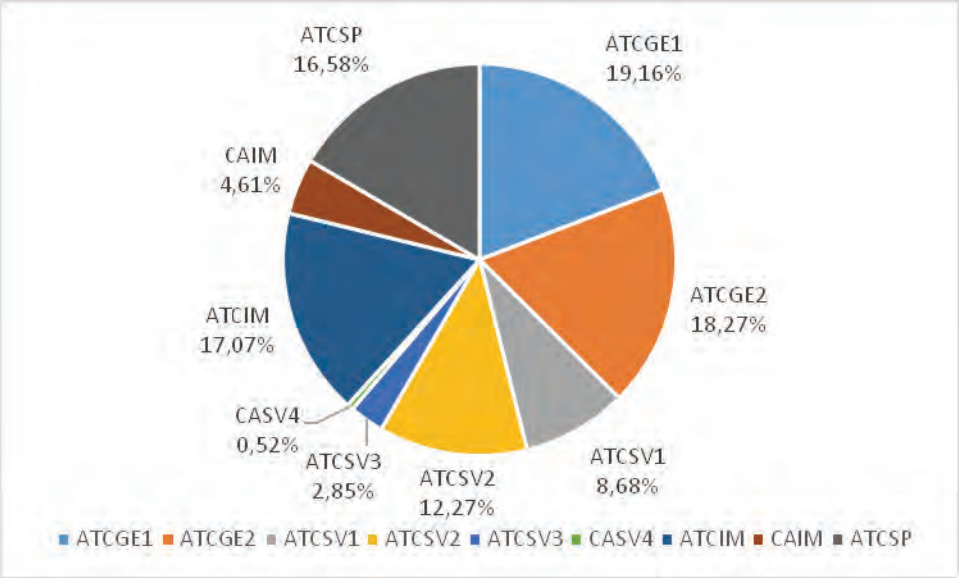


figura 3 - Tesserini rilasciati stagione venatoria 2018/2019

La distribuzione dei cacciatori in base all'età anagrafica (figura 4), relativa alla stagione venatoria 2018/2019, mostra un'età media elevata pari a 60,42 anni (D.S.=15,21), in cui la classe più rappresentata è quella composta dai settantenni, e coloro che hanno un'età compresa tra 50 e 79 anni rappresentano il 70% della popolazione campionaria: il confronto con i dati relativi alle stagioni venatorie 2004/2005 e 2010/2011 evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione campionaria con incremento dell'età media rispetto ai valori precedenti di 55,65 anni nel 2004 a 58,50 nel 2010 (figura 5).

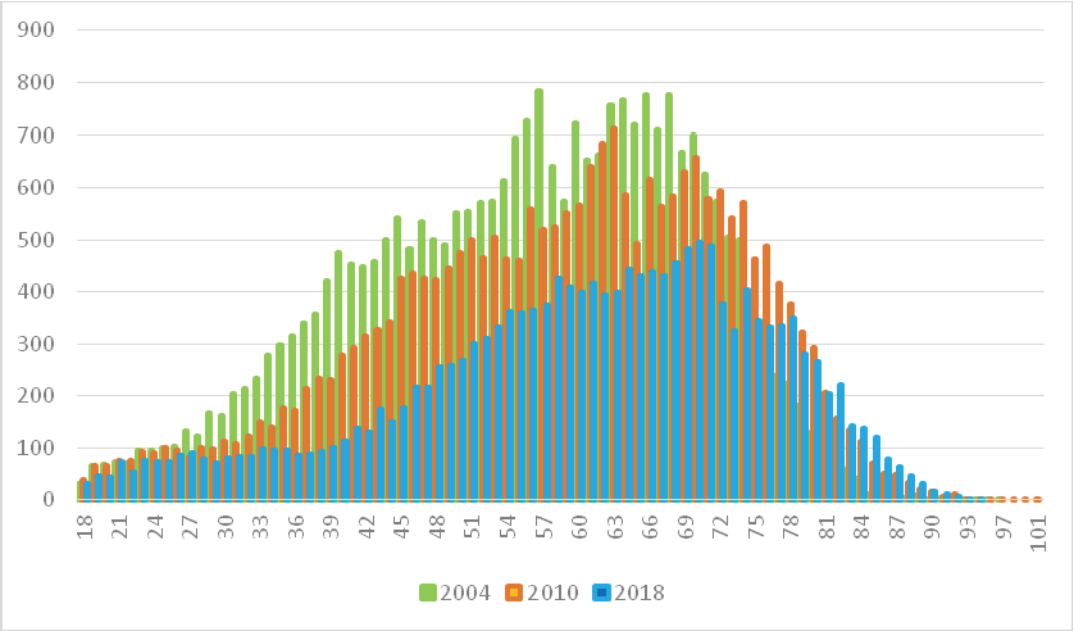


figura 4 - Età anagrafica dei cacciatori in Liguria

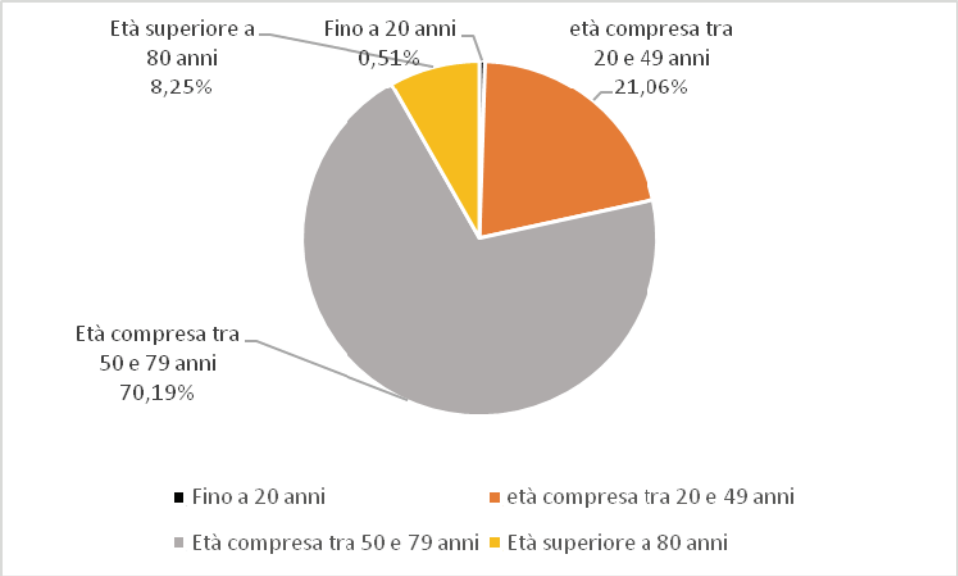


figura 5 - Distribuzione dei cacciatori per classe di età anagrafica

Il genere femminile rappresenta l'1% della popolazione campionaria (N=165) con un'età media molto inferiore a quella complessiva (44,61 anni; D.S.=14,96) e l'età maggiormente rappresentata risulta quella delle quarantaseienni.

L'indagine relativa al numero di Cacciatori per 100 ha di TASP (figura 6) mette in risalto come le densità maggiori siano concentrate in pochi comuni costieri [(Vallecrosia(IM) (26,71 Cacciatori/100 ha TASP), Chiavari (Ge) (20,47 Cacciatori/100 ha TASP) e Albissola Marina (Sv) (19,38 Cacciatori/100 ha TASP)], caratterizzati da un territorio maggiormente antropizzato e una superficie venabile ridotta, mentre circa il 73% dei comuni presenta densità inferiori a 5 cacciatori /100 ha TASP (figura 7).

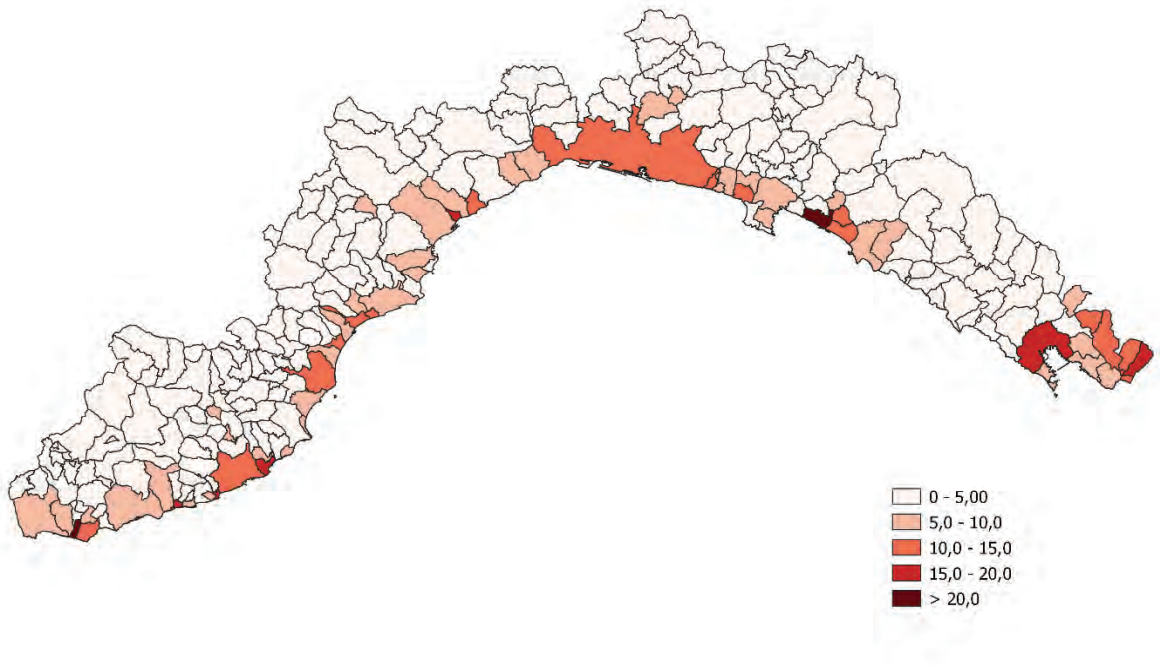


figura 6 - Densità cacciatori (numero/100 ha TASP) – Stagione venatoria 2018/2019.

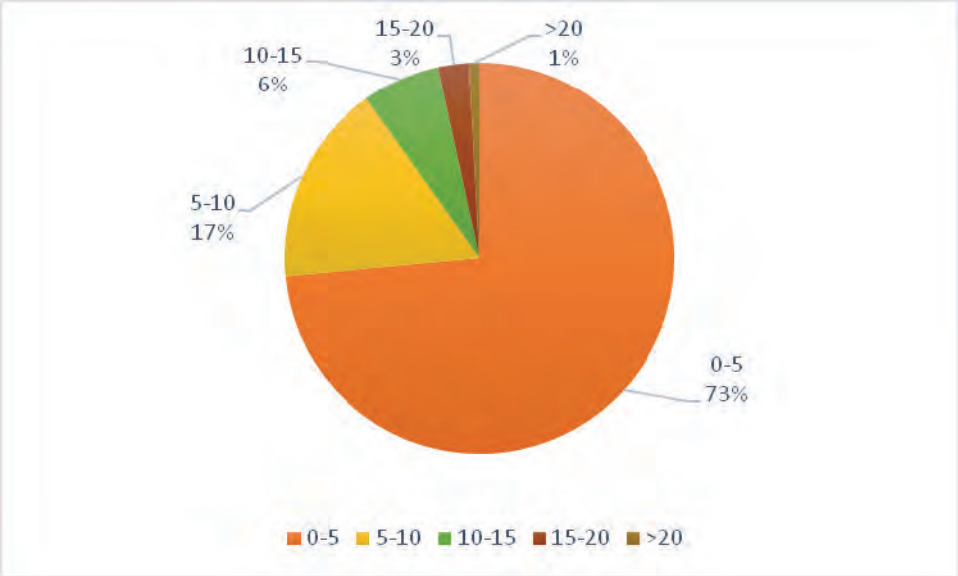


figura 7 - Densità dei cacciatori (Numero/100 ha TASP)- Stagione Venatoria 2018/2019.

L'esame percentuale relativo al numero di cacciatori presenti per singolo comune (figura 8) evidenzia come il 92% dei comuni fornisce una quota inferiore al'1% mentre Genova è il comune che apporta la maggior quota con 2209 cacciatori, pari al 14,17% e il primo comune seguente, La Spezia con 539 pari al 3,46%, si attesta ad un ordine di grandezza di distacco (figura 9).

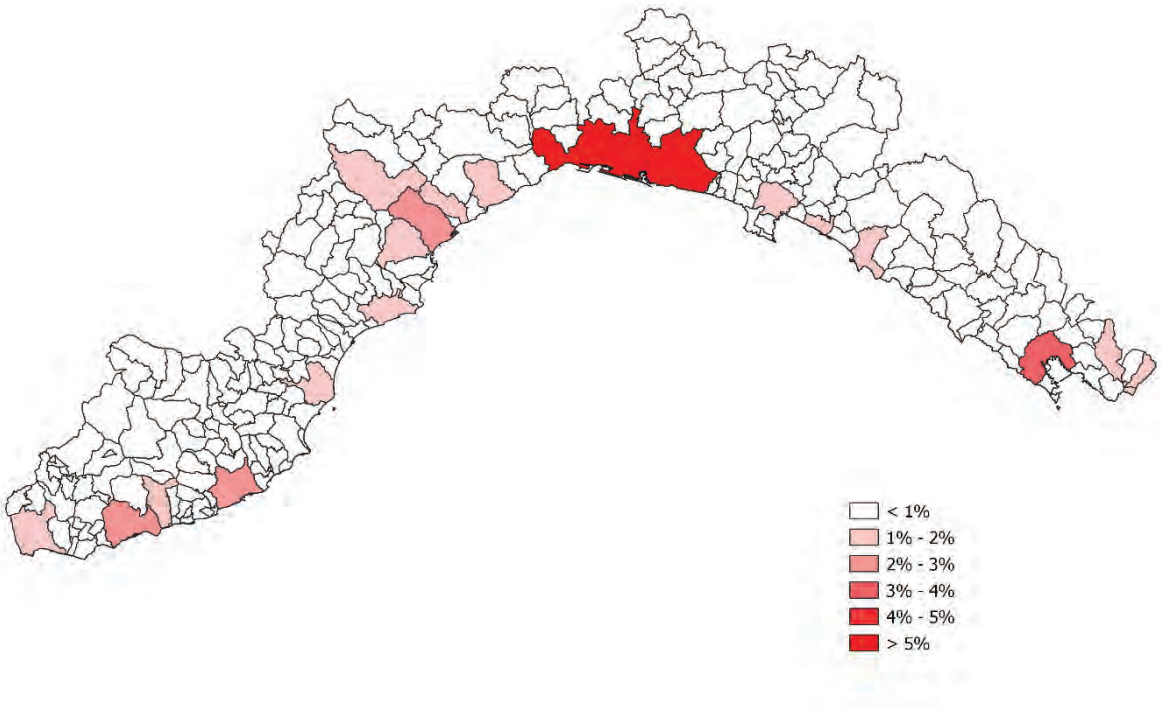


figura 8 - Percentuale dei cacciatori per singolo comune. Stagione Venatoria 2018/2019

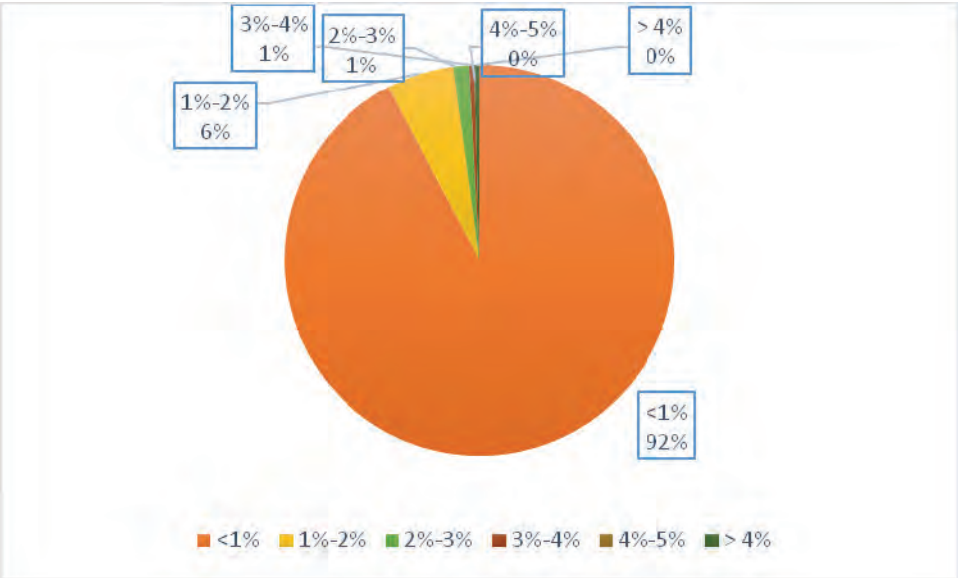


figura 9 - Percentuale dei cacciatori per singolo comune. Stagione Venatoria 2018/2019

L'analisi del numero percentuale di cacciatori sul totale dei residenti per ciascun comune (figura 10) fornisce invece un risultato antitetico, evidenziando come i valori maggiori vengano rilevati nei comuni dell'entroterra, caratterizzati da popolazioni totali ridotte, riducendosi progressivamente verso la costa.
I comuni caratterizzati da valori maggiori per le quattro province sono Armo (IM) con il 12,90%, Zignago (SP) con il 9,16%, Rondanina (GE) 8,70% e Massimino (SV) 7,44%, mentre i capoluoghi di Provincia presentano valori molto bassi (Imperia 1,08%, La Spezia 0,58%, Savona 0,52% e Genova 0,38%).

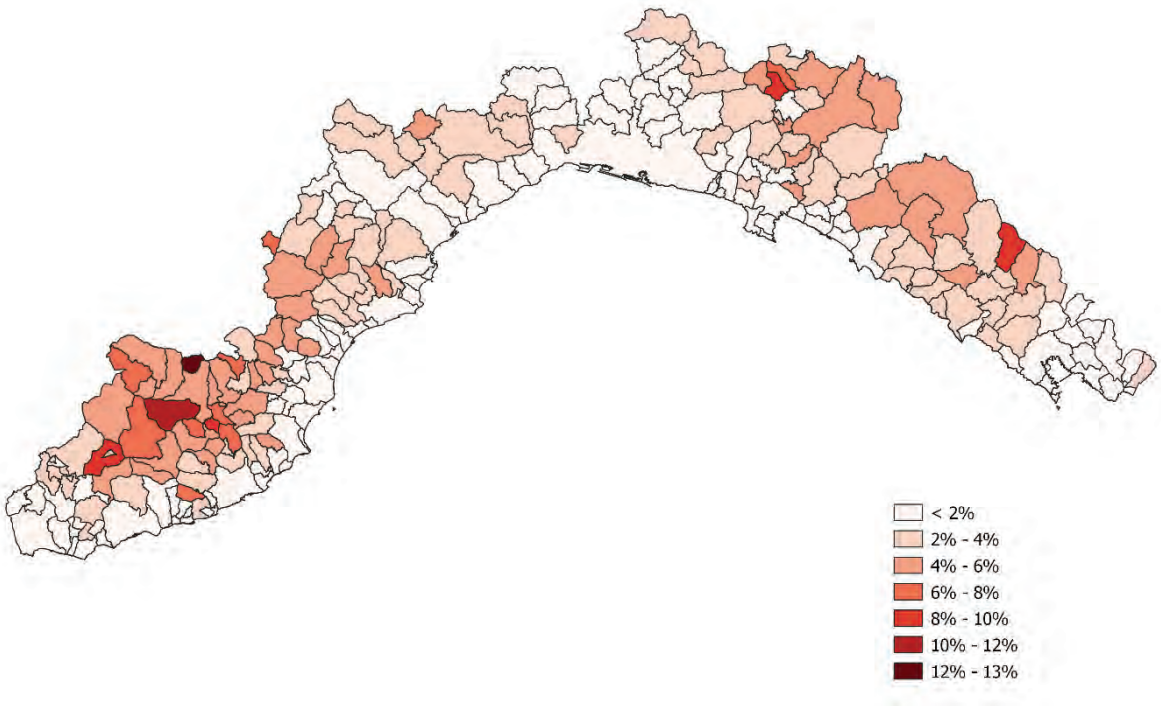


figura 10 - Percentuale dei cacciatori sul totale dei residenti per singolo comune. Stagione Venatoria 2018/2019.

5.5 Zona faunistica delle Alpi

Ai sensi dell'Art. 11 della Legge 157/92, "il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante".

Suddetta legge demanda alle Regioni interessate l'emissione di "norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, nel rispetto della legge stessa e degli accordi internazionali".

Tra le specie faunistiche tipiche del territorio delle Alpi presenti in Liguria, il Camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*) e il Gallo forcello o Fagiano di Monte (*Lyrurus tetrix*) sono oggetto di prelievo venatorio a seguito di censimenti programmati a stabilirne la consistenza, mentre altre specie presenti e attualmente protette sono la Coturnice (*Alectoris graeca*), la Lepre bianca (*Lepus timidus*) e la Pernice Bianca (*Lagopus muta*): la presenza di queste specie faunistiche sul territorio Ligure permette di identificare la zona faunistica delle Alpi nelle Province di Imperia e Savona.

Attualmente in Liguria sono presente due Comprensori Alpini nel territorio delle Provincie di Imperia e Savona: CA IM e CA SV4.

Considerata la caratterizzazione orografica del territorio ligure per definire i confini dei suddetti Comprensori Alpini è stato necessario nei precedenti Piani Faunistici provinciali, considerare non solo l'omogeneità del territorio ma anche aspetti, amministrativi, organizzativi, sociali oltre alla possibilità di individuare linee di demarcazioni evidenti (Strade, corsi d'acqua, linee di cresta ecc.).

5.6 Comprensori faunistici omogenei

Secondo Ispra i comprensori faunistici omogenei sono configurabili come un livello di programmazione che dovrebbe corrispondere a fasce territoriali ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico identificabili in territori piuttosto estesi e geograficamente ben individuabili o individuati.

Il territorio della Regione Liguria seppur di limitata estensione, è caratterizzato da un'elevata varietà ambientale, vegetazionale e faunistica che si sviluppa dalla fascia costiera alla regione alpina, in un contesto omogeneamente montuoso, con una orografia complessa: questa variabilità non permette una facile suddivisione in comprensori omogenei. I comprensori faunistici omogenei non sono degli istituti di gestione venatoria ma unità territoriali con tipologie ambientali e vocazionalità faunistiche simili, sono utili in primo luogo per la successiva individuazione degli ATC.

Tuttavia, i relativi confini non devono necessariamente coincidere, essendo la delimitazione degli Ambiti legata anche a differenti fattori (organizzativi, sociali, venatori).

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno attenersi alle suddivisioni individuate nei precedenti piani faunistico-venatori redatti dalle quattro Amministrazioni provinciali.

Nel territorio della Provincia di Imperia vengono identificati i seguenti comprensori:

- Comprensorio del Ponente - Valli Roja, Nervia, Argentina: delimitato a Ovest dal confine di Stato con la Francia, a Nord con il confine della Zona Alpi e a Est crinale Monte Moro, Monte Faudo

- Comprensorio dell' Imperiese e del Dianese: delimitato a Ovest dal crinale Monte Moro, Monte Faudo, a Nord dal confine della Zona Alpi e dalla Strada Colle San Bartolomeo-Cesio e a Est dal confine con la Provincia di Savona.
- Comprensorio della media Valle Arroscia: delimitato a Ovest dal confine della Zona Alpi, a Nord dal confine della Zona Alpi e dal confine con la Provincia di Cuneo, a Est dal confine con la Provincia di Savona e a Sud con la Strada confine della Zona Alpi.

Nel territorio della Provincia di Savona vengono identificati i seguenti comprensori:

- Comprensorio Fascia Costiera, intesa come area territoriale compresa tra lo spartiacque tirrenico-padano e il mare
- Comprensorio Valle Bormida
- Comprensorio Media Valle Bormida e Valle Erro.

Nel territorio della Città Metropolitana di Genova vengono identificati i seguenti comprensori:

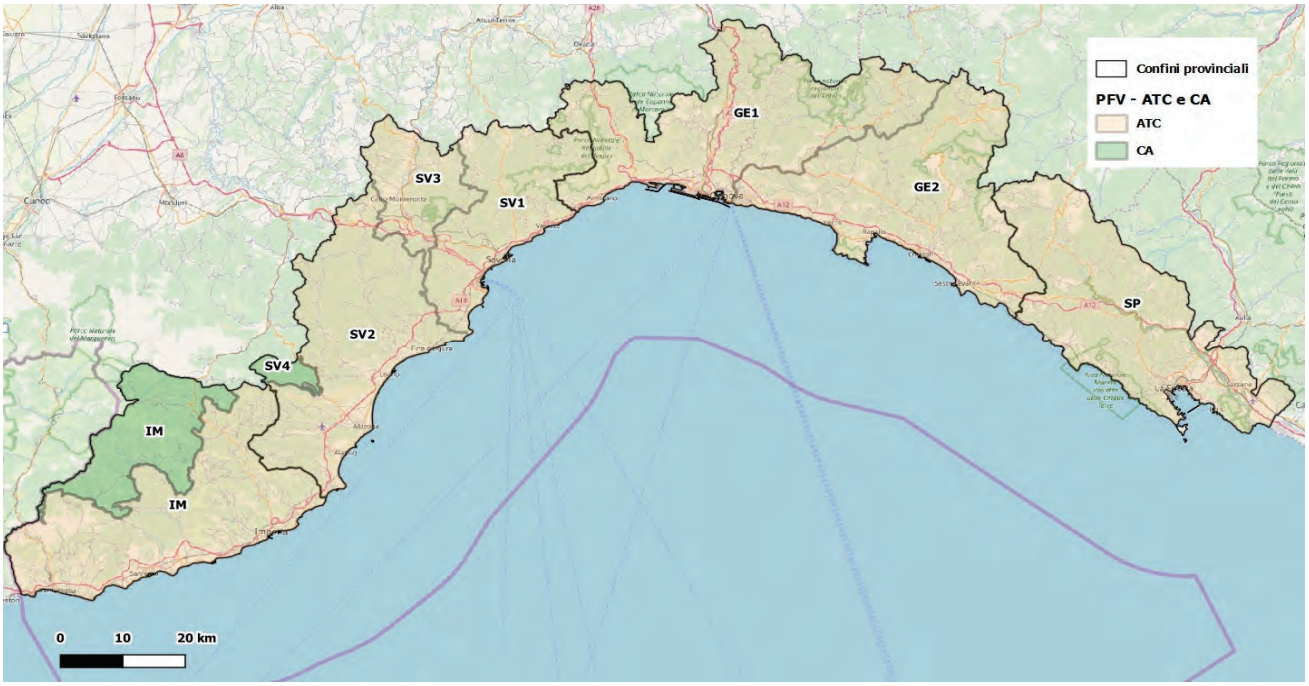
- Comprensorio Costiero Occidentale: compreso tra il confine con la Provincia di Savona fino alla sponda destra del Torrente Bisagno;
- Comprensorio Costiero Orientale: compreso tra la Val Bisagno fino al confine con la Provincia della Spezia
- Comprensorio dell'Entroterra Centro-Occidentale, con le valli Stura, Scrivia e Trebbia;
- Comprensorio dell'Entroterra Orientale, corrispondente alla Val d'Aveto.

Nel territorio della Provincia della Spezia vengono identificati i seguenti comprensori:

- Comprensorio Omogeneo A: comprende i Comuni di: Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano, Carro
- Comprensorio Omogeneo B: comprende i Comuni di: Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Corrodano, Borghetto di Vara, Pignone, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, Bugnato, Zignago, Rocchetta di Vara, Calice al Cornoviglio, Bolano.
- Comprensorio Omogeneo C: comprende i Comuni di: La Spezia, Portovenere, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo.
- Comprensorio Omogeneo D: comprende i Comuni di Monterosso, Riomaggiore, Vernazza.

5.7 Suddivisione del TASP venabile in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini

Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini (CA) sono definiti, nell'ambito del piano faunistico-venatorio, facendo riferimento a confini naturali o manufatti rilevanti, a comprensori di gestione faunistica possibilmente omogenei, a specifiche esigenze di conservazione della fauna e, infine, alla pianificazione dei parchi regionali, fermo restando l'obiettivo di un progressivo radicamento del cacciatore al territorio nello spirito della l. 157/1992. Il territorio destinato alla gestione programmata della caccia è attualmente suddiviso in sette ATC e due CA, come rappresentato di seguito:



5.8 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati

È stata definita un'unica disciplina per prevenzione e al risarcimento degli stessi, grazie all'approvazione del regolamento regionale n. 2/2016, "Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)" e della d.g.r. 435/2016, con la quale sono stati definiti i "Criteri per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo".

Secondo i Criteri per la prevenzione ed il risarcimento dei danni in vigore, il risarcimento interessa tutto il territorio regionale, a esclusione dei parchi nazionali secondo quanto previsto dalla l. 394/1991, senza disporre differenze tra aree soggette a vincolo e aree venabili. Si tratta di un'impostazione che mira a garantire un elevato livello di tutela delle attività agro-silvo-pastorali indipendentemente dal luogo in cui le stesse sono condotte. Il risarcimento interessa sia gli imprenditori agricoli sia gli altri soggetti non qualificati come imprenditori, con differenze di ordine economico e procedurale a maggior tutela per la prima categoria. I fondi destinati al risarcimento delle imprese agricole sono erogati ai sensi del regolamento CE n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, per cui i fondi erogati ad una stessa impresa non devono superare la soglia di € 20.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

A livello nazionale è in corso di predisposizione un decreto interministeriale che costituirà il quadro di riferimento per tali notifiche da parte delle Regioni.

Tenuto conto che il risarcimento non potrà più essere considerato come l'approccio ordinario per affrontare la problematica dei danni alle attività agro-silvo-pastorali e pertanto l'utilizzo dei fondi dovrà essere sempre più mirato ad incentivare la realizzazione di opere di prevenzione, il PFV regionale conferma l'impostazione definita dagli attuali Criteri per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, valutando la necessità di aggiornamenti sulla base di eventuali sviluppi nella disciplina nazionale e comunitaria.

5.9 Criteri della corresponsione di incentivi per la tutela e il ripristino degli habitat in Oasi e ZRC

Gli incentivi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, singoli o associati, all'interno di oasi e ZRC dovrebbero essere corrisposti sulla base di impegni formali di riqualificazione territoriale, per coniugare in modo armonico gli interessi faunistico-venatori (tutela e ripristino degli habitat, incremento della fauna) con le attività rurali.

E' pertanto necessario che a monte della corresponsione degli incentivi si preveda la realizzazione di puntuali programmi di gestione, che prevedano, ad esempio, i seguenti interventi:

- *Sfalcio periodico dei pascoli in abbandono o trinciatura degli incolti cespugliati*, per assicurare il rinnovo della vegetazione erbacea e incrementare la disponibilità di alimenti verdi di elevata qualità;
- *Recupero di pascoli degradati* mediante il pascolo con un carico moderato di bestiame;
- *Impiego di tempi e metodi tradizionali di lavorazione e raccolta delle colture*: sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la tutela della riproduzione della fauna selvatica, impiego di strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti coltivati, astensione dallo sfalcio e dal raccolto di cereali e leguminose per la tutela dei nidi di Galliformi e delle covate di Lepre;
- *Impianto di colture a semina primaverile o autunnale* di cereali, leguminose o miscugli di cereali e leguminose, con destinazione a perdere, per l'alimentazione e il rifugio della fauna selvatica nei territori caratterizzati da scarsa disponibilità di coltivi;
- *Interventi sui margini dei boschi* effettuati in modo da aumentarne la lunghezza a contatto con le aree aperte e in modo da incrementare le fasce di ecotono;
- *Creazione di radure all'interno dei boschi* di estensione compresa tra i 1000 e i 5000 mq, gestite in modo differenziato, con evoluzione spontanea della vegetazione ovvero mantenute a prato-pascolo con sola copertura erbacea;
- *Riqualificazione dei boschi degradati verso una maggiore disetaneità della copertura vegetale,* con interventi volti ad incrementare la componente floristica e a creare una stratificazione nel popolamento forestale.

5.10 Zone in cui è vietato allevare ed immettere cinghiali

La legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ha introdotto a livello nazionale il divieto di immissione di cinghiali, con l'eccezione delle aziende agricole che pratichino l'allevamento a scopo di ripopolamento, delle ZAC, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Per le Regioni ha quindi disposto l'obbligo di individuare nei propri piani faunistico-venatori le "aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di colture particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa)".

In Liguria la questione è stata affrontata già dalla legge regionale, che fin dall'approvazione ha previsto il divieto di immissione di cinghiali "sia a fini di ripopolamento sia ad ogni altro fine".

Inoltre, il regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1, che disciplina gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, ha previsto una serie di limitazioni specifiche per il Cinghiale: l'allevamento è consentito solo a scopo alimentare, ed è espressamente vietato a scopo di ripopolamento (una delle eccezioni previste dalla citata norma nazionale), ornamentale ed amatoriale.

Per l'allevamento del Cinghiale è sempre necessaria l'autorizzazione della Regione, anche per la detenzione di un solo capo. L'autorizzazione regionale richiede, tra l'altro, il nullaosta del Servizio veterinario della ASL e, in caso di allevamenti situati all'interno di parchi naturali, il parere dell'Ente parco.

I cinghiali allevati a scopo alimentare possono essere utilizzati per l'addestramento cinofilo, esclusivamente all'interno di recinti che ne impediscano la fuga (ZAC di tipo C).

In tutta la Liguria sono attualmente presenti 5 allevamenti di Cinghiale a scopo alimentare: 3 nel territorio savonese, 2 in quello spezzino.

In tutta la regione è disposto il divieto generalizzato di immissione del Cinghiale.

Restano ferme le eccezioni previste dalla norma nazionale per le aree adeguatamente recintate di ZAC, AFV e AATV, all'interno delle quali è possibile la collocazione di esemplari di Cinghiale - operazione alla quale, trattandosi di aree chiuse e controllate, il termine di immissione non è applicabile. Si richiama il divieto di istituire Aziende agri-turistico-venatorie all'interno dei siti Natura 2000 e l'obbligo di valutazione di incidenza per le Aziende faunistico-venatorie e per le ZAC di tipo C che interessino il territorio delle ZSC.

L'intero territorio regionale è individuato quale area soggetta a divieto di allevamento del Cinghiale a scopo di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. Le nuove richieste di autorizzazione per l'allevamento di cinghiali a scopo alimentare sono esaminate secondo le modalità previste dal regolamento regionale.

6. Analisi di coerenza esterna

L'analisi della coerenza esterna consiste nella verifica della congruità degli obiettivi generali del piano rispetto al quadro normativo e programmatico nel quale la pianificazione faunistico-venatoria si inserisce. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono inoltre essere indicati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale, pertinenti al piano, e il modo in cui tali obiettivi sono condivisi dal piano stesso. A tal fine, l'analisi della coerenza, che accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Ambientale, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi generali, nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento, e nella valutazione della congruità complessiva del piano rispetto al contesto pianificatorio, programmatico e normativo nel quale esso si inserisce.

In particolare, questo tipo di analisi valuta la compatibilità del piano rispetto sia a documenti redatti da differenti livelli di governo e ad un ambito territoriale più vasto o più limitato (internazionale-comunitario, nazionale, regionale, locale) (si parla in questo caso di coerenza esterna "verticale"), sia a documenti prodotti dal medesimo livello di governo (stesso Ente o altri Enti) e quindi riferiti allo stesso ambito territoriale (in questo caso si parla di coerenza esterna "orizzontale"). La finalità dell'analisi di coerenza "verticale" è quella di garantire la completa coerenza tra obiettivi e strategie del piano e obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale previsti a tutti i livelli di pianificazione/programmazione, in modo da escludere l'esistenza di eventuali conflittualità; l'analisi di coerenza "orizzontale" consente invece di verificare la possibilità di coesistenza di strategie differenti sullo stesso territorio, e individuare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o eliminare.

Nel presente documento, l'analisi di coerenza esterna del piano è stata suddivisa in due parti, distinguendo, per semplicità espositiva, i piani e i programmi che possono interessare la pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale e provinciale, dagli obiettivi di protezione ambientale previsti, soprattutto in ambito normativo, a diversi livelli di governo; l'analisi di coerenza esterna è stata pertanto strutturata come segue:
- analisi di compatibilità con la pianificazione e la programmazione vigenti;
- analisi di compatibilità con gli obiettivi di protezione ambientale.

6.1 Compatibilità del PFV con la pianificazione e la programmazione vigenti

6.1.1 Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce lo strumento di governo della politica e della pianificazione territoriale della Regione; in particolare, esso definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio regionale, e provvede al riordino organico di piani, programmi e progetti regionali di settore, determinando le regole per il governo delle trasformazioni territoriali in un quadro di coerenze definite e di obiettivi specificati.

Nel corso del 2019 è stata avviata la formazione di un nuovo schema di PTR, denominato "Idee di Liguria".

Lo schema del nuovo Piano territoriale regionale, in linea con le indicazioni della Legge Urbanistica Regionale, propone una visione strategica di lungo periodo di sviluppo del territorio ligure.

Il lavoro si compone di 4 fascicoli composti in una forma di lettura innovativa, si tratta di tavole "pieghevoli", utilizzando un linguaggio il più possibile non tecnico, aggiornato sui temi quotidiani che toccano la vita dei Liguri. Il primo fascicolo è di carattere generale, mentre i successivi approfondiscono i tre temi geografici chiave del piano: l'entroterra, la città e la costa.

La geografia del PTR a livello territoriale è articolata in AMBITI il cui perimetro deriva dall'accorpamento degli ambiti del livello territoriale del PTCP previgente assunti come sub –ambiti (o unità di paesaggio).

Attraverso l'articolazione in Ambiti, il piano effettua la ricognizione e l'analisi delle peculiarità dei diversi sistemi territoriali che compongono il territorio ligure, descrive i temi principali e le tendenze in atto sotto il profilo socio-demografico e insediativo, e fornisce il quadro dei vincoli e delle sensibilità e criticità ambientali anche con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lett. a), b), c), e), f) dell'art.143 del Codice del paesaggio di cui al D.Lgs42/2004 e s.m.i., in particolare:
- ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004 e s.m.i), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione;
- ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs 42/2004 e s.m.i), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo.

Il PFV non ha influenza su questo piano

6.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Il Piano territoriale di coordinamento paesistico è uno strumento - previsto dalla legge numero 431 del 1985 - preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. La Regione Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico: adottato nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il Ptcp è esteso all'intero territorio regionale.

Il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha approvato la variante di salvaguardia della fascia costiera: in questa sezione, alla voce aggiornamenti, è possibile consultare il piano così come è stato modificato.

Il Piano è stato redatto sulla base di un complesso di studi propedeutici e di analisi che hanno consentito di leggere e interpretare il territorio ligure a livello di ambiti paesistici sovracomunali e alla scala locale (1:25.000) con riferimento a tre assetti del territorio:

assetto insediativo, le indicazioni relative all'assetto insediativo si applicano:
- a livello territoriale, alle seguenti componenti di paesaggio: insediamenti, viabilità, colture agricole e infrastrutture - considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali
- a livello locale, agli interventi edilizi su edifici, manufatti e impianti e relative opere complementari

assetto geomorfologico, le indicazioni relative all'assetto geomorfologico si applicano:
- a livello territoriale, alle componenti di paesaggio - versanti, reticolo idrografico, aree piane di fondovalle, litorali, cave e miniere, discariche - considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali

- a livello locale, alle opere idrauliche e marittime, all'apertura e sistemazione di cave e discariche, al consolidamento dei pendii e a quelle opere che determinano profonde e estese alterazioni del quadro morfologico e idraulico

assetto vegetazionale, le indicazioni relative all'assetto vegetazionale si applicano:

- a livello territoriale, alle componenti di paesaggio - boschi e praterie - considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali
- a livello locale, agli interventi di forestazione e a quelli che hanno per oggetto lo sfruttamento agricolo-economico e/o il miglioramento qualitativo dei boschi e delle praterie

Il PTCP è articolato in tre livelli:

- livello territoriale: le indicazioni che sono riportate nelle schede relative ai 100 ambiti individuati dal piano hanno carattere di indirizzo e proposta per le azioni di pianificazione
- livello locale, alle cui indicazioni devono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali
- livello puntuale, che prevede indicazioni di specificazione del livello locale sviluppate dai comuni con particolare riguardo agli aspetti qualitativi

Il PFV non ha influenza su questo piano

6.1.3 Piano di tutela delle acque

Il Piano di tutela delle acque detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee. Previsto dal decreto legislativo 152/1999 e successivamente dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento regionale per le strategie di azione in materia di risorse idriche.

I Piani di tutela anticipano molti degli aspetti dei Piani di gestione dei bacini idrografici, introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CEE)". Si tratta di un salto di qualità rispetto al precedente strumento di pianificazione, il Piano regionale di risanamento delle acque, previsto dalla legge Merli, sostanzialmente limitato ad assicurare un'efficiente gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 152/1999 (modificato dal D.lgs 152/2006) l'attenzione viene spostata dal singolo scarico all'insieme degli aspetti, qualitativi e quantitativi, che concorrono a definire la qualità delle acque in relazione alle esigenze specifiche di ciascun ricettore.

Per la pianificazione delle risorse idriche, la Giunta regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque con la delibera n.1119 dell'8 ottobre 2004 e ha incaricato l'assessore al territorio e ambiente di dare avvio all'inchiesta pubblica sulla documentazione costituente lo stesso. L'avviso di inizio della fase di inchiesta pubblica (prevista dall'articolo 12 della legge regionale 18/1999) è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 20 ottobre 2004.

Il territorio regionale ricade per il versante padano nel Distretto Idrografico del fiume Po e per i restanti bacini nel Distretto dell'Appennino Settentrionale. I Piani di Gestione del Distretto Po e Appennino settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque regionale sono stati aggiornati alla fine del 2015 e definitivamente approvati ad inizio 2016, rispettivamente ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del Dlgs n.152/06.

Il Primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque 2016-2021 vigente è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016.

Il PFV non ha influenza su questo piano

6.1.4 Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra

Il Consiglio regionale, con la delibera n.4 del 21 febbraio 2006, ha approvato il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra, pubblicato sul Burl del 29 marzo 2006.

Il piano e i relativi allegati tecnici sono scaricabili alla voce piani e programmi del menu di destra dei servizi on-line. Esso definisce le strategie per:

- conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle normative europee entro i tempi previsti
- mantenere nel tempo, ovunque, una buona qualità dell'aria ambiente mediante:
    - la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti
    - la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli ambiti territoriali regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti
- perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali
- concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

Le strategie di pianificazione volte a contribuire a una riduzione delle emissioni di gas serra sono in relazione con quanto contenuto nel Piano energetico ambientale della Regione, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 43 del 2 dicembre 2003, disponibile nella pagina piani e programmi del menu di destra dei servizi on-line.

Il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra costituisce uno dei necessari quadri di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (in particolare trasporti, energia, assetto del territorio, lotta agli incendi boschivi, smaltimento rifiuti) e per l'armonizzazione dei differenti atti di programmazione e pianificazione ai diversi livelli di responsabilità territoriale. Serve, pertanto, da innesco e sostegno per un processo ampio e concreto di integrazione delle politiche territoriali a uno sviluppo maggiormente sostenibile.

Il PFV non ha influenza su questo piano

6.1.5 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Il programma di sviluppo rurale è il documento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'ambiente naturale e dell'economia delle zone rurali della Liguria. Il testo per la programmazione 2014-2020 è stato redatto dall'assessorato all'Agricoltura della Regione e dal suo dipartimento, in collaborazione con le categorie economiche e sociali interessate, in particolare le organizzazioni professionali agricole.

La Commissione europea ha approvato il 6 ottobre 2015 il Programma di sviluppo rurale – PSR della Regione Liguria.

Le risorse pubbliche disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 (135 milioni di euro dal bilancio dell'UE e 179 milioni di euro di cofinanziamento nazionale e regionale), serviranno principalmente

ad aumentare la competitività del settore agricolo e forestale attraverso il sostegno a interventi anche per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle imprese. La nuova programmazione 2014-2020 è incentrata su un grande tema: la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli obiettivi generali non sono cambiati rispetto al 2007-2013: competitività, ambiente, zone rurali, mentre sei sono le priorità definite dal regolamento generale:

1) innovazione nel settore agro-forestale
2) competitività
3) organizzazione delle filiere e gestione dei rischi
4) conservazione degli ecosistemi agro-forestali (biodiversità, acqua, suolo)
5) uso efficiente delle risorse e riduzione dei cambiamenti climatici
6) sviluppo economico delle zone rurali e inclusione sociale.

Il PFV non ha influenza su questo piano.

6.2 Compatibilità del PFV con gli obiettivi di protezione ambientale

Gli obiettivi di conservazione della biodiversità, e di tutela e ripristino dei corridoi ecologici che, in generale, riguardano le Aree Protette, sono pienamente condivise dal piano le cui finalità sono rappresentate dalla conservazione della fauna selvatica, dalla tutela e incremento degli habitat e da una gestione sostenibile delle risorse ambientali e faunistiche e dell'attività venatoria. Proprio tali aspetti possono essere considerati punti di incontro tra il piano faunistico-venatorio e i Piani d'Area, i Piani naturalistici e i Piani di assestamento forestale delle Aree Protette regionali.

Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000, attualmente risultano approvati in Regione Liguria i Piani di Gestione di 5 ZSC (IT1315602, IT1322217, IT1324818, IT1342806, IT1343412) oltre ai Piani integrati dei Parchi Naturali Regionali (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua) che includono la pianificazione delle Aree Natura 2000 di cui sono Enti Gestori ai sensi della L.R.28/2009. Per le altre ZSC sono vigenti le Misure di Conservazione (DGR 1459/2015, DGR 1159/2016, DGR 537/2017). A questo proposito si evidenzia come il piano faunistico-venatorio è oggetto di Valutazione di Incidenza nell'ambito della procedura di VAS; nello Studio di Incidenza sono valutate le possibili ripercussioni del piano sui componenti ambientali dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale.

Gli obiettivi generali perseguiti dal piano faunistico-venatorio possono esser individuati nei seguenti punti:

- conservazione delle diverse specie di fauna selvatica autoctona e tutela e incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie;
- gestione sostenibile delle risorse faunistiche e ambientali, dell'attività venatoria e delle interazioni tra fauna, ambiente e attività antropiche;
- aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche.

In tal senso, il piano faunistico-venatorio redatto risulta coerente con quanto previsto da leggi approvate e regolamenti stilati in ambito internazionale e nazionale, a proposito di tutela delle risorse naturali e patrimonio faunistico. Queste norme riguardano l'ambiente e il territorio in senso più ampio, traducendosi in una serie di vincoli per la pianificazione territoriale, in conformità dei quali è stato redatto il piano faunistico-venatorio.

Di seguito sono elencati tali vincoli che, a vari livelli di governo, individuano specifici obiettivi di protezione ambientale, condivisi dal piano faunistico-venatorio.

Ambito internazionale

Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 finalizzata alla protezione degli uccelli, alla quale l'Italia ha aderito mediante la Legge 24 novembre 1978, n. 812. La Convenzione ha per oggetto la tutela di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico, in particolare durante il periodo riproduttivo e, nel caso delle specie migratrici, durante il percorso di ritorno verso i luoghi di nidificazione, mentre per tutte quelle specie minacciate di estinzione o di interesse scientifico, la protezione è estesa per tutto l'anno. Si evidenzia che le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico e per la disciplina dell'attività venatoria individuate dalla L.R. 70/96 sono state redatte in conformità con questa Convenzione e che le stesse hanno pertanto guidato la stesura del piano faunistico-venatorio; nello specifico, il piano individua Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura finalizzate, tra l'altro, a favorire il rifugio, la sosta e la riproduzione della fauna selvatica migratoria.

Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 finalizzata alla tutela delle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici. La Convenzione entra nella normativa nazionale mediante il DPR 13 marzo 1976, n. 448, mentre il DPR 11 febbraio 1987, n. 184 ne prevede l'esecuzione del protocollo di emendamento. In conformità con gli obiettivi di tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici stabiliti dalla Convenzione di Ramsar, il piano faunistico-venatorio, individua diverse Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura comprendenti tratti fluviali, canali, rogge, fontanili, aree risicole, specchi d'acqua, particolarmente vocate alla sosta e alla riproduzione degli uccelli acquatici.

Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 finalizzata alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica. Il Italia, la ratifica di questa Convenzione è avvenuta con Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Obiettivo specifico della Convenzione è il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e dei siti di sosta delle specie migratrici per preservarne la riproduzione e lo svernamento; vengono individuate in Allegato I le specie migratrici minacciate e, in Allegato II, quelle che devono formare l'oggetto di accordi. Il piano risulta coerente con gli obiettivi di tale Convenzione e, in particolare, individua numerose Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura finalizzate alla conservazione degli habitat idonei alla sosta, all'alimentazione e alla nidificazione degli uccelli migratori.

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 finalizzata alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa e ratificata in Italia con Legge 5 agosto 1981, n. 503. L'obiettivo della Convenzione riguarda la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, con particolare riguardo alle specie minacciate di estinzione o vulnerabili; nell'Allegato II sono elencate le specie di fauna rigorosamente protette (di cui è vietata qualsiasi forma di sfruttamento), mentre in Allegato III sono elencate le specie di fauna protette (per le quali è possibile attuare forme di sfruttamento purché non ne compromettano la sopravvivenza). Anche in questo caso si segnala che le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico e per la disciplina dell'attività venatoria individuate dalla L.R. 70/96 sono state redatte in conformità con questa Convenzione e che le stesse hanno pertanto guidato la stesura del piano faunistico-venatorio; nello specifico, il piano individua Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura finalizzate alla conservazione degli habitat favorevoli al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica.

Convenzione per la protezione delle Alpi di Salisburgo del 7 novembre 1991 finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo sostenibile dell'ecosistema alpino. La ratifica in Italia è avvenuta con Legge 14 ottobre 1999, n. 403. La Convenzione quadro prevede la definizione di Protocolli di attuazione relativi a dodici tematiche, alcune delle quali non ancora ultimati; quello che più interessa il piano faunistico-venatorio è rappresentato dal Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio", di cui il piano condivide gli obiettivi di conservazione e sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché gli altri elementi strutturali del paesaggio naturale, nel territorio alpino; il piano inoltre, risulta coerente anche rispetto al Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" che, tra le sue finalità, indica anche una gestione delle risorse e del territorio compatibile con l'ambiente prevedendo, nell'ambito delle misure specifiche, l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali.

Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 finalizzata alla tutela della biodiversità, ratificata in Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124. La Convenzione, detta anche "Convenzione sulla diversità biologica", individua tre obiettivi primari: la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Gli obiettivi generali del piano faunistico-venatorio relativi alla conservazione degli habitat e delle popolazioni di fauna selvatica e alla gestione sostenibile dell'attività venatoria e delle risorse naturali, risultano coerenti con le finalità della Convenzione.

Ambito comunitario

Direttiva 09/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita in Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nota come "Direttiva Uccelli", stabilisce una serie di misure necessarie a preservare, mantenere o ristabilire una varietà e un'estensione sufficienti di habitat per l'avifauna selvatica europea; in particolare, la Direttiva elenca in Allegato I le specie ornitiche per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, e che richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) (confluenti nella Rete Natura 2000) nei territori più idonei alla conservazione di tali specie. Il piano faunistico-venatorio tiene conto della presenza, sul territorio regionale, delle ZPS quali ambiti di particolare pregio naturalistico-ambientale nei quali minimizzare i possibili gli impatti dell'attività venatoria.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in Italia recepita con DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. Nota anche come "Direttiva Habitat", è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante il mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie di interesse comunitario; la Direttiva prevede in particolare la costituzione di una rete ecologica europea (denominata Rete Natura 2000) formata da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate per la tutela dei tipi di habitat elencati nell'Allegato I e delle specie elencate nell'Allegato II, e dalle ZPS. Anche per questi siti il piano faunistico-venatorio tiene conto della relativa distribuzione sul territorio di competenza; inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva Habitat, il piano è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, inserita nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica del piano stesso.

Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Commissione Europea, 2008).
Il documento costituisce una guida interpretativa e fornisce chiarimenti sulle disposizioni della Direttiva Uccelli in merito all'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito della disciplina giuridica vigente affinché tale forma di sfruttamento, di cui ne viene peraltro riconosciuta la piena legittimità da parte della Direttiva, sia svolta e gestita secondo criteri ecologici, nel rispetto dei principi di sostenibilità e conservazione dell'avifauna selvatica. A questo proposito si sottolinea che il piano faunistico-venatorio tiene conto delle finalità perseguite dalla normativa in materia rispettando i requisiti e i principi stabiliti dalla Direttiva Uccelli; nello specifico, viene posta particolare attenzione alla gestione delle attività all'interno delle ZPS al fine di contenere o evitare perturbazioni agli habitat e alle specie, fermo restando che l'attività venatoria non è necessariamente in contrasto con le esigenze di conservazione di habitat e specie. Si sottolinea infine come la Commissione raccomandi l'elaborazione di piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare la compatibilità delle attività umane svolte all'interno dei siti della Rete Natura 2000 con le esigenze ecologiche di habitat e specie di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati; attualmente, in Liguria, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di siti Natura 2000.

Decisione n. 1386/2013/UE del 20/11/2013 che istituisce il Settimo programma comunitario di azione in materia di ambiente. Il Programma, intitolato "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea a novembre 2013 e sarà in vigore fino al 2020; Tramite questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l'UE si è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e l'innovazione a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell'uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra. Si tratta di una strategia comune volta a guidare le azioni future delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, che si assumono congiuntamente la responsabilità della sua realizzazione e del conseguimento dei suoi obiettivi prioritari. Si ritiene che gli obiettivi generali del piano faunistico-venatorio, non sia in conflitto con le priorità tematiche del Programma.

Ambito nazionale

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Legge Quadro costituisce il principale riferimento normativo a valenza nazionale per il piano faunistico-venatorio; la necessità di predisporre uno strumento di pianificazione faunistico venatoria

coordinato a livello regionale è previsto dalla legge stessa. La norma pone l'accento sulla conservazione delle risorse naturali, indica (in apposito elenco) le specie protette e introduce il concetto di "prelievo venatorio sostenibile", stabilendo anche sanzioni amministrative; su tali principi quindi si basa anche il piano faunistico-venatorio. La normativa, definite le direttive generali, delega poi alle regioni il compito di produrre, attraverso leggi proprie, norme di tutela e gestione del patrimonio faunistico.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". La norma stabilisce, all'interno delle aree protette, il divieto di tutte quelle attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; in particolare, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, nonché l'introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale (art. 11). Gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla fauna, la flora e l'ambiente naturale in genere nell'ambito di queste aree, sono individuati dal piano per il parco (art. 12), che rappresenta lo strumento di gestione attraverso il quale devono essere perseguiti gli obiettivi di tutela nelle aree protette. All'interno dei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali è stabilito il divieto di esercizio dell'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, che devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali (art. 22, comma 6). I contenuti del piano faunistico-venatorio risultano coerenti con le misure di tutela previste dalla normativa e, in particolare, con quanto stabilito dagli articoli sopra citati; il piano, infatti, recepisce la presenza delle aree protette (rappresentate da Parchi e Riserve Regionali) sul territorio, conteggiandone le superfici nell'ambito del territorio agro-silvo-pastorale precluso all'attività venatoria, ed escludendole da qualunque programmazione a carattere venatorio o intervento che possa alterarne l'ambiente, se non a scopo di miglioramento dello stesso.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". La norma stabilisce il divieto, per un periodo di dieci anni, dell'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Come già argomentato a proposito della Direttiva Habitat, il piano faunistico-venatorio tiene conto della distribuzione dei Siti della Rete Natura 2000 (secondo gli elenchi del Ministero di seguito indicati) sul territorio della Regione Liguria al fine di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulla fauna di interesse comunitario presente in tali siti; inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5 del DPR 357/97, il piano è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, inserita nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica del piano stesso. Il documento di piano risulta pertanto conforme a quanto stabilito dalle seguenti norme:

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il Decreto stabilisce una serie di obblighi, divieti e regolamentazioni, riguardanti anche il settore della caccia, per le ZSC e, soprattutto, per le ZPS per le quali i criteri risultano particolarmente dettagliati; tra questi si evidenzia il divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide. Con Regolamento Regionale 5/2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria e della gestione faunistica, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat. Il piano condivide le finalità di conservazione del Decreto Ministeriale e del Regolamento regionale, avendo quali obiettivi generali la tutela e il miglioramento ambientale che hanno guidato l'individuazione delle linee generali e di indirizzo della gestione faunistico-venatoria; il piano recepisce inoltre i divieti imposti dalle due norme, come ribadito anche nell'ambito dello Studio di Incidenza del piano, dove sono peraltro previste ulteriori misure di mitigazione degli effetti dell'attività venatoria.

Ambito regionale

Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e ss.mm.ii.

Legge Regionale 10 luglio 2009, n. 28, contiene le disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità, indicando in appositi elenchi le specie oggetto di tutela a livello regionale e istituendo la Rete Ecologica regionale.

DGR 1507/2009 riguardante le Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.

DGR 1687/2009 che indica le Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza comunitaria.

DGR n. 1145 del 28.09.2012, n. 896 del 19.07.2013, n. 1039 del 7.08.2014, n. 1467 del 22.11.2013 e n. 729 del 6.09.2019 sulle Misure di conservazione per le aree Natura2000 liguri della regione biogeografica alpina ai sensi della LR 28/2009.

DGR n. 686 del 06 giugno 2014, n.72 del 03 febbraio 2015, n. 21 del 28 settembre 2015, n. 1460 del 23 dicembre 2015 e n. 729 del 6.09.2019 sulle Misure di conservazione per le aree Natura2000 liguri della regione biogeografica continentale ai sensi della LR 28/2009.

DGR n.537 del 4 luglio 2017 e n. 729 del 6.09.2019 sulle Misure di conservazione per le aree Natura2000 liguri della regione biogeografica mediterranea ai sensi della LR 28/2009.

Regolamento Regionale 5/2008 in cui sono adottate prioritarie misure di salvaguardia all'interno delle ZPS

6.3 Tabella di coerenza riepilogativa

La tabella di seguito riportata costituisce la matrice di coerenza che riassume in estrema sintesi le considerazioni illustrate nei precedenti paragrafi relative alla compatibilità degli obiettivi generali di piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e con gli obiettivi di protezione ambientale, stabiliti ai vari livelli di governo.

Normativa/Pianificazione/Programmazione	**Obiettivi del piano faunistico-venatorio**		
	Conservazione della fauna selvatica autoctona e tutela e incremento degli habitat	**Gestione sostenibile delle risorse faunistiche ed ambientali**	**Aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie sul territorio**
PTR	+	+	+
PTCP regionale	+	+	+
Piano di tutela delle acque	+	+	+
Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra	+	+	+
PSR 2014-2020	+	+	+
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE			
Ambito internazionale			
Convenzione di Parigi	+	+	+
Convenzione di Ramsar	+	+	+
Convenzione di Bonn	+	+	+
Convenzione di Berna	+	+	+
Convenzione per la protezione delle Alpi	+	+	+
Convenzione di Rio de Janeiro	+	+	+
Ambito comunitario			
Direttiva 2009/147/CE	+	+	+
Direttiva 92/43/CEE	+	+	+
Guida alla disciplina della caccia	+	+	+
Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente	+	+	+
Ambito nazionale			
Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"	+	+	+
Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette"	+	+	+
Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"	+	+	+
DPR 357/1997 – Attuazione della direttiva 92/43/CEE	+	+	+

D.M. 17 ottobre 2007 – Criteri per la conservazione di ZSC e ZPS	+	+	+
Ambito regionale			
Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29- Protezione fauna omeoterma	+	+	+
Legge Regionale 10 luglio 2009, n. 28 – Disposizioni in materia di biodiversità	+	+	+
DGR 1507/2009 – Misure salvaguardia habitat all. I	+	+	+
DGR 1687/2009 – Priorità conservazione SIC	+	+	+
DGR 2040 del 30/12/2009	+	+	+
Misure di conservazione siti alpini	+	+	+
Misure di conservazione siti continentali	+	+	+
Misure di conservazione siti mediterranei	+	+	+
Regolamento Regionale 5/2008 – Misure salvaguardia ZPS	+	+	+
Legenda: **+ = coerente/compatibile** **- = non coerente/compatibile** **+/- = parzialmente coerente/compatibile**			

6.4 Valutazione coerenza con indicazioni prodotte dalla fase di scoping

L'elaborazione della proposta di piano e del Rapporto ambientale hanno recepito e, ove, possibile, allineato gli strumenti di pianificazione ed eliminato le eventuali criticità sollevate.
Di seguito il dettaglio delle singole valutazioni.

Autostrada dei Fiori

Indicazioni

- Mantenimento prescrizioni e divieti Legge 157/92, in particolare l'art. 21;

- acquisire le conoscenze riguardo la presenza e diffusione delle specie animali nell'intorno delle infrastrutture

Obiettivi piano

- Confermare le indicazioni della Legge 157/92 e garantire fasce di rispetto di 50 m sulla viabilità e di 100 m dagli edifici

Autostrade per l'Italia

Indicazioni

- Mantenimento prescrizioni e divieti Legge 157/92, in particolare l'art. 21;

- acquisire le conoscenze riguardo la presenza e diffusione delle specie animali nell'intorno delle infrastrutture

Obiettivi piano

- Confermare le indicazioni della Legge 157/92 e garantire fasce di rispetto di 50 m sulla viabilità e di 100 m dagli edifici

ARPAL

Indicazioni

- promozione forme di caccia meno impattanti;

- riduzione immissione specie venabili soprattutto nella Rete Natura2000

- verifica coerenza PFV con Misure di conservazione Natura2000

- riduzione utilizzo munizioni al piombo

Obiettivi piano

- Il piano prevede l'analisi della coerenza esterna con gli strumenti pianificatori esistenti, compresa l'analisi delle sovrapposizioni fra previsioni di piano e Rete Natura2000, contestualmente alla redazione di apposito

Studio di incidenza che analizzi le criticità legate al disturbo arrecato dalle diverse modalità di caccia, l'utilizzo di munizionamento al piombo presso zone umide e le indicazioni delle Misure di conservazione e dei Piani di gestione ove presenti

Provincia della Spezia

Indicazioni

- prevedere lo studio di incidenza per nuove ZAC all'interno della Rete Natura2000;
- valutazione interventi di miglioramento ambientale all'interno di Rete Natura2000, considerando le indicazioni contenute nelle Misure di conservazione specifiche
- prevedere adeguati sistemi di controllo per cinghiale e capriolo
- prevedere forme di caccia a basso impatto nella Rete Natura2000
- integrare il piano con i Piani di gestione attualmente in redazione

Obiettivi piano

- Il piano prevede l'analisi della coerenza esterna con gli strumenti pianificatori esistenti, compresa l'analisi delle sovrapposizioni fra previsioni di piano e Rete Natura2000, contestualmente alla redazione di apposito Studio di incidenza che analizzi le criticità legate al disturbo arrecato dalle diverse modalità di caccia e le indicazioni delle Misure di conservazione e dei Piani di gestione ove presenti

Parco Naturale Regionale dell'Antola

Indicazioni

- condivisione dati monitoraggi;
- mantenimento indicazioni ISPRA sulla gestione del daino

Obiettivi piano

- i dati acquisiti nell'ambito del piano saranno disponibili sul portale istituzionale della Regione
- Il piano acquisisce le indicazioni e le linee guida predisposte da ISPRA

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Indicazioni

- indicare le modalità di svolgimento delle gare cinofile

Obiettivi piano

Il piano analizza nel relativo Studio di incidenza le interazioni delle ZAC, comprese quelle a carattere transitorio (D), con la pianificazione delle aree Natura2000 del territorio interessato evidenziando eventuali criticità e le misure di mitigazione relative.

Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra Vara

Indicazioni

- approfondire l'impatto della ZAC di tipo B all'interno della ZSC gestita dal Parco;
- analizzare la gestione del patrimonio faunistico nelle aree contigue al parco
- valutare l'impatto delle immissioni di specie venabili

Obiettivi piano

- Lo Studio di incidenza del PFV analizza le sovrapposizioni con gli istituti previsti dal piano e la Rete Natura2000, evidenziando le eventuali criticità con gli obiettivi di conservazione delle singole aree e la coerenza con la pianificazione ambientale vigente. Analogamente vengono prese in considerazione le modalità di azione previste dal piano, compresa la gestione delle immissioni di specie venabili

SALT

Indicazioni

- Mantenimento prescrizioni e divieti Legge 157/92, in particolare l'art. 21;
- acquisire le conoscenze riguardo la presenza e diffusione delle specie animali nell'intorno delle infrastrutture

Obiettivi piano

- Confermare le indicazioni della Legge 157/92 e garantire fasce di rispetto di 50 m sulla viabilità e di 100 m dagli edifici

Regione Piemonte

Indicazioni

- valutazione coerenza del PFV con gli strumenti di pianificazione esistenti;
- valutare possibili impatti sulla Rete Natura2000

Obiettivi piano

- Il piano prevede l'analisi della coerenza esterna con gli strumenti pianificatori esistenti, compresa l'analisi delle sovrapposizioni fra previsioni di piano e Rete Natura2000, contestualmente alla redazione di apposito Studio di incidenza che analizzi le criticità legate al disturbo arrecato dalle diverse modalità di caccia e le indicazioni delle Misure di conservazione e dei Piani di gestione ove presenti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

Osservazione 1.1

- Necessità di procedere a una Caratterizzazione ambientale del territorio regionale
- Analisi di vocazionalità faunistica
- Estensione degli ATC

- Gestione faunistico-venatoria del demanio regionale
- Trend demografico della caccia

Obiettivi piano

- Il PFV è accompagnato dalla redazione di appositi Studi propedeutici inerenti la caratterizzazione del territorio regionale unitamente alla biologia ed ecologia delle specie sia di interesse venatorio sia conservazionistico. Gli studi hanno l'obiettivo di sistematizzare e uniformare tutte le conoscenze inerenti la presenza e distribuzione delle specie sul territorio ligure, valutandone la vocazionalità attraverso l'analisi dell'uso del suolo 2018 disponibile sul geoportale cartografico regionale. Gli Studi e il Rapporto ambientale inoltre analizzano l'attuale divisione del Territorio in Ambiti, in funzione delle informazioni sulla popolazione di cacciatori desumibili dai tesserini venatori. Il PFV e il RA prendono in considerazione la presenza sul territorio regionale della presenza di istituti di protezione diversi, valutandone la sovrapposizione e l'efficacia in termini di tutela della fauna selvatica

Osservazione 1.2

- elaborazione Sintesi non tecnica secondo le Linee guida ministeriali

Obiettivi piano

-elaborazione Sintesi non tecnica secondo le Linee guida ministeriali

Osservazione 2.1

- valutazione nel RA dei contenuti dei PFV provinciali

Obiettivi piano

- uniformare le previsioni dei singoli PFV provinciali, aggiornando e integrando rispetto alle norme e linee guida vigenti

Osservazione 2.2

- prevedere una matrice di confronto degli impatti sulle componenti ambientali

Obiettivi piano

- il PFV predispone nel RA e nello Studio di incidenza apposite matrici di confronto fra gli impatti presunti e i possibili target ambientali, valutando la cogenza ed eventualmente fornendo indicazioni per la mitigazione

Osservazione 2.3

- assicurare che il monitoraggio persegua gli obiettivi di sostenibilità ambientale

Obiettivi piano

- attivare un piano di monitoraggio del piano che garantisca la sostenibilità del PFV e l'individuazione tempestiva di eventuali criticità

Osservazione 3.1

- analizzare in fase di Vinca i possibili impatti sulla Rete Natura2000

Obiettivi piano

- la procedura di VAS prevede la redazione di un apposito Studio di incidenza, strutturato per analizzare puntualmente ed ex novo gli impatti legati alle revisioni di piano sugli elementi della Rete Natura2000 (ZSC e ZPS). È inoltre effettuato uno screening rispetto ai possibili impatti sulla Rete Natura2000 esterna e confinante alla Liguria in Regione Piemonte ed Emilia Romagna. Le valutazioni sono svolte sovrapponendo le indicazioni del piano con quanto riportato nelle specifiche Misure di Conservazione e nei Piani di gestione ove presenti.

Osservazione 3.2

- inserimento nel RA delle informazioni corrette inerenti il TASP

Obiettivi piano

- utilizzo delle basi cartografiche aggiornate al 2018, con evidenziazione nel RA delle informazioni inerenti gli elementi rilevanti

Osservazione 3.3

- valutazione beneficio del divieto di caccia sulla proliferazione della fauna non cacciabile

Obiettivi piano

- Il piano è supportato dalla redazione di studi propedeutici specifici e dello Studio di incidenza in cui vengono analizzate le forme di disturbo legate all'attività di caccia e le misure per mitigarle

Osservazione 3.4

- analisi della gestione del cinghiale in aree di divieto alla caccia

Obiettivi piano

- La Regione Liguria con DGR 495 del 14/06/2019 ha approvato le "*Modalità per il controllo degli ungulati ai sensi dell'Art. 36 della Legge regionale 1 luglio 1994, n 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*", in cui vengono definiti metodi e tempi per la gestione degli ungulati, con particolare riguardo al cinghiale. La DGR analizza gli impatti e la necessità di controllo in aree di divieto di caccia per limitare i danni causati dalla presenza invasiva di queste specie. Il PFV e acquisisce tali indicazioni normative. Inoltre i Piani di controllo sul cinghiale sono analizzati nello Studio di incidenza allegato.

Osservazione 3.5

- prevedere indicazioni specifiche riguardo ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica

Obiettivi piano

Il PFV stabilisce la quota massima di territorio che potrà essere destinata all'istituzione dei centri, e le relative modalità autorizzative e il divieto di istituzione nella Rete Natura2000. Allo stato attuale non esistono Centri privati autorizzati in Liguria.

Osservazione 3.6

- analizzare gli impatti legati alle ZAC e alle immissioni di fauna a scopo venatorio

Obiettivi piano

- Il piano prevede la redazione di studi propedeutici specifici e dello Studio di incidenza in cui vengono analizzate le forme di disturbo legate all'attività delle ZAC e le misure per mitigarle

Osservazione 3.7

- estensione Valutazione di incidenza a tutti gli appostamenti

Obiettivi piano

- La l. 157/1992 ha stabilito che le autorizzazioni per gli appostamenti fissi, con o senza l'uso di richiami, siano concesse in misura non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989/90. Poiché in tale stagione le autorizzazioni per appostamenti fissi interessavano esclusivamente i territori provinciali di Genova e di Savona, le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi sono individuate solo per il territorio genovese e savonese. La Pianificazione venatoria di queste province ha subito procedura di VAS e conseguentemente è stato attivato uno Studio di incidenza apposito che ha valutato tutte le revisioni di tali Piani. Il PFV recepisce tali indicazioni e pertanto stabilisce come siano sottoposte a Valutazione di incidenza solo le nuove autorizzazioni e i rinnovi con modifiche degli appostamenti fissi ricadenti in siti della rete Natura 2000.

Osservazione 3.8

- chiarire la gestione delle Aziende faunistico venatorie nella Rete Natura2000

Obiettivi piano

- Il piano prevede la che le nuove AFV situate nella rete Natura 2000 siano assoggettate a valutazione di incidenza

Osservazione 3.9

- integrare e chiarire tutti gli aspetti inerenti la gestione faunistica

Obiettivi piano

- il piano prevede l'analisi di tutti gli aspetti richiesti

Osservazione 3.10

- analizzare la distribuzione dei cacciatori e dei criteri per la definizione di ATC e CA

Obiettivi piano

- il piano prevede all'interno del RA l'analisi della popolazione di cacciatori sul territorio ligure e della sua distribuzione

Osservazione 3.11

- integrare le misure di monitoraggio

Obiettivi piano

- il piano definisce uno specifico piano di monitoraggio e degli indicatori necessari

Nella tabella successiva è riassunta l'analisi di coerenza del PFV con le Osservazioni pervenute in fase di Scoping:

Ente	Obiettivi del piano
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare	**+**
Autostrade per l'Italia	**+**
SALT	**+**
Autostrada dei Fiori	**+**
ARPAL	**+**
Parco Naturale Regionale dell'Antola	**+**
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri	**+**
Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra Vara	**+**
Regione Piemonte	**+**
Provincia della Spezia	**+**
Legenda: **+** = coerente/compatibile; **-** = non coerente/compatibile; **+/-** = parzialmente coerente/compatibile	

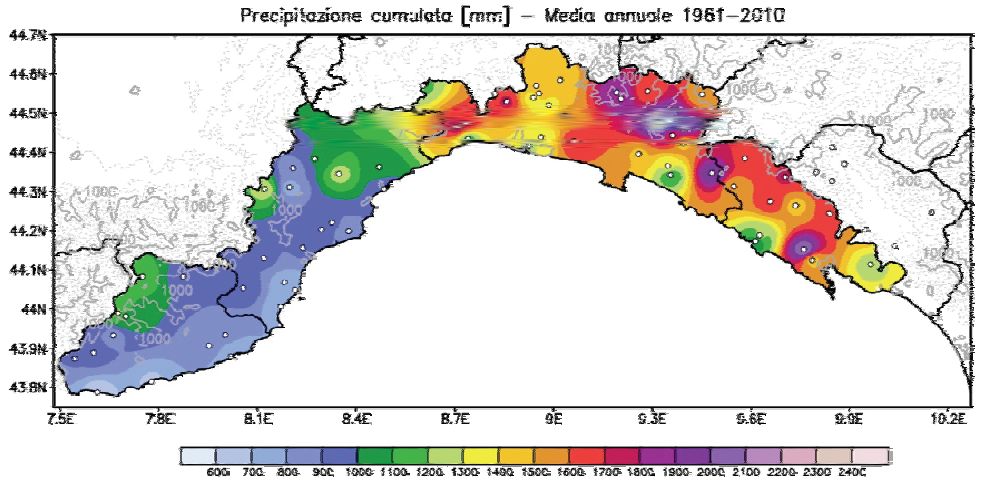
6.5 Scenario ambientale e socio-economico di riferimento

In questo paragrafo sono inizialmente descritti a livello regionale alcuni fattori ambientali (clima e vegetazione) che influiscono sulla composizione e distribuzione delle comunità faunistiche e successivamente sono analizzate alcune tendenze socio-economiche che possono avere un'influenza sugli indirizzi del piano.

6.5.1 Clima

La Liguria è caratterizzata da un territorio costituito da una striscia di terra stretta e lunga, disposta ad arco, all'incirca in direzione est-ovest, prospiciente il Mar Ligure e delimitata a Nord dai contrafforti montuosi appartenenti ai sistemi orografici alpino ed appenninico i quali, per convenzione, vengono distinti e separati tramite una lineazione tettonica denominata "linea Sestri-Voltaggio", ubicata nei pressi di Genova. Proprio questa sua particolare conformazione morfologica influisce in modo rilevante sulle caratteristiche generali del clima che può essere definito di tipo mediterraneo con alcune particolarità, legate alla vicinanza del sistema montuoso al mare. Se infatti questa condizione, da una parte, protegge dai venti settentrionali freddi, dall'altra, pur mitigando le temperature, rende il clima abbastanza umido.

In generale per quanto riguarda l'andamento della piovosità regionale, si può indicare che è influenzato dal variare delle stagioni: precipitazioni abbondanti, talora a carattere di nubifragio, durante i mesi autunno-invernali e siccità estiva (massime temperature e minima piovosità), in particolare nel periodo luglio-agosto (già a settembre spesso si nota un top-point significativo nello sviluppo delle precipitazioni mensili). Storicamente è tuttavia ad autunno, in particolare nei mesi di ottobre e novembre, che si registrano le piogge più aggressive sul territorio ed i più elevati valori di portata al colmo di piena, con conseguenze talora disastrose. A questo proposito un fenomeno, sempre più frequente negli ultimi anni, è quello dei cosiddetti flash flood ovvero precipitazioni molto violente e concentrate sia nel tempo che nello spazio, le quali colpiscono in particolare Genova e la Riviera di Levante. Esse sono dovute ad una serie di concause tra cui la principale risulta l'impatto diretto delle perturbazioni atlantiche, alimentate da venti meridionali, con i rilievi dell'entroterra ligure che in pratica "bloccano" l'avanzata delle correnti umide. Il fattore scatenante principale, a parte l'intensità (talora a livello monsonico) delle precipitazioni, è l'incapacità del terreno e del "territorio-serbatoio" di contenere l'acqua ricevuta. Ciò è imputabile, cementifcazione (e relativa impermeabilizzazione) a parte, a due fattori diversi ed opposti ma dagli effetti similari: lo strato superficiale del terreno reso una crosta praticamente impermeabile da un lungo periodo di siccità o la saturazione del terreno stesso (causa ad esempio falda freatica elevata) e dunque una minima capacità di infiltrazione e laminazione. Altro fenomeno caratteristico è quello della cosiddetta "macaia", un compatto strato di nuvolosità medio-bassa, legato alla condensazione dell'umidità portata sui rilievi da venti di scirocco in presenza dell'anticiclone subtropicale africano: in inverno questo fenomeno corrisponde ad un clima mite, in primavera, al contrario, può generare giornate più fredde ed uggiose anche rispetto alla Pianura Padana.



Mappa delle precipitazioni cumulate in mm Regione Liguria (fonte Arpal)

Il clima rappresenta l'agente primario della differenziazione della vegetazione in fasce altitudinali e latitudinali; combinato alla litologia esso costituisce uno dei principali fattori della pedogenesi, e dei fattori in grado di determinare l'aspetto e la distribuzione della vegetazione. Dal suo inquadramento si determina l'assegnazione del territorio a determinate fasce fitoclimatiche.

6.5.2 Vegetazione

Lo sviluppo della vegetazione è direttamente legato al clima della zona, che generalmente, soprattutto in Liguria, varia con l'altitudine. Per questo motivo si parla di piani o orizzonti vegetazionali corrispondenti a fasce altitudinali.

Il territorio presenta situazioni climatiche e orografiche molto diversificate in spazi molto ristretti, per questo motivo anche la vegetazione si presenta sovente "a mosaico" e le diverse fasce spesso si compenetrano tra di loro, tenendo conto anche dell'intervento umano che nella maggior parte dei casi è determinante.

Vegetazione mediterranea

Il clima mediterraneo è definito come un clima con inverni relativamente miti ed estati calde e aride con precipitazioni concentrate maggiormente in autunno ed in primavera. La vegetazione climax corrispondente è il bosco di latifoglie sempreverdi, la lecceta, preceduta da uno stadio arbustivo tipico di macchia mediterranea, indispensabile per aumentare lo spessore del suolo e creare le condizioni di ombra per lo sviluppo del leccio.

Lo stadio di prima colonizzazione e/o di degradazione con suolo poco evoluto e substrato affiorante è denominato gariga.

- Gariga e i prati aridi collinari

La gariga è costituita da specie erbacee e da altre specie di piccola taglia legnose alla base (suffrutici) che crescono in zone con affioramenti del substrato roccioso. Questo stadio evolutivo precede la macchia ad arbusti.

In Regione Liguria è ampiamente rappresentata in tutta la fascia costiera e collinare, spesso però è il risultato di incendi che colpiscono la macchia e le pinete che mettono a nudo il substrato roccioso.
Spesso le garighe sfumano e/o sono associate a prati aridi, stadi più evoluti costituiti da specie annue che seccano nella stagione estiva: si tratta di graminacee come *Brachypodium distachyum* e altre del genere *Bromus, Poa, Stipa*. Se dal punto di vista paesaggistico queste cenosi non sembrano avere grandi valori, sono però interessanti per la fioritura di orchidee (ancora prevalentemente genere *Ophrys*) e specie rare in Liguria come il fiordaliso ovoide (*Leuzea conifera*). Sono situazioni ben rappresentate nelle fasce collinari immediatamente a monte della costa.

- *Macchia*
La macchia mediterranea è un complesso di arbusti sempreverdi che generalmente costituiscono dense formazioni. Vengono distinte diverse tipologie di macchia a seconda che si consideri la specie dominante (es. macchia a erica, a corbezzolo) oppure l'altezza media delle sue componenti (macchia bassa, macchia alta). In Regione Liguria è largamente rappresentata in tutta la fascia costiera mediterranea e submediterranea, è favorita dagli incendi non troppo frequenti ed è lo stadio preparatore del bosco climax, la lecceta.

- *Pinete*
Le pinete mediterranee, nella maggior parte dei casi di impianto antropico, sono costituite da pino marittimo (*Pinus pinaster*) e in casi più rari da pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*).
Il sottobosco di queste pinete è costituito dagli arbusti della macchia mediterranea, che tendono poi col tempo a prendere il sopravvento.
Le pinete a pino marittimo, molto estese in Liguria, sono in forte regressione per una patologia ormai molto diffusa in tutta la regione, dovuta ad un piccolo insetto, la cocciniglia (*Matsuccocus feytaudi*), che ha sterminato e continua ad uccidere migliaia di esemplari.

- *Lecceta*
Il bosco di leccio (*Quercus ilex*) è lo stadio climax di tutto l'orizzonte climatico mediterraneo della regione; purtroppo, per interventi antropici, incendi e impianti di pinete, la sua estensione è fortemente ridotta. In regione sono presenti boschi piuttosto estesi accanto a lembi e boscaglie piuttosto frequenti in tutto l'orizzonte mediterraneo. La lecceta ben strutturata è un bosco piuttosto chiuso, dove filtra poca luce per cui le specie del sottobosco non sono molto numerose.

- *Sugherete*
I boschi di sughera (*Quercus suber*) sono considerati relitti di un antico clima mediterraneo caldo e arido e sono ormai ridotti a lembi o piccoli boschi che vegetano su substrati acidi (quarziti, porfiroidi). In regione si trovano lembi significativi nei pressi nel savonese, e nel Levante a Punta Manara e a Portovenere.

- Stagni costieri e prati umidi
Localmente, nelle rare aree pianeggianti costiere non ancora completamente trasformate dall'urbanizzazione, sono presenti alcune zone umide e stagni costieri di grande interesse per la biodiversità, purtroppo la maggior parte di questi sono ormai scomparsi o fortemente inquinati. La vegetazione che li caratterizza è rappresentata da specie igrofile come la cannuccia di palude (Phragmites australis) e Typha angustifolia e nei prati umidi che li circondano compaiono anche carici, giunchi, Holoschoenus vulgaris e altre specie rare.

<u>La vegetazione continentale – montana</u>

È la tipologia che caratterizza genericamente l'entroterra ligure, le quote più elevate dei versanti tirrenici e tutto il versante padano della regione. La piovosità è più elevata e non c'è aridità estiva pur presentando in questo periodo un evidente minimo di precipitazioni. Il climax è quasi sempre un bosco di latifoglie decidue: boschi misti con querce dominanti e faggete a quote più elevate.

- *Querceti*

Sono boschi in cui prevalgono specie di querce, tra queste i boschi a roverella (*Quercus pubescens*) caratterizzano i versanti più caldi e i suoli meno profondi, mentre i boschi a rovere (*Quercus petraea*) quelli più freschi e con suoli più profondi. Non mancano i boschi misti dove convivono entrambe le specie. Più rari e localizzati sono i boschi a cerro (*Quercus cerris*).

- *Boschi misti*

Si tratta di boschi che sono caratterizzati dalla presenza di più specie arboree. Tra questi i più diffusi sono probabilmente i boschi di orniello (*Fraxinus ornus*) e carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) ed al variare delle condizioni ecologiche compaiono in quantità differenti anche il castagno (*Castanea sativa*), gli aceri (*Acer campestre, A. pseudoplatanus*), le querce, gli olmi (*Ulmus sp.*) ed carpino bianco (*Carpinus betulus*).

- Castagneti

Il castagneto, soprattutto grazie all'uomo, è forse il bosco più diffuso in Liguria. Con l'arrivo delle patologie nei primi del 900 e con il calo demografico nelle campagne a partire dalla metà del secolo scorso, i castagneti sono stati abbandonati ed ora si assiste al ritorno delle specie del bosco misto di latifoglie (generalmente querce, carpini e frassini). Il sottobosco del castagneto è quindi analogo a quello dei boschi misti. Ha un'ampiezza ecologica abbastanza elevata potendo arrivare da poche centinaia di metri quota fino al piano montano oltre i 1000 metri.

- *Faggete*

È il bosco climax e dominante del piano montano di tutta la regione a partire dagli 8-900 metri sul versante tirrenico e dai 6-700 su quello padano. Le faggete che caratterizzano quasi tutto il crinale della val Bormida come quelle del Melogno e dell'Adelasia, o presenti sulle Alpi Liguri e in Val d'Aveto sono esempi notevoli sia dal punto di vista paesaggistico che da quello forestale. Il faggio (*Fagus sylvatica*) è una specie che esige elevata umidità atmosferica e forma boschi quasi puri, sporadicamente è accompagnato dall'abete bianco (*Abies* alba), dal sorbo degli uccellatori (*Sorbus auccuparia*), dal maggiociondolo (*Laburnum alpinum*), dalla betulla (*Betula pendula*), dall'agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e dal tasso (*Taxus baccata*).

- *Praterie*

Le praterie montane della Liguria, derivano dallo sfruttamento e dal taglio del bosco attuato dall'uomo per creare pascoli, coltivi e zone di sfalcio dell'erba (praterie secondarie).
Queste praterie oggi sono in parte abbandonate e quindi colonizzate da una vegetazione arbustiva preparatrice del bosco. In molte altre aree sono mantenute e rappresentano zone di elevato valore ecologico, per la biodiversità anche animale e sono spesso "teatro" di fioriture primaverili davvero pregevoli.

- *Zone umide*

Sono zone di grande importanza per la biodiversità e sono ormai in forte rarefazione sia per l'evoluzione naturale della vegetazione, sia per la loro elevata sensibilità alle perturbazioni antropiche.
Queste aree ospitano veri e propri relitti glaciali: specie che, dalle ultime glaciazioni, sono rimaste localizzate in queste zone dove il microclima è particolarmente freddo. Tra queste l'insettivora *Drosera rotundifolia* e altre come *Rhynchospora alba,* il trifoglio fibrino (*Menyanthes trifoliata*), la genziana mettimborsa (*Gentiana pneumonanthe*), sono molto rare in Liguria.

La vegetazione alpina

Le province di Imperia e Savona rappresentano il limite geografico meridionale della vegetazione alpina. Le tipologie vegetazionali presenti, nonostante siano ampiamente rappresentate in tutto l'arco alpino, assumono quindi un importante significato fitogeografico.

Sono quindi decisamente significativi i lembi di arbusteti a rododendro (*Rododendron ferrugineum*) e ginepro nano (*Juniperus communis* subsp. *nana*) presenti nella zona del bric dell'Agnellino tra il colle del Melogno e il monte Carmo di Loano.Spostandoci più a occidente la vegetazione delle vette e dei crinali principali si arricchisce sempre più di specie alpine come il camedrio alpino (*Dryas octopetala*), relitto glaciale e di alcuni pregevoli endemismi quali la sassifraga callosa (*Saxifraga lingulata*), la genziana ligure

(*Gentiana ligustica*), il giglio pomponio (*Lilium pomponium*), l'eliantemo lunulato (*Helianthemum lunulatum).*

Una pianificazione territoriale sostenibile deve considerate le tendenze socio-economico in atto che possono influire sul ambientale esistente. I principali elementi che possono avere delle ricadute dirette e indirette sulle tematiche ambientali affrontate dal PFV sono riconducibili a:

6.5.3 Urbanizzazione

L'incremento dell'urbanizzazione e dello sviluppo delle infrastrutture connesse ha comportato, soprattutto in tempi recenti (a partire dagli anni '60 del secolo scorso), un incremento nel consumo di suolo e, quindi, una riduzione dell'estensione degli habitat naturali e seminaturali vocati per le specie animali in genere, comprese quelle di interesse venatorio. Al contempo la presenza dell'uomo e la pressione esercitata dalle diverse attività svolte sul territorio hanno portato ad una frammentazione dell'ecosistema, determinando in alcuni casi una condizione di isolamento delle popolazioni. Le recenti dinamiche regionali non fanno pensare ad un incremento repentino nel consumo di suolo connesso all'urbanizzazione, in virtù del decremento demografico in atto, del progressivo invecchiamento della popolazione, del momento di crisi economica generale, dell'ormai quasi totale saturazione delle aree maggiormente vocate e della sempre più stringenti norme di tutela in campo ambientale.

6.5.4 Banalizzazione dell'ecosistema e del paesaggio

Nel corso degli ultimi decenni alcune zone hanno subito effetti negativi dovuti alla pressione antropica agente sul territorio connessa all'incremento delle pratiche agricole intensive, e alla scarsa gestione del territorio in seguito all'abbandono delle pratiche tradizionali agro-silvo-pastorali, soprattutto nelle zone collinari e montane. L'aumentato ricorso all'agricoltura intensiva ha portato ad una riduzione delle aree naturali rendendo l'ambiente uniforme e monotono, con pochi e localizzati elementi favorevoli per la fauna selvatica, costituiti essenzialmente da aree umide residuali o secondarie su suoli poco produttivi, boschetti isolati e aree verdi periurbane. Nella porzione collinare e montana, invece, è in atto da tempo il fenomeno del progressivo imboschimento, provocato dall'abbandono delle pratiche tradizionali che prevedevano il pascolo e la gestione dei prati a sfalcio o la coltura di cereali, foraggiere e patate. Tale abbandono si riflette, in un aumento costante delle superfici a bosco - attualmente i boschi occupano il 72% circa del TASP - , che tendono ad occupare le aree aperte conferendo all'ambiente un aspetto uniforme, caratterizzato complessivamente da minore valenza ecologica e diversità, in cui domina il bosco ceduo che risulta di scarso valore sia venatorio che faunistico. Al contempo va comunque sottolineato che l'espansione di alcune specie (es. Picchio nero e Lupo) è molto probabilmente collegata all'aumento delle superfici boscate e all'abbandono del territorio, nonché all'incremento delle prede (Lupo).

Alla banalizzazione degli ecosistemi corrisponde una perdita di diversità paesaggistica e degli elementi naturali o seminaturali, che attribuivano in tempi storici recenti una tipica connotazione al paesaggio delle diverse zone della regione.

Questa banalizzazione comporta inoltre una riduzione delle specie rare o di interesse conservazionistico favorendo al contempo specie opportunistiche (gazze, cornacchie, gabbiani reali, etc)

6.5.5 Incremento delle normative di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Fin dall'inizio degli anni 70 l'Europa mantiene un forte impegno a favore dell'ambiente: la tutela della qualità dell'aria e dell'acqua, la conservazione delle risorse e della biodiversità, la gestione dei rifiuti e delle attività con effetti dannosi sono alcuni dei suoi ambiti d'intervento, sia a livello degli Stati membri che su scala internazionale. La politica europea per l'ambiente, fondata sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, è diventata sempre più attuativa nell'ultima decina d'anni in virtù d'emanazione di diverse direttive comunitarie, recepite dagli stati membri, mirando a garantire, mediante misure correttive legate a problemi ambientali specifici o tramite disposizioni più trasversali o integrate in altre politiche, uno sviluppo sostenibile del modello europeo di società. In alcuni casi queste politiche si sono dotate di strumento finanziari volti all'incentivo di pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

6.5.6 Riduzione del numero di cacciatori

Il decremento demografico, l'invecchiamento della popolazione ed altri fattori stanno determinando una riduzione costante nel numero di cacciatori residenti nel territorio regionale.

Nella tabella seguente sono analizzate le principali tendenze in atto valutando sia gli effetti indotti dalla realizzazione del piano sia dall'assenza di una pianificazione faunistico-venatoria.

Tematica	Fattori di pressione	Impatti potenziali	Tendenze in Liguria	Assenza di piano	Attuazione del piano
Estensione e distribuzione sul territorio degli habitat vocazionali per le specie di interesse venatorio e per le specie di interesse conservazionistico	Urbanizzazione e infrastrutture (in particolare nella zona costiera)	Frammentazione ambientale Consumo di habitat naturali e seminaturali Alterazioni delle dinamiche e delle strutture di popolazione	Le recenti dinamiche regionali non fanno pensare ad un incremento repentino del consumo di suolo connesso all'urbanizzazione. I territori a maggiore valenza naturalistico-ambientale sono tutelati da normative comunitarie, nazionali e regionali.	Stabilità che segue l'andamento dettato dalle altre variabili agenti sul territorio.	Stabilità a livello generale e miglioramento a livello locale grazie ad azioni volte alla conservazione degli habitat e al miglioramento ambientale.
Diversità degli habitat naturali e seminaturali	Pratiche agricole intensive (in particolare nel settore costiero occidentale) Abbandono attività agro-silvo-pastorali tradizionali (in particolare nella zona alto-collinare) Eccessiva densità di specie problematiche (cinghiale) e opportuniste	Banalizzazione dell'ecosistema e del paesaggio Aumento delle superfici boscate e riduzione delle superfici aperte Alterazione di habitat di interesse conservazionistico da parte di specie problematiche (cinghiale) Aumento delle specie opportuniste a discapito di quelle rare o di interesse conservazionistico	L'abbandono del territorio nell'area collinare-montana è tuttora in atto sebbene negli ultimi anni si è verificata un minima controtendenza favorita anche da incentivi economici di varia natura.	La tendenza evolutiva attuale, che verrebbe mantenuta in assenza di una nuova pianificazione, sembrerebbe portare ad un incremento della banalizzazione degli ecosistemi e del paesaggio nella zona collinare-montana e ad una condizione piuttosto stabile nella zona della pianura agricola.	Miglioramento a livello locale grazie all'individuazione di di aree oggetto di miglioramento ambientale finalizzato al mantenimento di un buon grado di diversità sul territorio. Miglioramento a livello generale grazie all'individuazione degli istituti di protezione in aree non vocate per il cinghiale
Agricoltura e salute pubblica	Incremento delle specie problematiche	Danni alle colture e incidenti stradali	L'andamento del numero di danni e della corrispondente spesa per i risarcimenti registrato negli ultimi anni in leggera diminuzione. Negli ultimi anni si è osservato un aumento di diverse specie problematiche (cornacchia, gazza, etc) ed una contenuta riduzione del cinghiale	In assenza di interventi pianificatori e gestionali calibrati sullo stato di fatto si potrebbe assistere ad un incremento delle problematiche	Miglioramento grazie alla programmazione e all'applicazione di idonee misure di prevenzione degli impatti.

7. Caratteristiche degli impatti

7.1. Aria e fattori climatici, mobilità

Le attività previste dal piano non hanno attinenza e non creano impatti relativi all'inquinamento dell'aria, a meno che non si prenda in considerazione le emissioni dei gas di scarico delle auto dei cacciatori che si recano a caccia, ma questo è assimilabile alle emissioni di chiunque si rechi per svago fuori città.

7.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato

Le attività previste dal piano non hanno attinenza e non creano impatti relativi all'inquinamento dell'acqua, a meno che non si prenda in considerazione l'impatto legato all'inquinamento da piombo. Il regolamento regionale 5/2008 vieta l'utilizzo dei pallini di piombo nelle zone umide delle ZPS.

7.3 Suolo e sottosuolo

Le attività previste dal piano non creano impatti relativi al consumo di suolo.

7.4 Biodiversità e Aree Protette

7.4.1 Obiettivi di sostenibilità adottati, conseguentemente al quadro conoscitivo delineato

Il PFV ha la finalità di conseguire la densità ottimale delle specie della fauna selvatica e di garantirne la conservazione attraverso la salvaguardia delle effettive capacità riproduttive, la tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, nonché – per le specie cacciabili – la regolamentazione del prelievo venatorio.

La ricchezza e la diversità faunistiche sono perseguite attraverso la destinazione differenziata del territorio alle attività gestionali necessarie e attraverso il mantenimento ed il ripristino degli habitat delle specie oggetto di pianificazione. La consistenza delle specie tipiche di fauna selvatica di ogni comprensorio è gestita al fine di raggiungere la densità ottimale compatibile con le capacità portanti dell'ambiente. Il miglioramento ambientale di ogni comprensorio tende a favorire la riproduzione delle specie tipiche di fauna selvatica mediante il potenziamento delle vocazioni naturali e la diminuzione dei fattori di mortalità.

La previsione delle Unità di Gestione (U.G.) della piccola selvaggina stanziale pone le basi per favorire una corretta espansione e mantenimento sul territorio delle specie in oggetto, con l'obiettivo di evitare il ritmico, annuale, depauperamento di un patrimonio sempre difficile (e costoso) da ricostituire e per incentivare forme di sfruttamento compatibile con la produzione naturale, agevolata con immissioni solo quando strettamente necessario (e comunque mai regolarmente).

L'individuazione del sistema delle Zone protette definisce gli istituti di protezione della fauna con divieto venatorio rappresentati da: Oasi, Zone di ripopolamento e cattura e Valichi montani.

I criteri adottati per l'individuazione degli istituti di protezione che, in accordo con le precedenti pianificazioni in materia faunistico-venatoria adottate in Liguria, possono essere così sintetizzati:

- l'idoneità ambientale e territoriale alla realizzazione di istituti di protezione;
- integrazione e congruità con la pianificazione della Rete ecologica regionale, con particolare riguardo nei confronti di Parchi e Riserve Naturali Regionali e della Rete Natura 2000;
- presenza di urbanizzazione scarsa;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul territorio;
- la vocazionalità territoriale per la tutela e per la produzione di fauna selvatica stanziale di particolare interesse venatorio: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa e localmente il Capriolo;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale.

Il riassetto del sistema delle zone protette della Regione Liguria sarà impostato sui suddetti criteri generali, sulla base dell'esperienza gestionale maturata dall'Amministrazione e delle modifiche ambientali e normative intervenute negli anni, con l'obiettivo di conseguire i seguenti impatti positivi:

- Incremento locale delle popolazioni appartenenti alle specie cacciabili (escluso il Cinghiale) per le quali la zona protetta è stata individuata, grazie all'introduzione del divieto di caccia in aree con buona vocazionalità e con ricadute benefiche anche per l'attività venatoria dovute alla possibilità di irradiamento di tale fauna nei territori circostanti;
- Offrire la possibilità di realizzare interventi di miglioramento ambientale, grazie alla presenza di una zona protetta, con ricadute potenzialmente positive, che variano a seconda della tipologia di intervento, su: habitat, avifauna migratoria, piccola fauna stanziale di interesse venatorio, cervidi, flora e fauna di interesse conservazionistico. Gli interventi eseguiti all'interno di siti appartenenti a rete Natura 2000 dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi.
- Perseguire la riduzione dei danni da Cinghiale, grazie all'esclusione dalla tutela dei settori maggiormente vocati e ad interventi mirati di controllo faunistico;
- Attuare all'interno delle zone protette una gestione faunistica razionale per limitare gli interventi di controllo del Cinghiale nella forma collettiva della braccata, privilegiando, ove possibile, gli interventi di prevenzione, la cattura con gabbie, gli abbattimenti da parte di singoli operatori e gli interventi in girata.
- La consistenza delle specie tipiche di fauna selvatica di ogni comprensorio è gestita al fine di raggiungere la densità ottimale compatibile con le capacità portanti dell'ambiente.
- Il miglioramento ambientale di ogni comprensorio tende a favorire la riproduzione delle specie tipiche di fauna selvatica mediante il potenziamento delle vocazioni naturali e della diminuzione dei fattori di mortalità.
- Offrire la possibilità di accedere a finanziamenti mirati alla riqualificazione ambientale per gli agricoltori locali che permetteranno il mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento

In particolar modo si è provveduto ad individuare i seguenti istituti secondo i principi di sostenibilità riportati:

7.4.1.1. Oasi di protezione

Le Oasi sono individuate secondo criteri di vocazionalità ambientale, tenendo anche conto delle possibilità gestionali offerte dai vasti terreni di proprietà demaniale esistenti in Regione. Esse non dovranno riguardare zone particolarmente vocate al cinghiale. Nella costituzione delle Oasi deve essere infatti attentamente considerato il rischio del concentrarsi in esse di specie in densità incompatibili con la corretta gestione delle Oasi stesse, e inoltre pregiudizievoli per eventuali coltivazioni presenti.

Le Oasi possono in particolare rivestire un più forte interesse conservazionistico se istituite lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna; potrebbero inoltre essere utilizzate nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie (di norma stanziali) nei territori vocati.

La gestione delle Oasi è esercitata dalla Regione che può avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie, nonché degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini, stipulando con essi apposite convenzioni.
In tali aree ricadono anche le Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (legge 157/1992, articolo 1, comma 5 e articolo 2 comma 5 della legge regionale 29/1994)

7.4.1.2 Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)

L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova, approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.

I valichi montani, in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati sullo spartiacque tirrenico-padano indipendentemente dalla loro quota, tutelando i punti obbligati di maggio transito migratorio tra la Val Padana e la fascia costiera.

7.4.2 Rapporto fra siti Natura2000 e previsioni di piano: possibile interferenza e soluzione della criticità

La suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in ATC/CA determina una ripartizione equilibrata della pressione venatoria nel territorio regionale, in continuità con le precedenti pianificazioni provinciali. Pertanto, considerando anche il progressivo calo della pressione venatoria dovuto alla costante riduzione del numero di cacciatori, non è riscontrabile alcun impatto significativo derivante dal mantenimento dello *status quo*.

In generale gli impatti potenziali derivanti da una regolare attività di caccia programmata sono riconducibili a:

- disturbo dovuto alla presenza umana (autoveicoli, detonazioni delle armi, cani, etc)
- inquinamento genetico delle popolazioni autoctone di specie venabili per introduzioni di animali
- aumento del rischio di diffusione di patologie derivante dall'introduzione di animali
- abbattimento o ferimento accidentale di specie protette.

Per quanto invece concerne le varie tipologie di caccia praticata l'impatto ipotizzabile si può sintetizzare come segue:

- Caccia in braccata al cinghiale: prelievo conservativo ma a forte impatto sull'ambiente con rischio elevato di destrutturazione delle popolazioni e conseguente aumento della probabilità del verificarsi di danni al comparto agricolo/forestale.
- Caccia di selezione: prelievo conservativo e con limitato impatto sulla biocenosi.

- Caccia alla piccola fauna stanziale: prelievo non conservativo e sostenibile solo grazie a ripopolamenti
- Caccia all'avifauna migratoria: prelievo non classificabile in quanto non è supportato da dati relativi allo status di conservazione delle popolazioni appartenenti alle specie venabili e dai dati relativi all'entità dei prelievi.

Gli ATC e i CA possono organizzare attività con un impatto positivo:

- miglioramento, in collaborazione con l'Amministrazione, della gestione, attraverso attività di controllo e/o prevenzione, di specie particolarmente problematiche come il cinghiale;
- interventi diretti di miglioramento ambientale o attraverso la possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici
- attività di stima del contingente faunistico venabile (cervidi e cinghiale) per l'applicazione di piani di prelievo conservativi e sostenibili.

Gli interventi che ricadono all'interno o che, sebbene esterni, possono comunque avere influenze sui siti appartenenti a rete Natura 2000 dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione e con la pianificazione approvata dei siti stessi (PdG, Misure di conservazione) e, se del caso, sottoposti a valutazione d'incidenza.

In particolare gli impatti possono essere così schematizzati:

Attività di piano	**Fattori Causali d'impatto**	**Impatti potenziali**
Ambiti territoriali di caccia	Prelievi e immissioni di fauna venabile Interventi di miglioramento ambientale a fini di vocazionalità per le specie di interesse venatorio	NEGATIVI potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie potenziale impatto su habitat di specie di interesse conservazionistico POSITIVI migliore capacità gestionale delle attività di controllo su specie problematiche come il cinghiale migliore capacità di razionalizzazione dei contingenti attraverso piani di prelievo possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per attività di miglioramento ambientale possibilità di attivare misure di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica
Individuazione Istituti di protezione	Introduzione del divieto di caccia in territori specifici Apertura della caccia in settori maggiormente vocati al Cinghiale. Interventi sugli habitat e sugli elementi del paesaggio	POSITIVI Incremento locale delle popolazioni delle specie venabili e minore disturbo delle specie di interesse conservazionistico Miglioramento degli habitat e recupero degli

	Interventi mirati in ambito agricolo	elementi del paesaggio importanti per la piccola fauna venabile e per le specie di interesse conservazionistico Riduzione dei danni da Cinghiale Possibilità di accedere a finanziamenti specifici per gli agricoltori locali volti anche al miglioramento ambientale
Centri pubblici e privati riproduzione fauna selvatica	Eccessiva concentrazione di esemplari delle specie oggetto di produzione	NEGATIVI incremento locale dei danni a colture e al patrimonio forestale disturbo *s. l.* alle specie di interesse conservazionistico e/o venatorio e potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie e zoonosi
Zone e periodi per allenamento, addestramento cani e gare cinofile	Disturbo dovuto alla presenza di conduttori e ausiliari immissione di esemplari di specie venabili possibilità di sparo tutto l'anno (zone B) accumulo eccessivo di piombo (zone B) mantenimento di aree aperte con divieto di abbattimento (zone A)	NEGATIVI disturbo della fauna *s. l* potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie POSITIVI mantenimento e/o incremento di aree vocate per specie di interesse conservazionistico
Appostamenti fissi senza richiami vivi	prelievo diretto di specie venabili prelievo involontario di specie protette accumulo eccessivo di piombo	NEGATIVI abbattimento non conservativo di specie venabili abbattimento accidentale di specie protette e conseguente impatto sullo status di conservazione inquinamento da piombo in aree puntiformi POSITIVI riduzione della pressione venatoria nel sito occupato nel raggio di 100 metri.
Aziende faunistico-venatoria e agri-turistico-venatorie	Elevata pressione venatoria Immissione di animali di allevamento Interventi di miglioramento ambientale	NEGATIVI disturbo s.l. per presenza umana e degli ausiliari potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie

		aumento dei predatori opportunisti POSITIVI mantenimento di aree aperte favorevoli alla presenza di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico mantenimento degli aspetti tradizionali dei luoghi
Criteri risarcimento per danni fauna selvatica e per la prevenzione degli stessi	Interventi di prevenzione	POSITIVI Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica
Criteri per incentivi per tutela e ripristino degli habitat	Interventi di mantenimento o di miglioramento ambientale e degli elementi del paesaggio tradizionale	POSITIVI ricadute positive su avifauna migratoria e sulla fauna stanziale di interesse venatorio e su fauna e flora di interesse conservazionistico mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi

Per quanto concerne gli impatti specificatamente legati a Rete Natura 2000 si rimanda comunque allo Studio di Incidenza ed in particolar modo anche per la trattazione delle diverse tipologie di caccia.

7.4.3 Misure di mitigazione previste dal piano

Nella seguente tabella sono elencate le misure di mitigazione previste dal piano:

Attività di piano	Impatti negativi potenziali	Misure di mitigazione
Ambiti territoriali di caccia	potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie potenziale impatto su habitat di specie di interesse conservazionistico	All'interno delle aree Natura 2000 come per tutto il territorio nazionale è vietata l'introduzione di specie alloctone Le UDG permettono di favorire una corretta espansione e mantenimento sul territorio delle specie in oggetto riducendo la necessità di immissioni di esemplari nell'ambiente naturale Gli interventi sugli habitat all'interno delle aree Natura 2000 devono essere coerenti con gli obiettivi di conservazione
Centri privati riproduzione fauna selvatica	incremento locale dei danni a colture e al patrimonio forestale disturbo *s. l.* alle specie di interesse conservazionistico e/o venatorio e potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie e zoonosi	I Centri pubblici possono avere complessivamente una estensione massima potenziale non superiore al 1% del TASP, con una superficie unitaria non superiore a 200 ha. I Centri privati potranno essere istituiti su una estensione totale in misura non superiore al 3% del TASP, e con un'estensione unitaria non superiore a 200 ha. Le specie da produrre sono da individuarsi fra le specie autoctone stanziali.

		Non sarà possibile l'istituzione di Centri pubblici o di Centri privati all'interno dei siti Natura 2000.
Zone e periodi per allenamento, addestramento cani e gare cinofile	disturbo della fauna *s. l* potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie	Limitazioni spaziali, temporali a seconda della tipologia Divieto di utilizzo di soggetti portatori di patologie (le immissioni sono verificate dalle ASL - NDR), in particolare per quanto concerne la Pernice rossa e la Quaglia, non è ammessa l'immissione sul territorio di forme alloctone, né l'utilizzazione di ibridi. Globalmente la percentuale di territorio occupato non potrà eccedere il 3% del T.A.S.P. Non possono essere autorizzate nella zona faunistica delle Alpi Non potranno essere individuate nuove zone cinofile all'interno delle ZPS mentre nelle ZSC saranno soggette a valutazione di incidenza così come gli eventuali rinnovi con modifiche
Appostamenti fissi con e senza richiami vivi	abbattimento non conservativo di specie venabili abbattimento accidentale di specie protette e conseguente impatto sullo status di conservazione inquinamento da piombo in aree puntiformi	Distanza minima dalle zone ove è vietata la caccia (parchi e riserve regionali naturali, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, foreste demaniali, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale): mt 200 Distanza minima da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso del titolare: mt 200. Non possono essere localizzati appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi: • nella Zona faunistica della Alpi, nelle province di Imperia e La Spezia, nonché nella provincia di Savona, sul versante tirrenico a partire da m 500 dallo spartiacque tirrenico-padano. L'autorizzazione o il rinnovo con modifiche di appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi ricadenti in aree della rete Natura 2000 dovrà essere sottoposta a specifica valutazione di incidenza. Il numero degli appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi autorizzabili nel periodo di vigenza del presente piano non può superare i 30 impianti a Savona e i 300 a Genova. Il numero degli appostamenti fissi con uso di richiami vivi autorizzabili nel periodo di vigenza del presente piano non può superare il numero di 130 a Genova

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie	disturbo s.l. per presenza umana e degli ausiliari potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie	In ambito regionale si privilegia la costituzione di aziende faunistico- venatorie; solo occasionalmente potranno essere costituite aziende agrituristico-venatorie in terreni ad agricoltura svantaggiata e poco produttivi per la fauna stanziale pregiata (es. oliveti abbandonati). Nelle aziende faunistico-venatorie è consentito il prelievo venatorio sulla base di disciplinari proposti dalle Province e approvati dalla Regione ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 che regolamenta le strutture private per la caccia. Limitazioni di estensione Globalmente la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito l'esercizio venatorio esclusivamente sulle specie, provenienti da allevamenti autorizzati. La costituzione di aziende faunistico-venatorie all'interno delle aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS) deve essere sottoposta a Valutazione di incidenza le AATV non potranno esservi costituite

Per quanto concerne la mitigazione degli impatti specificatamente legati a Rete Natura 2000 si rimanda alle misure di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza ed in particolar modo anche per quanto concerne alle diverse tipologie di caccia.
Il piano appare coerente in funzione delle previsioni contenute in termini di tutela del patrimonio ambientale e soprattutto per le proposte di mitigazione inserite nello specifico Studio di Incidenza su aree ZSC e ZPS regionali.

7.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il patrimonio nazionale di "beni culturali" è riconosciuto e tutelato dal D.Lgs.42 del 22/01/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 156 del 24/03/2006.

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente ed Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a quando l'interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 ("Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"), ovvero è

stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali") e infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004.

I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale all'art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel "Patrimonio culturale" nazionale), modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Tale Codice ha seguito nel tempo l'emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto "Galasso") e nella L. n. 431/1985 (Legge "Galasso"), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

Infatti, la legge n. 1497/1939 (sulla "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche") si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l'emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. "Galassini"), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali. Ancora, la L. n. 431/1985 ha assoggettato a tutela "*ope legis*" categorie di beni (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

L'analisi delle sovrapposizioni fra le previsioni e la tipologia di attività previste dal piano e gli elementi sottoposti a vincolo archeologico non evidenzia criticità.

7.6 Inquinamento acustico

Le attività previste dal piano non creano impatti prolungati e irreversibili che determinano l'insorgenza di fenomeni riconducibili all'inquinamento acustico.

7.7 Inquinamento elettromagnetico

Le attività previste dal piano non hanno attinenza e non creano impatti.

8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

8.1 Eventuali alternative considerate e loro giustificazioni/motivazioni

La normativa di riferimento per la VAS prevede che, oltre alla caratterizzazione dello stato di fatto dell'ambiente, sia fornita una previsione riguardante la probabile evoluzione e i possibili cambiamenti che interesserebbero i comparti ambientali in assenza dell'attuazione delle scelte pianificatrici del PFV. In quest'ottica è fornita un'analisi delle principali problematiche emerse dall'attuazione del piano attualmente in vigore e delle soluzioni prospettate dal nuovo piano. Il nuovo piano, confermando la sostanziale validità del sistema di protezione dei Piani Faunistici provinciali, prefigura comunque una revisione degli istituti di protezione esistenti, confermando quelli caratterizzati da buona vocazionalità per le specie e gli habitat di interesse naturalistico e faunistico-venatorio (es. pernice rossa, lepre, lupo, avifauna migratrice e aree aperte e altri habitat di interesse naturalistico), perseguendo l'obiettivo di ridurre l'estensione di aree vocate per il cinghiale, interrompendo alcuni dei "corridoi" previsti dai precedenti Piani ovvero ridimensionando e/o eliminando alcuni istituti di protezione che negli anni hanno determinato direttamente o indirettamente, particolari problematiche legate alla presenza del cinghiale, ferma restando la necessità di garantire un'estensione sufficiente a perseguire i propositi di tutela e produzione caratteristiche dei diversi istituti.. Si è rispettato il principio di evitare ove possibile sovrapposizioni con il sistema delle Aree protette regionali, ricercando possibilmente la sovrapposizione con le aree Natura 2000, al fine di garantire l'integrazione tra i diversi livelli (regionale e comunitario) di pianificazione e tutela. La definizione dei confini degli istituti di protezione –individuate sulla base dei principi sopra esposti – è stata condotta al fine di realizzare una perimetrazione per quanto possibile razionale ed efficace, facilmente identificabile sul territorio soprattutto da parte dei cacciatori e degli organi di vigilanza (principio dei confini certi: strade, sentieri, spartiacque, corsi d'acqua, manufatti emergenti, etc).

Nella tabella seguente è riassunta la probabile evoluzione con e senza attuazione del nuovo PFV.

Fattore	Evoluzione probabile senza attuazione del nuovo PFVP	Evoluzione probabile con attuazione del nuovo PFVP
Istituti di protezione	Aumento delle problematiche collegate al cinghiale Esclusione dal regime di protezione di are di interesse naturalistico e/o faunistico-venatorio Incremento delle problematiche legate all'integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela Mantenimento delle problematiche inerenti l'assenza in molti casi di confini certi	Riduzione delle problematiche collegate al cinghiale e migliore gestione della specie Migliore gestione del patrimonio faunistico Migliore integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela Riduzione dei contenzioni dovuti all'assenza di confini certi
Istituti di gestione venatoria	Incremento delle problematiche	Migliore integrazione tra i diversi

	legate all'integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela	livelli di pianificazione e tutela
Gestione delle specie di maggior interesse e della tutela e ripristino degli habitat naturali	Incremento delle problematiche legate alla gestione di alcune specie e alcuni habitat di interesse.	Miglioramento dell'approccio gestionale.

8.2 Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano (coerenza interna) e piano di monitoraggio

L'obiettivo principale della pianificazione faunistico – venatoria individuato dalla normativa consiste in una adeguata azione di tutela, conservazione, controllo, nonché di fruizione della fauna selvatica, attraverso l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale al fine di garantire una densità ottimale delle specie grazie alla salvaguardia delle effettive capacità riproduttive, alla tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, nonché – per le specie cacciabili – la regolamentazione del prelievo venatorio.

8.2.1 Obiettivi generali

Il PFV è lo strumento deputato alla pianificazione della gestione della fauna selvatica sul territorio regionale, ad esclusione delle porzioni ricadenti nell'ambito delle aree protette. Il piano individua le aree precluse alla caccia, ma anche le migliori strategie da adottare nella gestione della fauna selvatica, nella consapevolezza dell'esistenza di uno stretto legame tra quest'ultima e la gestione dell'ambiente e del territorio.

I principi che hanno portato alla stesura del piano si ispirano al rispetto della natura e dell'ambiente e per tale motivo gli obiettivi generali che guidano l'intera pianificazione prospettata sono i seguenti:

1) *Conservazione della fauna selvatica autoctona e tutela, miglioramento e incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie*

Il piano ambisce al raggiungimento e al mantenimento di una condizione di stabilità e, dove possibile, di crescita, delle popolazioni e degli ecosistemi ad esse associati, con un orizzonte temporale a lungo termine commisurato alle risorse disponibili, con il fine ultimo di salvaguardare, e possibilmente, incrementare la biodiversità complessiva. Le azioni che possono portare al conseguimento di questo obiettivo consistono nell'individuazione di adeguate strategie di gestione, tutela e riqualificazione del territorio e degli habitat naturale e semi-naturali che diano benefici durevoli, che siano in grado di resistere agli eventi negativi casuali (es. epidemie, incendi, eventi atmosferici imprevedibili) e che si indirizzino verso l'auto-mantenimento delle popolazioni, in particolare di quelle relative alle specie chiave di interesse conservazionistico e venatorio, anche nella prospettiva di evitare o quantomeno limitare le immissioni di fauna, in particolare modo di quella alloctona.

2) *Gestione sostenibile delle risorse faunistiche e ambientali, dell'attività venatoria e delle interazioni con l'ambiente e con le attività antropiche*

Lo sfruttamento delle risorse faunistiche e ambientali, nell'ambito di un contesto sociale dominante che percepisce l'uso del territorio da una prospettiva poco compatibile con la conservazione della fauna selvatica, non può prescindere da un prelievo venatorio che sia fondato sul principio della sostenibilità. Lo scopo prefissato è raggiungibile basando il prelievo venatorio su informazioni quantitative e qualitative il più possibile aggiornate, soprattutto per quanto riguarda le specie stanziali, mentre per le migratorie è necessario ricorrere ad una lettura critica del loro *status* e *trend* globale.

La gestione sostenibile della fauna non può inoltre prescindere da una valutazione delle possibili interazioni con l'ambiente e con il contesto antropico a livello locale, al fine di individuare le migliori strategie volte

all'annullamento, alla riduzione o alla mitigazione dei possibili impatti (danni all'agricoltura e al patrimonio forestale e naturale, incidenti stradali, ecc.).

3) *Aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche*

Questo terzo obiettivo generale risulta strettamente connesso ai precedenti, e ne costituisce un elemento indispensabile. La conoscenza aggiornata del patrimonio faunistico e della distribuzione e consistenza delle diverse popolazioni sono elementi indispensabili e improrogabili per attuare una pianificazione a medio-lungo termine che dia i risultati più ottimali in termini di sostenibilità. Il monitoraggio della fauna permette inoltre una revisione degli interventi di miglioramento ambientale permettendo di focalizzare le risorse verso modelli di gestione realmente efficaci. Le azioni di monitoraggio devono essere necessariamente attuate in un contesto di collaborazione tra Regione e soggetti coinvolti nella gestione del territorio (es. ATC, CA, proprietari e concessionari dei fondi), al fine di operare in modo concertato e condividendo le scelte e gli oneri. Oltre a raccogliere dati utili relativi alle specie target di interesse venatorio, l'ampliamento delle conoscenze deve essere esteso alle specie di interesse conservazionistico, per garantirne la conservazione, e alle specie problematiche, per definire adeguate strategie di contenimento.

I tre obiettivi risultano quindi complementari: attraverso opportune scelte di gestione si mira ad instaurare un circolo virtuoso che dia risultati di rilievo sia dal punto di vista faunistico che economico.

8.2.2 Obiettivi specifici

Il conseguimento degli obiettivi generali richiede un'approfondita conoscenza dello stato di fatto in ambito faunistico e che il piano sia elaborato a partire dall'esame del territorio dal punto di vista delle vocazionalità faunistiche e delle esperienze pregresse. Per tale motivo, l'elemento basilare del piano consiste nella predisposizione di una suddivisione territoriale che sia rispondente agli indirizzi gestionali previsti dalla normativa esistente e sia basata su una strategia a lunga scadenza.

Gli obiettivi specifici del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria sono pertanto i seguenti:

Individuazione:
- del territorio agro-silvo-pastorale (TASP);
- degli istituti e delle unità territoriali interdetti all'attività venatoria;
- degli istituti di gestione venatoria;
- degli ambiti territoriali di Caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA).

Definizione:
- dei criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e per la prevenzione degli stessi.
- dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici, impegnati nella tutela e ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica in oasi e ZRC.

Indicazioni per:
- la gestione faunistico-venatoria relativamente alle specie di maggiore interesse e alle specie problematiche, comprensive delle indicazioni di miglioramento in attuazione dell'obiettivo generale di conservazione e miglioramento.

9. Piano di monitoraggio

Oggetto di indagine del piano di monitoraggio proposto sono gli obiettivi e le azioni definiti nel piano. Il risultato dell'attività di monitoraggio che si svolgerà durante il periodo di attuazione del piano faunistico-venatorio è rappresentato dai Rapporti di monitoraggio da stilare con cadenza annuale e che dovranno essere strutturati in modo tale da riportare le seguenti informazioni:

- date di esecuzione dei rilevamenti e in genere delle attività di monitoraggio;
- porzione di territorio interessata dal monitoraggio;
- obiettivi e azioni di piano che il monitoraggio intende controllare;
- indicatori e gli strumenti utilizzati per eseguire il monitoraggio;
- stato previsto per gli indicatori monitorati;
- stato ambientale previsto alla data del monitoraggio;
- individuazione delle situazioni critiche;
- indicazione sull'opportunità di eseguire un riesame del piano e su quali azioni correttive intraprendere.

Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 14 della l.r. 32/2012, gli impatti significativi dell'attuazione del PFV regionale sull'ambiente saranno valutati attraverso un'azione di monitoraggio, che verificherà anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; in caso di impatti negativi imprevisti, il monitoraggio consentirà l'adozione delle opportune misure correttive.

Il monitoraggio delle previsioni del PFV regionale avverrà soprattutto attraverso il controllo e la verifica delle attività attese a seguito dell'approvazione dello stesso.

Per il monitoraggio del PFV regionale sono proposti indicatori descrittivi, individuati sulla base di criteri di rilevanza, consistenza analitica e misurabilità, in grado di misurare le variazioni dei fenomeni legati al PFV regionale. Gli indicatori sono stati inoltre scelti sulla base di un criterio di economicità, in relazione alla possibilità delle banche dati regionali di essere costantemente aggiornate senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Ciò in linea con le finalità di cui all'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove si dispone che "le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il sistema di indicatori proposto intende rappresentare e sintetizzare efficacemente le differenti prospettive della gestione faunistico-venatoria regionale, mediante indicatori correlati agli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria: la regolamentazione dell'esercizio venatorio, la tutela dell'agricoltura, la tutela della fauna.

Di seguito sono riportati gli indicatori proposti per il monitoraggio e i relativi target. Il sistema di monitoraggio individua un gruppo di indicatori di stato che descrivono del comparto faunistico ed ecosistemico (habitat) qualificanti il territorio, mentre allo scopo di descrivere sinteticamente i risultati prestazionali delle azioni implementate nel corso dei cinque anni di attuazione del piano si specifica un insieme di indicatori di risposta. Il monitoraggio costante degli indicatori di stato selezionati permetterà di evidenziare gli effetti ambientali delle azioni di piano e di verificare il raggiungimento dei risultati attesi.

Gli indicatori individuati sono suddivisi in indicatori di stato (calibrati principalmente su descrittori faunistici ed ecositemici) e indicatori di risposta (calibrati sul tipo di azioni e misure definite dal PFV). Di seguito è riportato l'elenco completo:

Obiettivi generali	*Attività attese*	*Indicatore*
Regolamentare l'esercizio venatorio	**Attività venatoria**	1. numero totale cacciatori (numero tesserini venatori rilasciati)
	Caccia al Cinghiale	2. numero squadre autorizzate
		3. numero componenti squadre autorizzate
		4. numero cinghiali prelevati sul totale dei prelevabili (contingente)
	Caccia di selezione	5. numero cacciatori di selezione autorizzati per specie
		6. numero delle Udg attive per specie
		7. numero di capi prelevabili per specie
		8. percentuale di realizzazione del piano di prelievo per specie
	Caccia da appostamento	9. numero autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate
	Addestramento cani	10. numero ZAC autorizzate, per tipologia (A, B, C, D)
Tutelare l'agricoltura	**Controllo faunistico ungulati**	11. numero di interventi di controllo per tipologia e per specie
		12. numero animali abbattuti per tipologia di intervento e per specie
	Risarcimento danni	13. numero istanze risarcimento danni, totale e per specie (Cinghiale, Capriolo, Lupo, etc.)
		14. importo risarcimento danni, totale e per specie (Cinghiale, Capriolo, Lupo, etc.)
	Prevenzione danni	15. numero domande di contributo per la prevenzione dei danni della fauna alle attività agro-silvo-pastorali, totale e per tipologia (rete metallica, pastore elettrico, altro)
		16. importo contributi erogati, totale e per tipologia (rete metallica, pastore elettrico, altro)
Tutelare la fauna	**Censimenti**	17. Cinghiale: media capi osservati per punto di osservazione (governa)
		18. Capriolo: media capi osservati ogni 100 ettari
		19. Daino: media capi osservati ogni 100 ettari
		20. Camoscio: media capi osservati ogni 100 ettari
		21. Fagiano di monte: numero capi osservati per censimento